



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Prot. n. **27876**
Class. 34.19.04 / fasc. BeAP 84
Allegati: 1




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi

E prot DVA - 2015 - 0028644 del 16/11/2015

Roma, **12 NOV. 2015**

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 2701]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)



Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.A.V.I.
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

GONNOSFANADIGA e VILLACIDRO (ex Guspini) (VS) - Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato "GONNOSFANADIGA" ed opere connesse.

Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA

Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Trasmissione parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale BeAP.
Comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i.

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP: 2701]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Alla Direzione generale Archeologia
(mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)

Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette il parere tecnico istruttorio negativo motivato (prot. n. 27771 del 12/11/2015) espresso da questa Direzione generale BeAP nell'ambito del procedimento di VIA attivato dalla Società Gonnosfanadiga e per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 15, co. 2, lett. m del DPCM n. 171/2014.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

12/11/2015

MA

[Signature]



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

Tanto si comunica anche a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale, il quale potrà quindi provvedere, ove ne ricorreranno le condizioni, all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90.

Si rimane a disposizione per ogni informazione in merito.

IL R.U.P.

U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO III

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco SCOPPOLA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 – FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Prot. n.

27771

Roma, 12 NOV. 2015

Class. 34.19.04 / fasc. BeAP (nuovo) 84

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 2701]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.A.V.I.
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

GONNOSFANADIGA e VILLACIDRO (ex Guspini) (VS) – Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato "GONNOSFANADIGA" ed opere connesse.

Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA

Proponente: Società Gonnosfanadiga Ltd.

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Belle arti e paesaggio.

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS [ID_VIP: 2701]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Alla Direzione generale Archeologia
(mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM del 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”* (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014), il quale all’art. 41 prevede per la fase transitoria che *“le strutture organizzative previste dal decreto del Presidente della repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonché alla efficacia dei decreti attuativi di cui all’art. 30”*.

VISTO l’art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

CONSIDERATO che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA, come da nota prot. n. DFP 0072847 P-4.17.1.7.8 del 23/12/2014, è stato attribuito con D.P.C.M. all’Arch. Francesco Scoppola l’incarico di Direttore generale Belle arti e paesaggio (di seguito *“Direzione generale BeAP”*), registrato alla Corte dei Conti il 16/02/2015 al foglio n. 589.

VISTE le Circolari n. 43 del 26/11/2014 e n. 44 del 27/11/2014 del Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aventi ad oggetto *“DPCM n. 171 del 29 agosto – Fase transitoria – Incarichi scaduti o in scadenza – Prorogatio”*.

VISTA la Circolare prot. n. 34 del 02/01/2015 del Direttore Generale BeAP, recante *“... organizzazione transitoria e temporanea della Direzione generale Belle arti e paesaggio”*.

CONSIDERATO che la Società **GONNOSFANADIGA Ltd.** con nota priva di numero di protocollo e di data (pervenuta all’ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea – di seguito *“Direzione Generale PBAAC”* - il 17/03/2014 e al relativo Servizio IV il 18/03/2014) ha presentato anche a questo Ministero istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 per la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di un **Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato “GONNOSFANADIGA” ed opere connesse**, in quanto ha dichiarato che il medesimo progetto *“... rientra nelle tipologie elencate nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al punto 2, denominato ‘installazioni relative a centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 mW’ ...”* e, ancora che *“... Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali,*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – *“Tutela del paesaggio”*

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il progetto: - non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette ...", allegando, tra l'altro, i relativi elaborati grafici di "progetto definitivo" (dichiarando che quest'ultimo è stato predisposto conformemente a quanto indicato "... all'art. 5, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."), lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005.

CONSIDERATO che la Società GONNOSFANADIGA Ltd. con nota datata 17/03/2014 ha trasmesso anche all'ex Direzione Generale PBAAC copia della ricevuta bancaria attestante il versamento degli oneri istruttori al solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettuato dalla "... Società Energoreen Renewables Srl per conto della Gonnosfanadiga Limited ...".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. DVA-2014-12367 del 29/04/2014 (pervenuta il 30/04/2014 alla Direzione Generale PBAAC e il 05/05/2014 al relativo Servizio IV, ed avente come oggetto "... Comunicazione in merito all'esito positivo della procedibilità dell'istanza") ha comunicato che "... A seguito dell'acquisizione dell'istanza sopra detta, al fine di determinare l'esatto inquadramento dell'opera di cui trattasi negli allegati II, III o IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero al fine di individuare il livello amministrativo (statale o regionale) di allocazione del procedimento di cui trattasi, la scrivente, con nota prot. DVA-2014-10225 del 10/04/2014 ha chiesto alla società Gonnosfanadiga Limited informazioni circa la potenza termica dell'impianto in quanto la dichiarazione allegata all'istanza VIA riportava esclusivamente la potenza elettrica. Al riguardo, con nota del 10/04/2014 ... la società Gonnosfanadiga Limited ha attestato, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, che la potenza termica dell'impianto di cui trattasi è pari a circa 417 mWt. Sulla base della sopra detta documentazione, quindi, si rappresenta che al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale provvederà questa Amministrazione ... si comunica alla medesima Società e alle Amministrazioni in indirizzo la procedibilità dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale di cui trattasi ... Si raccomanda, inoltre, alle Amministrazioni in indirizzo [N.d.R. Direzione Generale BeAP: quindi anche all'ex Direzione Generale PBAAC], qualora ritengano necessario richiedere integrazioni al proponente, di comunicare tali richieste per conoscenza anche alla Divisione II. Si richiede conseguentemente alla società Gonnosfanadiga Limited di inviare alla suddetta Divisione II le relative integrazioni fornite in risposta alle richieste ad essa pervenute ...".

CONSIDERATO che l'ex Direzione Generale PBAAC con nota n. 13014 del 22/05/2014, avente ad oggetto "Procedimento di Valutazione di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e contenuti dello strumento metodologico della "VPIA - Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico". Richiesta valutazioni", ha chiesto le seguenti valutazioni all'ex Direzione Generale per le antichità e all'Ufficio Legislativo di questo Ministero, indirizzando la medesima nota per conoscenza al Segretariato Generale, come di seguito trascritto:

< In riferimento ai progetti in argomento [N.d.R. Direzione Generale BeAP: Progetti delle Società Flumini Mannu Ltd e Gonnosfanadiga Ltd.] e a seguito di quanto già occorso nel procedimento di cui al punto 1 [N.d.R. Direzione Generale BeAP: Progetto della Società Flumini Mannu Ltd - ID_VIP 2606] e descritto nelle note della scrivente n. 4264 del 17/02/2014, n. 6860 del 13/03/2014 e quindi nelle risposte della Società proponente del 18/02/2014 e del 03/04/2014 (tutte già pervenute direttamente a codesta Direzione Generale), alle quali si è dato riscontro con nota della scrivente n. 12876 del 21/05/2014, si



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

04/11/2015

3



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

evidenzia l'esigenza di acquisire le valutazioni di codesta Direzione Generale per le antichità in merito alla tipologia e qualità della documentazione atta a descrivere le componenti "soggette ad un impatto importante", tra le quali "... i beni materiali, compreso il patrimonio ... archeologico ..." prevista a corredo degli Studi di Impatto Ambientale (di seguito "S.I.A.") dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

La suddetta 'documentazione', allo stato attuale, si ritiene che non possa che essere individuata tra quella definita ai fini della VPIA, da intendersi, come d'altronde evidenziato nelle "Specifiche Tecniche" congiuntamente elaborate da questa Direzione Generale e l'omologa Direzione Generale del MATTM (cfr. Circolare PBAAC n. 5 del 15/01/2014), quale modello metodologico validato da questo Ministero per la prevenzione di significativi impatti sul particolare settore costituito dal patrimonio culturale archeologico, in analogia con quanto prodotto per la verifica nell'ambito del settore del patrimonio paesaggistico con la Relazione Paesaggistica il cui riferimento normativo di origine è il DPCM 12/12/2005.

Con riferimento al campo operativo proprio della VIA e al relativo specifico ambito normativo, indipendente e prevalente rispetto alle specifiche previsioni normative di origine di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la necessità della suddetta documentazione discende come noto dal disposto normativo contenuto nei seguenti articoli del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- art. 4, Finalità:

"... 4. ... b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: ...

3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; ..."

- art. 6, Oggetto della disciplina:

"... 5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale".

- art. 22, Studio di impatto ambientale:

"... 3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

...

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; ...".

- Allegato VII della Parte Seconda, Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22:

"... 3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori ...

6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie".



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

In tale quadro, questa Direzione Generale, nell'ambito della propria attività di collaborazione con l'omologa Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha provveduto a che nel documento "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (giunto alla quarta revisione il 03/12/2013 ed oggetto quindi della citata Circolare della scrivente n. 5 del 15/01/2014), fosse esplicitamente chiarito come "In virtù delle disposizioni legislative intervenute successivamente all'emanazione del DPCM 27/12/1988 in materia di patrimonio culturale e di paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), gli effetti diretti ed indiretti sui medesimi devono essere oggetto di una apposita documentazione necessaria alla verifica della compatibilità dell'intervento proposto. La verifica si realizza secondo i modelli metodologici definiti dal MiBACT con la "Relazione Paesaggistica" (art.146, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., DPCM 12/12/2005) e la "Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico - VPIA" (art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e artt. 95-96 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ...".

La medesima esigenza era stata già precedentemente indicata nella Circolare della scrivente n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale" (sulla quale era stato acquisito l'avviso favorevole di codesta Direzione Generale per le antichità con le note n. 3082 del 26/11/2009 e n. 1063 del 03/02/2010), con citazione della specifica previsione normativa di riferimento.

Le suddette azioni, poste in essere da questa Direzione Generale a sostegno dell'attività di tutela attribuita agli Uffici periferici di competenza settoriale di codesta Direzione Generale per le antichità, sono state quindi attuate in attesa del necessario aggiornamento delle disposizioni regolamentari per la procedura VIA, la cui predisposizione è di competenza del MATTM in qualità di Amministrazione competente.

Elemento di novità introdotto con le suddette "Specifiche Tecniche", per quanto riguarda il riferimento alla VPIA per la definizione della documentazione da presentarsi a corredo del SIA (da intendersi ovviamente circoscritta entro i limiti di approfondimento propri degli scopi del S.I.A. medesimo come sopra descritti), concerne l'identificazione della stessa quale "modello metodologico" per la verifica dell'esistenza di significativi impatti sul patrimonio archeologico, la cui conoscenza non può essere acquisita con il S.I.A. attraverso la semplice raccolta dei soli provvedimenti amministrativi di tutela emessi ai sensi della Parte II e III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ma deve comprendere le verifiche, analisi e valutazioni proprie della suddetta VPIA (nei limiti sopra richiamati) anche in considerazione che la stessa è redatta da una specifica e competente figura professionale, altrimenti generalmente assente nel gruppo di redazione dello S.I.A.

Si deve evidenziare a codesti Uffici che nel corso del tempo l'applicazione di quanto sopra previsto, sia con le "Specifiche Tecniche" (fin dalla loro prima versione concordata tra il MATTM e la scrivente: Rev. 2 del 03/11/2011, cfr. Circolare PBAAC n. 26 del 07/12/2011), che con la Circolare PBAAC n. 6/2010, non ha evidenziato difficoltà alcuna, se non manifestandosi in alcuni casi la necessità per questa Direzione Generale PBAAC di provvedere a segnalare al proponente l'assenza della necessaria documentazione e



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

quindi l'esigenza di presentare i relativi elaborati, sempre a seguito di conferma della competente Soprintendenza per i beni archeologici circa la sua necessità.

Nel caso specifico dell'istruttoria del progetto di cui al punto 1, la richiesta di questo Ministero di aderire al "modello metodologico" costituito dalla VPIA (precisando nuovamente che la stessa deve intendersi circoscritta entro i limiti di approfondimento propri degli scopi del S.I.A.) è stata oggetto di contestazione da parte del proponente (nota del 03/04/2014, p. 23) con l'argomentazione che "... Insistere nel pretendere una cosa non prevista dal Legislatore [nota Direzione Generale PBAAC: il proponente riferendosi alle previsioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e non ai contenuti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. afferma, in quanto soggetto privato, di non essere obbligato all'applicazione degli articoli 95 e 96 del primo decreto], integra la violazione dell'art. 1 della legge 241/90 sulla semplificazione amministrativa che al comma 2 testualmente recita: "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".

Sempre nell'ambito dell'istruttoria del procedimento VIA del progetto di cui al punto 1, questa Direzione Generale ha anche proposto (con nota n. 6860 del 13/03/2014) alla Società FLUMINI MANNU Ltd. se ritenesse "... di poter adottare per la verifica obbligatoria degli impatti sul patrimonio culturale archeologico una diversa metodologia rispetto a quella ormai validata da questo Ministero, e quindi consolidata in una pluriennale e condivisa esperienza a livello di VIA di competenza statale (e per tale ragione inserita nelle "Specifiche tecniche" citate e redatte in collaborazione con questo Ministero) ...", con invito di conseguenza a "... produrre direttamente una proposta alla competente Direzione Generale per le antichità ...".

Al suddetto invito non si è avuto alcun riscontro, se non la risposta sopra citata del 03/04/2014.

Alla luce di quanto sopra questa Direzione Generale, nel ritenere che la richiesta di documentazione coerente con i criteri metodologici propri della VPIA nell'ambito della procedura VIA, circoscritta entro i limiti di approfondimento propri degli scopi del relativo S.I.A., non costituisca un aggravio del relativo procedimento e sia motivata da esigenze rinvenibili nello stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (d'altronde nel caso specifico del progetto di cui al punto 1, adeguatamente motivate con il parere della competente Soprintendenza per i beni archeologici n. 1669 dell'11/03/2014), e nell'evidenziare come la questione sopra descritta assuma rilevante importanza nell'ambito dei procedimenti VIA di propria competenza, ritiene comunque necessario acquisire al riguardo l'avviso di codesta Direzione Generale per le antichità, segnalando altresì l'opportunità che l'avviso medesimo sia oggetto di una specifica comunicazione agli Uffici periferici settoriali di competenza, tale da consentire la conduzione dei procedimenti VIA contemperando nel modo più adeguato ed efficace tutte le istanze settoriali di tutela del patrimonio culturale.

All'Ufficio Legislativo si chiede l'eventuale avviso contrario su quanto qui motivatamente esposto dalla scrivente o indicazioni ulteriori e specifiche per l'ambito della valutazione di impatto ambientale rispetto a quanto già espresso con il parere n. 16719 del 13/09/2010 sopra citato.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro, sottolineando l'esigenza che l'avviso di codesti Uffici venga acquisito preventivamente all'avvio dell'istruttoria del progetto di cui al punto 2 (già dichiarato procedibile il 29/04/2014 dal MATTM), che ugualmente non contiene alcuna documentazione riferita alla VPIA all'interno del relativo S.I.A. >.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX. 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERATO che alla suddetta nota n. 13014 del 22/05/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC non è pervenuto tempestivo riscontro, la medesima Direzione Generale – dovendo comunque procedere con l'istruttoria del presente procedimento - con nota n. 14055 del 06/06/2014, avente ad oggetto *“Comunicazione e richiesta valutazioni endoprocedimentali alle Soprintendenze di settore”*. *Richiesta valutazioni*”, ha chiesto ai medesimi Uffici periferici quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenze di settore che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con istanza priva di data e pervenuta il 17/03/2014 ha presentato anche a questo Ministero la documentazione progettuale e il S.I.A. per la relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-12367 del 29/04/2014 ha comunicato l'esito positivo della verifica della procedibilità della suddetta istanza.

In attesa della suddetta comunicazione del MATTM, questa Direzione Generale ha provveduto a verificare la documentazione progettuale e il S.I.A. presentato dal proponente, constatando che la stessa non contiene quanto già indicato dalle “Specifiche tecniche” (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf) per la descrizione e quindi verifica degli impatti sul patrimonio culturale archeologico.

Per quanto sopra e considerato quanto già occorso in analogo procedimento VIA per un similare impianto, questa Direzione Generale con nota n. 13014 del 22/05/2014 ha chiesto alla Direzione Generale per le antichità il pronunciamento di un proprio avviso a riguardo della conferma della necessità che in sede di valutazione di impatto ambientale, e quindi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli impatti indotti sul patrimonio culturale archeologico siano descritti attraverso un documento validato e quindi, allo stato attuale, riferito metodologicamente a quanto previsto da questo Ministero con la “Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA” (da intendersi ovviamente circoscritta entro i limiti di approfondimento propri degli scopi del S.I.A.).

Alla data della presente si è ancora in attesa della trasmissione del richiesto avviso della Direzione Generale per le antichità e sarà pertanto cura della scrivente farne oggetto di una successiva comunicazione a codesti Uffici.

Considerato che l'acquisizione del suddetto avviso risulta ovviamente fondamentale per l'avvio del procedimento di competenza di questa Direzione Generale, si ritiene comunque necessario acquisire nel frattempo, visto il prolungarsi dei tempi, le valutazioni endoprocedimentali di codeste Soprintendenze, alle quali pertanto si chiede di voler far pervenire a questa Direzione Generale, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in argomento.

Qualora codeste Soprintendenze dovessero riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato dal proponente con l'istanza, compresa quindi anche la documentazione relativa alla “Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA” (da intendersi, si ripete, circoscritta entro i limiti di approfondimento propri degli scopi del S.I.A.), dovranno comunicarlo a questa Direzione Generale sempre entro i suddetti 30 giorni dal ricevimento della presente, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze si richiede che gli stessi siano conformi ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione Generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Nel richiamare l'attenzione di codeste Soprintendenze al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

La Soprintendenza per i beni archeologici avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione Generale, anche alla Direzione Generale per le antichità al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Alla Direzione Generale per le antichità si precisa che potrà visionare la documentazione cartacea depositata presso questa Direzione Generale prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento.

Si rimane in attesa di un gentile ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con nota prot. n. CTVA-2014-2092 del 18/06/2014 ha convocato una riunione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il giorno 26/06/2014, alla quale ha partecipato l'ex Direzione Generale PBAAC illustrando lo stato di avanzamento dell'istruttoria svolta da questo Ministero. Alla stessa riunione ha partecipato la Regione Autonoma della Sardegna e il proponente, quest'ultimo come rappresentato per delega del 23/06/2014 del relativo legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Virdis, dal Dr. [omissis], dall'Ing. [omissis] e dal Dr. [omissis]. Durante la predetta riunione sia il Gruppo istruttore, che la Regione Autonoma della Sardegna, hanno preannunciato l'inoltro delle proprie osservazioni e richieste di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che l'ex Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano a seguito di quanto richiesto dall'ex Direzione Generale PBAAC con la nota del 06/06/2014 sopra citata, con nota prot. n. 5080 del 07/07/2014 ha comunicato le proprie valutazioni endoprocedimentali come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento alla vostra nota n. 14055 del 06.06.2014 si evidenzia quanto segue.

Il progetto è pervenuto in data 17.03.2014, acquisita agli atti con nostro prot. n. 1931.

Preso visione degli elaborati, constatato che non sono stati presentati elaborati relativi alla prevenzione del rischio sui Beni Archeologici, nelle forme e contenuti che si è già potuto definire in altro procedimento per un analogo impianto sviluppato dalla medesima Società qui incaricata, presto atto che non risulta agli atti nessuna richiesta di sussistenza di procedimenti di tutela nell'area in base all'art. 13.3 del D.M. 10.09.2010 per quanto attiene al procedimento correlato di autorizzazione unica che, per quanto a conoscenza della scrivente, non risulta ancora attivato, si evidenzia quanto segue:



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

L'impianto ricade nel comune di Gonnosfanadiga, in una vasta area pianeggiante dedicata alla coltivazione e all'allevamento, immediatamente a sud della SS 197, a nord della Miniera di Salaponi, circa 2 km ad ovest di Guspini, le sue opere accessorie comprendono i comuni di Gonnosfanadiga e di Guspini, con la stazione di trasformazione nei pressi della loc. Sa Zeppara, in prossimità dell'intersezione tra la SS 126 e la SP 64.

Benché non risultino beni archeologici segnalati nell'area di progetto, vista la densità di ritrovamenti nelle immediate vicinanze, per le dimensioni e la natura dell'intervento, si ritiene opportuna la verifica del rischio archeologico del progetto. Si segnala già in questa fase il forte rischio archeologico relativo all'elettrodotto di connessione alla RTN, che oltre a seguire una strada di probabile origine romana, lambisce numerosi beni segnalati e tutelati, come a mero esempio: la fonte romana denominata "Sa Mitza de S'Abiu" (in corso di verifica e tutelata ex art. 12, comma 1, D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. in quanto di proprietà del Comune di Guspini); Villa romana e annesso acquedotto ai piedi del nuraghe Urradili (tutta la zona è in corso di verifica); pozzo sacro e villaggio nuragico Mitza de Nieddu (parzialmente scavato da questo ufficio con finanziamento pubblico).

Per tali motivi, quindi, onde completare il SIA con la necessaria verifica dei potenziali impatti sul patrimonio culturale archeologico, come prescritto d'altronde dallo stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene necessaria l'attivazione della cosiddetta "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA", intesa, nel caso di cui trattasi e quindi ristretta a quanto previsto a carico della Valutazione di Impatto Ambientale, nel senso del relativo percorso metodologico di analisi, che preveda la ricerca d'archivio presso questa Soprintendenza, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i due comuni interessati, ed inoltre un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie.

Si rammenta che tali documenti dovranno essere redatti necessariamente da specifica figura professionale, e quindi da un archeologo in possesso del titolo di specializzazione o di dottorato di ricerca, come previsto dalla normativa vigente.

Eventuali proposte del proponente di metodologie alternative, rispetto a quelle già rese pubbliche sulla VPIA e citata quale strumento metodologico validato nelle "Specifiche Tecniche" - Rev. 4 del MATTM per la valutazione degli impatti sul patrimonio culturale archeologico (come prescritto dalla normativa di settore per le valutazioni di impatto ambientale) a carico dello Studio di Impatto Ambientale e quindi della successiva verifica degli interventi previsti da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici, dovranno essere preventivamente sottoposte, a cura del proponente, alla validazione del MiBACT.

Per quanto sopra narrato si rende necessario evidenziare che la presente comunicazione deve essere intesa quale preliminare e passibile di integrazioni e/o modifiche a seguito dello studio metodologico della "VPIA", sempre intesa come interpretato dal proponente >.

CONSIDERATO che l'ex **Direzione Generale per le antichità** con nota prot. n. 5532 del 09/07/2014 ha trasmesso le valutazioni di competenza sul parere e comunicazione della competente ex Soprintendenza per i beni archeologici, come di seguito si trascrive:

< Si fa seguito alla nota prot. 14055 del 6 giugno 2014 con la quale codesta Direzione Generale ha comunicato che la società Gonnosfanadiga Ltd ha presentato a questo Ministero, con istanza priva di data, la documentazione progettuale inerente l'impianto in oggetto e il S.I.A. per la relativa dichiarazione di



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

compatibilità ambientale. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'esito positivo della verifica della procedibilità della detta istanza ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, e quindi ai sensi del D.Lgs 152/2006, è richiesta una descrizione degli impatti indotti sul patrimonio culturale archeologico. Come già dichiarato in relazione a un analogo procedimento VIA per un impianto simile e in un contesto che presenta, analogamente, un potenziale archeologico di media densità, questa Direzione Generale ritiene di ribadire l'opportunità di eseguire approfondimenti specifici, anche per limitare i possibili ritardi in fase esecutiva. In assenza di tali verifiche è infatti maggiore il rischio di interferenze con beni archeologici nella fase esecutiva. Nel merito si richiama quanto disposto dal D.Lgs 42/2004, con particolare riferimento agli obblighi derivanti a seguito di eventuali ritrovamenti fortuiti.

Al fine di consentire al proponente di redigere una adeguata valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale archeologico, si ritiene di richiamare l'impostazione metodologica prevista con la Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - VPIA. In considerazione degli scopi del S.I.A., l'approfondimento è da intendersi contenuto e condotto sulla base dei dati editi e di quelli rintracciabili presso l'archivio della Soprintendenza competente, facendo inoltre ricorso a tecniche di indagine diretta speditive, circoscritte e limitatamente impegnative attraverso ricognizioni di superficie da verificarsi in periodo vegetativo consono.

Con riferimento al progetto in oggetto, data la dimensione e la natura dell'intervento e considerata la densità di ritrovamenti nelle immediate vicinanze, si condividono le valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano con nota prot. 5080 del 7 luglio 2014 >.

CONSIDERATO che l'ex Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano, a seguito di quanto richiesto dall'ex Direzione Generale PBAAC con la nota del 06/06/2014 sopra citata, con nota prot. n. 10777 del 17/07/2014 ha comunicato le proprie valutazioni endoprocedimentali come di seguito si trascrive:

< In riferimento al progetto in argomento, vista la nota di codesta Direzione Generale, prot. 14055 del 06/06/2014, visti gli elaborati progettuali trasmessi dalla società proponente Gonnosfanadiga Limited in data 17/03/2014, assunta al nostro protocollo con il n° 4094 del 18/03/2014, tenuto conto anche del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari ed Oristano n. prot. 5080 del 09/07/2014 trasmessa anche a codeste Direzioni e della nota della Direzione Generale per le Antichità n. prot. 5532 del 09/07/2014, si comunicano le valutazioni di competenza.

1. **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

Ritenuto che la tipologia del progetto in epigrafe sia riconducibile a quelle indicate dall'all. II punto 2 del D. Lgs. 152/2006 e quindi assoggettabile a VIA nazionale; considerato che è inoltre assimilabile alle opere individuate dall'art.152 (Interventi soggetti a particolari prescrizioni) del D.Lgs. 42/2004 e considerato che è prescritto dallo stesso articolo che le opere in esame debbano essere valutate nel loro impatto paesaggistico rispetto alle aree ex art. 136 in termini non solo di "ambito" ma anche di "vista", si ritiene corretto estendere l'esame dei vincoli paesaggistici ben oltre la mera giacitura geometrica dell'impianto progettato, al fine di valutarne gli impatti derivanti in relazione alla presenza e prossimità di beni paesaggistici e culturali tutelati dal D.Lgs. 42/2004.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Nell'area direttamente interessata dall'intervento non sono presenti provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del Codice: art. 142 comma 1 lett. g) area coperta da superficie boscata ed in particolare le aree interessate da sugherete nella porzione di cui al Foglio catastale 111 del F. NCT di Gonnosfanadiga, nonché art. 142 comma 1 lett. c) torrenti e corsi d'acqua cartografati dal PPR (Riu Terra Maistus, Riu Trottu, Rigagnolo Pauli, la cui fascia dei 150 m di rispetto ricade in parte nell'area di intervento), nonché art. 142 comma 1 lettera b) territori contermini ai laghi cartografati dal PPR (Laghetto la cui fascia dei 300 m di rispetto ricade in parte nell'area di intervento), nonché ulteriori aree di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. m) che dovessero scaturire dalla verifica preventiva dell'interesse archeologico già richiesta dalla Soprintendenza Archeologica con propria nota.

Si segnala, in particolare, quanto già messo in evidenza dalla competente Soprintendenza circa l'interazione con alcuni beni di sicuro interesse archeologico (la strada di origine romana, la fonte romana Sa Mitza de S'Abiu, la Villa romana, la fonte, il pozzo sacro ed il villaggio muragico Mitza de Nieddu []);

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione): Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 36/7 del 05/09/2006, pubblicato sul BURAS n°30 del 08/09/2006.

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti sull'area d'intervento intervento e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico: art. 17 comma 3 lett. h) fiumi e torrenti (fascia dei 150 m dei corsi d'acqua sopraccitati) e comma 4 lett. a) superfici boscate; art. 29 Aree ad utilizzazione agroforestale. Prescrizioni.

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Alla data odierna non sussistono provvedimenti espressi di tutela ai sensi della seconda parte del Codice che attengano ai beni immobili, rientranti nell'ambito di competenza di questa Soprintendenza, ricadenti nell'area oggetto di intervento, né si rileva che gli interventi proposti interessino beni soggetti a tale disciplina.

Si rileva, tuttavia, la presenza in comune di Guspini del D.M. ex L. 1497/39 del 10/12/1971 a tutela dell'area denominata ZONA SITA NEL COMUNE DI GUSPINI CON PIANTAGIONI DI PIOPPI E DI EUCALIPTUS E PRESENZA DI FORMAZIONI VULCANICO BASALTICHE CON UNA TIPICA FRATTURAZIONE COLONNARE PERFETTA, meglio nota come area dei "Basalti Colonnari".

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Alla data odierna non sussistono provvedimenti espressi di tutela ai sensi della seconda parte del Codice che attengano ai beni immobili, rientranti nell'ambito di competenza di questa Soprintendenza, ricadenti



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

nell'area oggetto di intervento, né si rileva che gli interventi proposti interessino beni soggetti a tale disciplina.

Nell'area vasta, in realtà, sono assai numerosi i provvedimenti di tutela relativi a beni per lo più ricadenti all'interno dei centri storici (Gonnosfanadiga: Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore DDR n. 16 del 16/09/2008, Chiesa di S. Barbara DDR n. 153 del 17/08/2011; Guspini: Sede Comunità Montana DDR n. 17 del 13/03/2008, Chiesa di S. Nicolò di Mira DDR n. 30 del 13/04/2010, Immobile in vicolo Farina civ. 10 DDR n. 31 del 13/04/2010, Chiesa di S. Maria di Malta DDR n. 49 del 13/05/2010, Immobile in via Don Minzoni civ. 24 DDR n. 53 del 20/05/2010) oppure in agro (Sanluri: Casa podere Stagnetto DDR n. 229 del 15/01/2010; Sardara: Castello e Borgo di Monreale DDR n. 89 del 01/10/2007).

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (non ancora sottoposti a verifica dell'interesse culturale ex art. 12):

Non presenti nell'area in argomento.

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici: perimetro dell'area di tutela paesaggistica di pertinenza dei siti archeologici prossimi all'area di progetto con eventuali normative d'uso; NTA del PPR della Sardegna.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Si può fin da ora riconoscere al progetto della Centrale termosolare un elevato potenziale d'impatto paesaggistico legato a fattori diretti ed indiretti (come d'altronde riconosciuto dallo stesso proponente nell'allegata Relazione paesaggistica, p. 63):

1. La dimensione rilevante dell'impianto (circa 232 ha di estensione) e la natura riflettente dei suoi principali costituenti rendono certamente preminente l'impatto visivo sia dai territori immediatamente confinanti che dalle alture circostanti, con particolare riferimento al punto di vista P3 di cui alla Tavola "Rendering e Fotoinserti" dai quali si attuerà un significativo mutamento nella percezione del paesaggio agricolo della piana in ragione dell'inserimento di un elemento tecnologicamente avulso e non mitigabile;

2. Il compendio di Monreale, situato nella zona centrale del territorio di Sardara in prossimità della Strada Statale 131, è costituito da una poggio di forma pressoché conica sulla cui sommità svetta maestoso il Castrum Montis Regalis, catastalmente identificato al F. NCT 36, Mappale 121. Detto complesso fortificato è costituito da un mastio quadrangolare, cinto da mura munite di torri, che occupa il punto del colle dal quale si gode la più ampia visuale sulla piana del Campidano; esso ha costituito uno dei capisaldi, insieme ai castelli della Marmilla e di Arcuentu, della linea difensiva del giudicato arborense. A testimonianza dell'interesse da sempre suscitato dal sito per le sue caratteristiche ambientali e geografiche, è ancora conservata una porzione di nuraghe sormontata dalle mura di cinta del borgo nella parte settentrionale del loro circuito. Anche se la data precisa del primo impianto militare fortificato del Castrum Montis Regalis non è attestata, il castello è nominato in un documento d'archivio del 1309 come donazione del re Giacomo II d'Aragona a Mariano e Andreatto de Bas, sovrani d'Arborea, i quali affidano l'amministrazione al comune di Pisa. È verosimile quindi supporre che sia stato eretto subito dopo la costituzione dei giudicati sardi, tra la fine del IX secolo e l'inizio del X, quasi certamente in un punto precedente di difesa e



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

salvaguardia nuragica delle Aquae Neapolitanae (le sacre acque termali di Sardara). Per la sua collocazione strategica il castello partecipa a tutte le azioni belliche del regno d'Arborea, in lotta continua col limitrofo regno di Calari. Utilizzato come residenza reale per il soggiorno della moglie dell'infante Alfonso d'Aragona nel 1324, il castello di Monreale svolge un ruolo cruciale nella guerra tra Arborea e le truppe iberiche che andavano realizzando quel Regnum Sardiniae et Corsicae formalmente creato da Bonifacio VIII nel 1297, fungendo anche da rifugio per l'esercito isolano in rotta dopo la battaglia di Sanhuri. Alla fine del XV secolo divenne proprietà dei conti di Quirra ed oggi è proprietà comunale. Il castello fu realizzato sulla cima di una collina conica che si stacca nettamente dalla piana circostante ed ha con essa un rapporto strettissimo in termini di relazione visiva, di visuali panoramiche e di percezione ampia del territorio a suo tempo presidato. L'inserimento di un elemento di visibilità ampia ed intensa quale quello della centrale termosolare, rischia di inficiare tale relazione con il contesto paesaggistico circostante, sedimentata nei secoli e connaturata alla natura militare e difensiva del monumento;

3. Gli impatti, reali o potenziali, sui suoli agricoli si ritiene non soddisfino i presupposti alla base del vigente PPR della Sardegna che tutela in maniera particolare le aree agricole e le riveste di un'elevata importanza in termini di prosecuzione d'uso delle coltivazioni, di conservazione dell'identità del territorio e di capacità di detenere e generare valori paesaggistici positivi e duraturi;

4. Relativamente alle misure di mitigazione previste, in particolare la posa in opera di siepi o fasce di alberature locali, specie in prossimità della S.S. n. 197, se da un lato forniscono una accettabile mitigazione dell'impianto dalle immediate vicinanze, certo non hanno alcuna rilevanza in rapporto alla visibilità dell'impianto dalle alture o da una più elevata distanza.

5. Il tracciato dell'elettrodotto AT interrato di connessione con la centrale (di cui comunque manca il progetto definitivo che il proponente ha dichiarato che sarebbe stato presentato nel corso della presente procedura) nell'abitato di Guspini in prossimità Sa Zeppara, potrebbe interessare aree di interesse archeologico e, pertanto, soggette a tutela paesaggistica, per le quali sarà necessario conservare la qualità paesaggistica dell'area di giacenza dei beni ritrovati;

6. In riferimento al paragrafo 6. della Relazione Paesaggistica "Valutazione degli Impatti" e, in particolare, quanto indicato nella sezione 6.6 Paesaggio (pagg. 123 e segg.), si ritiene di non convenire con le valutazioni quantomeno riduttive effettuate dai redattori dello studio, nel quale la "sensibilità paesistica" del sito è stimata pari ad 1,8 (scala 1-5) ed il "livello d'impatto paesistico" pari a 4,86, al di sotto della soglia di tolleranza (quindi in sostanza valutato come non rilevante, rispetto ad una scala da 1 a 25); in particolare, se si considera la sfera di influenza ampia dell'impianto, come sopra meglio specificata e derivante dalla pressoché totale assenza di ostacoli visivi in ragione dell'andamento pianeggiante dei suoli, si ritiene che tutte le componenti della sensibilità paesistica (sistemica, vedutistica, simbolica) siano significativamente sottostimate, in ragione delle forti relazioni con i comparti di rilevanza naturalistica, tutela paesaggistica e storico-architettonica esistenti.

7. Analogamente, si ritiene che a fronte di una mappatura della visibilità limitata alle aree immediatamente limitrofe all'impianto, la stessa sia significativamente maggiore se considerata dai punti rilevati del territorio circostante, che non paiono essere stati presi in esame dall'istruttoria progettuale. Si fa riferimento, in particolare, alla visibilità che l'impianto da realizzarsi avrebbe dai punti di vista emergenti che costituiscono il coronamento della piana (le alture circostanti Guspini e Gonnosfanadiga, in particolare



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.bc.ap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

il già citato punto di vista PV 3 di cui alle Fotosimulazioni), nonché di altre non prese in considerazione dal progetto, quali il Castello di Sardara sopra menzionato.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Considerata la documentazione di progetto pervenuta e la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento, in vista dell'espressione del parere endoprocedimentale di competenza, si rappresenta quanto segue.

Gli elaborati di rendering dell'impianto termodinamico allegati al progetto non sono significativi del suo effettivo inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento; infatti non sono state tenute in adeguata considerazione le interazioni dell'impianto con i principali punti di vista panoramici e paesaggisticamente rilevanti ... (Castello di Sardara, tutte le alture intorno a Guspini e Gonnosfanadiga che delimitano la piana) che ne esplicitino la visibilità alla lunga distanza e non solo le poche visuali proposte nella Tavola delle Fotosimulazioni.

Si ritiene inoltre che, nel complesso degli elaborati presentati, non sia stato sufficientemente curato l'aspetto del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto, inteso in senso lato e non solo in termini di impatto visivo, sulla base di quanto espresso nel "Decreto 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, PARTE IV, INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO, art.16. Criteri generali". Ciò segnatamente in relazione ad aspetti quali il contenimento del consumo di suolo e territorio, la modificazione degli utilizzi produttivi correnti di aree definite "greenfield", la ricerca di soluzioni progettuali sostenibili dal punto di vista dell'armonizzazione e dell'inserimento nel contesto ed anche la necessità del "coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione".

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Gonnosfanadiga", richiedente Gonnosfanadiga Limited, per la seguente motivazione:

- L'area di influenza paesaggistica dell'impianto proposto investe beni sottoposti a tutela dalla parte II e III del Codice dei BB.CC., come meglio specificato nel paragrafo sugli impatti, sui quali incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e detrimento del valore storico-culturale e paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela, con particolare riferimento al mutamento dei quadri paesaggistici sottesi ai punti di visuale panoramica storicamente consolidati e connessi alle emergenze di tipo naturalistico e storico-architettonico >.

CONSIDERATO che a seguito dell'inoltro delle suddette note da parte delle competenti Soprintendenze di settore e dell'ex Direzione Generale per le antichità, l'ex Direzione Generale PBAAC con nota prot. n. 18289 del 21/07/2014 ha comunicato quanto segue alla Società Gonnosfanadiga Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento si informa codesta Società GONNOSFANADIGA Ltd., come d'altronde anticipato nel corso della riunione del 26 giugno u.s. presso la Commissione tecnica di valutazione VIA-VAS, che questa Direzione Generale con nota n. 14055 del 06/06/2014 ha chiesto alle



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

competenti Soprintendenze di settore di trasmettere le proprie valutazioni endoprocedimentali, ovvero di comunicare la necessità di acquisire documentazione integrativa per l'espressione delle stesse valutazioni.

Quanto sopra si è richiesto - dopo un necessario e preliminare approfondimento istruttorio interno conseguente alla mancata presentazione con il progetto della documentazione atta a verificare i possibili impatti sul patrimonio archeologico - a seguito della comunicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-2014-12367 del 29/04/2014, relativa all'esito positivo delle verifiche condotte in qualità di Amministrazione competente per la procedibilità dell'istanza presentata.

Come preannunciato sempre nella suddetta riunione del 26/06/2014, si trasmettono pertanto le seguenti valutazioni endoprocedimentali delle Soprintendenze di settore e il parere, ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i. (art. 6, c. 2, lett. b), della Direzione Generale per le antichità:

- Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano n. 10777 del 17/07/2014;
- Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano n. 5080 del 07/07/2014;
- Direzione Generale per le antichità n. 5532 del 09/07/2014.

Per quanto sopra si chiede a codesta Società GONNOSFANADIGA Ltd. di voler trasmettere le proprie eventuali controdeduzioni a quanto comunicato dagli Uffici periferici e centrali di questo Ministero, ovvero presentare quanto richiesto dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici.

Si evidenzia a codesta Società GONNOSFANADIGA Ltd., che, al fine di produrre la documentazione richiesta ovvero produrre le proprie controdeduzioni, potrà prendere, se lo ritiene opportuno, contatti diretti e preventivi con le competenti Soprintendenze di settore.

Con l'occasione, si ribadisce la richiesta già avanzata per le vie brevi dal RUP di questa Direzione Generale nel corso della suddetta riunione del 26/06/2014 relativamente alla necessità di acquisire copia della nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale n. 9390 dell'11/02/2014 (citata nella Relazione paesaggistica, elaborato n. GN_RELPAESAG001, p. 12), al fine di verificare compiutamente i livelli di tutela paesaggistica gravanti nelle aree di intervento.

Considerato, inoltre, quanto comunicato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Gruppo referente della Commissione tecnica VIA-VAS del MATTM nel corso della riunione del 26/06/2014 in merito all'istruttoria di propria competenza come ancora in corso, si ribadisce che qualora le suddette Amministrazione e Commissione dovessero procedere alla richiesta di documentazione integrativa, quest'ultima dovrà essere consegnata anche a questa Direzione Generale e alle competenti Soprintendenze di settore secondo le modalità stabilite con la Circolare della scrivente n. 6 del 19/03/2010 ("Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale" - resa pubblica sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri"), per la sua valutazione da parte anche di questo Ministero.

Nel merito dell'espressione del parere tecnico istruttorio della scrivente ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i. (art. 7, comma 2, lett. m), si comunica, in ogni caso, che lo stesso potrà essere emesso solo dopo che la documentazione progettuale definitiva dell'opera principale sia stata completata anche con la presentazione di quella relativa all'opera connessa del collegamento elettrico alla rete di trasmissione



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

nazionale, che codesta Società ha previsto di consegnare nel corso del procedimento di cui trattasi (cfr. elaborato n. GN_PPOCRELTECN001, Progetto Preliminare delle opere di connessione alla RTN – Relazione tecnico-descrittiva, p. 5).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che per conto della Società Gonnosfanadiga Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, con nota del 31/07/2014 di 75 pagine, avente ad oggetto, tra l'altro "... *Risposta del Proponente Gonnosfanadiga Ltd. al parere endoprocedimentale della Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici della Sardegna - Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano, PROT. 10777 DEL 17/07/2014, a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Stefano Montinari*" [N.d.R. della Direzione Generale BeAP: la nota in realtà risulta firmata "per IL SOPRINTENDENTE ad interim"], ha trasmesso le proprie valutazioni di controdeduzione al parere reso dall'ex competente Soprintendenza per i beni paesaggistici, architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici con la nota del 17/07/2014 sopra trascritta.

VISTA E VALUTATA la predetta nota, la quale è depositata agli atti dell'ex Direzione Generale PBAAC e non è stata qui integralmente trascritta, stante la particolare complessità della stessa, ove, tra l'altro, il proponente afferma (p. 41 di 75) che "... *In ogni caso l'opera che ci occupa verrà totalmente rimossa fra 30 anni e le sue tracce saranno cancellate totalmente dal terreno che verrà restituito integro ai suoi usi originari ...*".

CONSIDERATO che per conto della Società Gonnosfanadiga Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, con nota del 01/08/2014, avente ad oggetto, tra l'altro "... *Risposta a lettera prot. n. 18289 del 21/07/2014 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee – Servizio IV*", ha trasmesso copia della nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale n. 9390 dell'11/02/2014, già richiesta dall'ex Direzione Generale PBAAC nel corso della riunione del 26/06/2014 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e quindi con la nota della medesima ex Direzione Generale PBAAC prot. n. 18289 del 21/07/2014.

CONSIDERATO che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale con nota prot. n. 9390 dell'11/02/2014 ha comunicato quanto segue alla Società Energogreen Renewables s.r.l., incaricata dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. di sviluppare il progetto di cui trattasi:

< Si riscontra l'istanza pervenuta in data 10.01.2014, e si forniscono le seguenti informazioni sul regime vincolistico pertinente i terreni indicati nel progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico.

Tali terreni, comune censuario di Gonnosfanadiga, risultano distinti in catasto ai Fogli 111, 112, 203, 204, 205, 210, per una superficie complessiva di circa 200 ha.

• Parte di tali terreni, ricadenti nel foglio 111, e specificatamente le particelle 2, 6, 16, 18, 21, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, co. 1, lettera g), del D.lgs. n. 42/2004, in quanto interessati da vegetazione boschiva costituita da parti residuali della foresta planiziaria con sughera, vegetazione che gode di speciale tutela ai sensi della L.R. n. 4/1994, e macchia foreste a contorno.

Inoltre sono variamente presenti esemplari sparsi di quercia da sughero, anche di grandi dimensioni, tali essenze sono tutelate ai sensi della L.R. n. 4/1994, la quale ne regola l'abbattimento e lo [ta] sradicamento delle ceppaie.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

• *Risulta infine vigente nella parte meridionale dell'area interessata dalla progettazione, nel foglio 204, particelle 32, 72, e sempre del foglio 204, la particella 106, il vincolo di cui all'art. 2 del D.Lgs. Lgt. n. n. 475/1945, perché soprassuolo costituito da olivi in produzione.*

Sia i terreni sopra citati che i rimanenti, risultano inseriti in zona E – agricola, dallo strumento urbanistico costituito da un P.d.F., con procedura per la V.A.S. del P.U.C. avviata.

[N.d.R. della Direzione generale BeAP: nota apposta a piè di pagina] *La presente attestazione è rilasciata per quanto di competenza del CFVA, non essendo comprensiva della valutazione sulla sussistenza delle formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione Europea, i terrazzamenti, i paesaggi agricoli e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate >.*

CONSIDERATO che per conto della Società Gonnosfanadiga Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, con nota del 01/08/2014 di 18 pagine, avente ad oggetto, tra l'altro "... *Risposta del Proponente Gonnosfanadiga Ltd. alla lettera prot. n. 5080 del 07/07/2014 della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano, a firma del Soprintendente Dott. Marco Edoardo Minoja*" [N.d.R. della Direzione generale BeAP: la nota in realtà risulta firmata da altro soggetto "per IL SOPRINTENDENTE ad interim per i beni archeologici di Cagliari e Oristano"], ha trasmesso le proprie valutazioni di controdeduzione al parere reso dalla competente ex Soprintendenza per i beni archeologici con la nota del 07/07/2014 sopra trascritta.

VISTA E VALUTATA la predetta nota, la quale è depositata agli atti della Direzione Generale PBAAC e non è stata qui integralmente trascritta, stante la particolare complessità della stessa, ove, tra l'altro, il proponente afferma (p. 7 di 18) che "... *siamo disponibili a far presidiare i lavori di scavo da un archeologico di adeguato livello professionale, eventualmente indicato anche da Voi o preso da una lista di professionisti abilitati dalla Soprintendenza ad effettuare le VPIA ...*".

CONSIDERATO che per conto della Società Gonnosfanadiga Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, con nota del 01/08/2014 di 7 pagine, avente ad oggetto, tra l'altro "... *Risposta a lettera prot. n. 5532 del 09/07/2014 della Direzione Generale per le Antichità*", ha trasmesso le proprie valutazioni di controdeduzione al parere reso dalla Direzione Generale per le antichità con la nota del 09/07/2014 sopra trascritta.

VISTA E VALUTATA la predetta nota, la quale è depositata agli atti della Direzione Generale PBAAC e non è stata qui integralmente trascritta, stante la particolare complessità della stessa, ove, tra l'altro, il proponente afferma (p. 6 di 7) che "... *che ogni sforzo verrà fatto nella fase esecutiva di cantiere, per evitare che vengano inferti danni al nostro patrimonio archeologico. In tal senso consideriamo scontata (anche perché ne abbiamo parlato in altra sede) la presenza costante di un archeologico in possesso di specializzazione o di dottorato di ricerca, nel corso delle future attività di scavo ...*".

PRESO ATTO che per conto della Società GONNOSFANADIGA Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, con nota del 04/08/2014 (pervenuta per email PEC il 04/08/2014 alla Direzione Generale PBAAC) ha presentato volontariamente una "*Dichiarazione autocertificata in merito alla non*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

sottoposizione dell'intervento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA)" come di seguito si trascrive:

< Il sottoscritto Luciano Lussorio Viridis, nato a [omissis] il [omissis], codice fiscale [omissis], in qualità di rappresentante della società "GONNOSFANADIGA LTD", P.IVA 01423870912, con domicilio fiscale in Corso Umberto I, 226 Macomer (NU), come previsto al punto 1 della circolare n. 10 del 15-06-2012 della Direzione Generale per le Antichità - Ministero per i beni e le attività culturali, DICHIARA che il progetto IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DELLA POTENZA LORDA DI 55 mWe DENOMINATO "GONNOSFANADIGA" ED OPERE CONNESSE non ricade in nessuna delle condizioni specificate nella tabella "Ambito di applicazione degli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Allegato 2", allegata alla presente. Firma. Allegati: 1. Tabella "Ambito di applicazione degli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Allegato 2"; 2. copia documento di identità del rappresentante >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Direzione Generale Difesa Ambiente con nota dell'08/08/2014, prot. n. 17376 (pervenuta il 14/18/2014 e resa pubblica dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 16/09/2014 nel proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alle V.I.A.) ha trasmesso "... le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti e integrazioni. Tali osservazioni, in parte evidenziate nel corso dell'incontro tecnico tenutosi in data 26 giugno 2014, sono riferite agli aspetti programmatici, progettuali e ambientali dell'intervento proposto, tengono conto dei pareri espressi nell'ambito dell'istruttoria di competenza, da parte degli Enti coinvolti, che vengono integralmente allegati alla presente, e sono precedute dall'analisi di alcuni nodi problematici e critici che l'istruttoria ha messo in evidenza e che lo Scrivente ritiene difficilmente superabili. Infatti, oltre che una generale carenza della documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di VIA, sono stati rilevati alcuni aspetti critici che difficilmente potranno essere superati da approfondimenti e documentazione integrativa ...".

VISTO E VALUTATO quanto osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna nella nota dell'08/08/2014 sopra citata, con particolare riferimento alle diverse e sostanziali carenze progettuali riscontrate, tra le quali la mancata integrazione dello Studio di Impatto Ambientale per la parte relativa alla Valutazione di Incidenza, in quanto le strutture connesse di collegamento alla rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica sono risultate interessare la ZPS "Campidano centrale" (codice ITB043054) e, ancora, per quanto riferito al "Quadro di riferimento programmatico" e quindi al Piano paesaggistico regionale e anche alla mancata considerazione di quanto previsto e prescritto dagli articoli 28 e 29 delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale per le zone ricadenti nelle "aree ad utilizzazione agroforestale" del relativo Assetto ambientale.

CONSIDERATO che l'ex Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con nota prot. n. 6575 del 15/09/2014 ha comunicato, anche direttamente alla Società Gonnosfanadiga Ltd., le proprie valutazioni in merito a quanto controdedotto dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. con la nota del 01/08/2014 sopra citata, come di seguito si trascrive:

< In riferimento alla nota della Gonnosfanadiga Ltd. assunta agli atti il 05.08.2014 prot. n. 5839 si precisa quanto segue:

Punto 1. Nello "Studio di Impatto Ambientale - Volume 3: Quadro di riferimento Ambientale" (Codice GN_QAMB001) cap. 1.3.5.1.1, p. 163 è riportato, a firma del gruppo di lavoro in cui non risulta presente un



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

archeologo: "Analizzando la cartografia dell'assetto storico culturale del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), si evince che nell'area non sono presenti elementi appartenenti a questo tematismo.

Non sono presenti beni archeologici, architettonici, né tantomeno beni paesaggistici di valenza storico-culturale.

Si rimanda anche a quanto riportato nel Quadro di Riferimento Programmatico".

Tale inserimento a firma di tecnici non titolati risulta non costituire un elaborato che risponda alle caratteristiche già discusse in merito alla pratica relativa ad analogo impianto, come da nostre note n. 1669 del 11.03.2014; n. 2993 del 29.04.2014; n. 4584 del 19.06.2014; n. 4759 del 25.06.2014; n. 4760 del 25.06.2014; 6310 del 03.09.2014.

Si rammenta che l'area vasta in cui si inserisce l'impianto, ivi compreso il tracciato del cavidotto e la cabina di connessione alla RTN, ricade nei pressi di alcuni beni tutelati con apposito D.M., altri per i quali è stato avviato il procedimento di dichiarazione, altri per i quali sono in corso le necessarie ricerche. Nello specifico, risultano presenti sul territorio, sebbene non interessati dai lavori di movimento terra:

- Guspini, Nuraghe Bruncu s'Orcu, D.M. 19.06.1998
- Guspini, Menhir Perdas Longas, D.M. 09.10.1999
- Gonnosfanadiga, Tempio a Megaron in loc. Spadula, D.D.R. 92 del 08.07.2014

Risultano essere stati acquisiti dall'ex Comunità Montana e oggi nelle disponibilità della Provincia del Medio Campidano, e quindi sottoposti alle tutele previste dall'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.:

- Guspini, Nuraghe Terra 'e Frucca, con relativa terma romana e probabile mansio.
- Guspini, Nuraghe Urradili.
- Guspini, Nuraghe Saurecci.

È di proprietà del Comune di Guspini, e quindi sottoposto alle tutele previste dall'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.:

- Guspini, Fontana Sa Mitza de s'Abiu, in corso le procedure di reperimento dei dati per la procedura di verifica dell'interesse archeologico

Sono state avviati i procedimenti di Verifica dell'Interesse Archeologico per i seguenti beni, già tutelati dall'art. 12 del D.Lgs. 42/2004:

- Guspini, Nuraghe Mudegu o Arosu.
- Guspini, Pozzo nuragico Sa Mitza de Nieddinu

È stato avviato il procedimento di dichiarazione di Importante Interesse Archeologico per il seguente bene:

- Guspini, Nuraghe Melas

Si evidenzia, inoltre, che il tracciato della moderna SS 126 in molti punti ricalca analogo tracciato antico, come sottolinea anche la presenza di pozzi e abbeveratoi nei suoi pressi; tale tracciato è noto anche dalla Tabula Peutingeriana e dagli studi moderni ad essa riferiti (ad esempio, per facilità di reperimento: A. Mastino, Storia della Sardegna antica, Il Maestrale 2005).

Si coglie l'occasione per ribadire la necessità di una relazione archeologica che preveda lo spoglio dell'archivio di questa Soprintendenza, sempre messo a disposizione di chiunque ne faccia motivata richiesta, che comprenda i provvedimenti di tutela adottati o in itinere; uno spoglio bibliografico esauriente; la ricognizione archeologica (survey) delle aree interessate dalle opere in progetto.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Si rammenta che i Beni Archeologici oltre all'impatto diretto per la realizzazione delle strutture previste, devono essere presi in considerazione nello SIA anche per le loro valenze paesaggistiche (cfr. articolo 142, comma 1, lett. m del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), come esposto dalla circolare 28/2011 della DGPBAAC (resa disponibile al pubblico dalla medesima Direzione Generale nel proprio sito istituzionale: www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri").

Si prende atto che la Società si impegna in una fase diversa dalla VIA e quindi solo in corso d'opera, a far "presidiare i lavori di scavo da un archeologo di adeguato livello professionale, eventualmente indicato anche da Voi o preso da una lista di professionisti abilitati dalla Soprintendenza ad effettuare la VPIA".

Si evidenzia che tale modalità operativa non garantisce in primis codesto stesso proponente, da tutti quei rischi, compresi quindi anche quelli che possano essere evitati attraverso una diligente attenzione per gli aspetti oggetto della presente nota fin da tale fase di VIA, rimandando ogni considerazione in merito a quella operativa di cantiere, ove, per esperienza, ogni ritardo cagionato da ritrovamenti non potrà pertanto essere che imputato alla preliminare scelta operata da codesta stessa società.

Si ritiene opportuno sottolineare nuovamente che la scelta di un archeologo come supporto alla progettazione, sia come redattore della relazione archeologica oggetto della procedura di VIA di cui trattasi e quindi nei termini più volte indicati alla stessa Società, o, in futuro, coinvolto nei lavori di movimento terra, sarà ad esclusiva discrezione dal Proponente e non può essere oggetto di alcuna segnalazione a cura di questa Soprintendenza, che si riserva esclusivamente di verificarne il possesso di un adeguato titolo di studio in rapporto all'incarico assegnato.

Punto 2.

Si sottolinea quanto segue:

- Il procedimento in corso è regolato dal D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e non dal D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
- Gli approfondimenti di settore richiesti da questa Soprintendenza devono essere considerati quali il metodo più rispondente ad accogliere le "Ragioni di urgenza" più volte avanzate e quindi a garantire, nello spirito di leale collaborazione, la maggiore sicurezza di successo al progetto proposto.

Si conferma ricezione della comunicazione del 04/08/2014 (pag. 1 di 2), assunta al prot. con n. 5829 del 05.08.2014.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito >.

CONSIDERATO che l'ex Direzione Generale PBAAC con nota prot. n. 27295 del 03/11/2014 ha chiesto, come già effettuato il 16/10/2014 a mezzo email, all'ex Direzione Generale per le antichità l'espressione del relativo parere ai sensi del DPR 233/2007, art. 6, come di seguito si trascrive:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente n. 23435 del 24/09/2014, visto quanto stabilito dal DPR 233/2007 s.m.i., articoli 6 e 7, si trasmette nuovamente in allegato il parere reso nel merito dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con nota n. 6575 del 15/09/2014.

Per quanto sopra si chiede, come già anticipato per le vie brevi, a codesta Direzione Generale di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito di quanto comunicato dalla competente Soprintendenza con la nota sopra citata.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Alla stessa Direzione Generale si precisa che, qualora lo ritenesse opportuno, potrà visionare la documentazione cartacea del progetto in argomento depositata dal proponente in unica copia presso questa Direzione Generale, prendendo gli opportuni contatti preventivi con il funzionario responsabile del procedimento.

Si rimane in attesa di un gentile riscontro sottolineandone nel contempo l'urgenza >.

CONSIDERATO che l'ex Direzione Generale per le antichità con nota prot. n. 8960 del 24/11/2014 ha comunicato le proprie valutazioni di competenza ai sensi del DPR 233/2007, art. 6, come di seguito si trascrive:

< Si fa seguito alla nota n. 27295 del 3 novembre 2014 con la quale codesta Direzione Generale ha chiesto a questa Direzione Generale per le Antichità di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito di quanto comunicato con lettera n. 6575 del 15 settembre 2014 dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano replicando alle controdeduzioni la società Gonnosfanadiga Ltd ha presentato anche a questo Ufficio con lettera del 1 agosto 2014 e assunta agli atti con prot. 6250 del 5 agosto 2014, al parere formulato dalla Soprintendenza stessa circa il progetto in oggetto.

Nel confermare quanto già espresso nella precedente nota di valutazione n. 5532 del 9 luglio 2014 questa Direzione Generale per le Antichità ribadisce, richiamando anche quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 art. 22 c. 3 lett. c) che tra i contenuti essenziali dello Studio di Impatto Ambientale devono figurare i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio. Gli approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza consistono nell'esecuzione, oltre che dello spoglio di archivio, di una campagna di ricognizione sul campo da condurre secondo le indicazioni dell'Ufficio medesimo in periodo vegetativo consono e in situazione metereologica favorevole. Tale attività, dal carattere speditivo, non può essere eseguita nelle fasi successive della progettazione in quanto è condizionante e preliminare alla progettazione stessa.

Data la dimensione e la natura dell'intervento, vanno considerati oltre alla densità di ritrovamenti nelle immediate vicinanze, la presenza, come dichiarato dal detto Ufficio competente per territorio, di beni tutelati con apposito D.M. e la sussistenza di numerosi procedimenti di dichiarazione di interesse in corso. Considerato infatti il potenziale impatto visivo dell'impianto in progetto sul paesaggio, si evidenzia la necessità di doverne valutare gli effetti, nell'ottica di una possibile interferenza, in una proiezione spaziale più ampia, sulla percezione delle già individuate zone di interesse archeologico, da considerare nello stesso S.I.A. per le loro valenze paesaggistiche, ai sensi dell'art 142 co.1 lett. m del D.Lgs. 42/2004 >.

CONSIDERATO che l'ex Direzione Generale PBAAC con nota prot. n. 23435 del 24/09/2014 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente n. 18289 del 21/07/2014, si informa codesta Società GONNOSFANADIGA Ltd. che questa Direzione Generale ha preso atto delle controdeduzioni prodotte con le seguenti note: 1. nota del 31/07/2014 (pag. 1 di 75); 2. nota del 01/08/2014 (pag. 1 di 2); 3. nota del 01/08/2014 (pag. 1 di 18); 4. nota del 04/08/2014 (pag. 1 di 2).

Inoltre, si conferma alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio SAVI la ricezione da parte di questa Direzione Generale della nota n. 17376 dell'08/08/2014 (pervenuta il 14/08/2014) con la quale sono state trasmesse le relative osservazioni al progetto di cui trattasi.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Con l'occasione e per completezza degli atti, si trasmette in allegato alla presente alle Soprintendenze in indirizzo una copia della suddetta nota, evidenziando che la medesima è stata pubblicata il 16/09/2014 sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per quanto sopra e considerato che alla data della presente sono pervenute alla scrivente le sole ulteriori osservazioni da parte della competente Soprintendenza per i beni archeologici (nota prot. n. 6575 del 15/09/2014, allegata alla presente) a quanto controdedotto dalla Società Gonnosfanadiga Ltd., si chiede a codesta Soprintendenza BAPSAE per le province di Cagliari e Oristano di voler confermare, anche in caso positivo, di non ritenere di dover aggiungere ulteriori osservazioni rispetto al parere endoprocedimentale già reso e che pertanto lo stesso, allo stato attuale della procedura, si deve intendere confermato.

Alla Società Gonnosfanadiga Ltd. si conferma quanto espresso con la nota n. 18289 del 21/07/2014 in merito alla presentazione a questo Ministero della ivi citata documentazione progettuale quale atto propedeutico all'espressione del parere tecnico istruttorio della scrivente.

Ugualmente, si conferma quanto espresso in merito alla necessità che a questo Ministero sia prodotta tutta la documentazione integrativa che si riterrà di produrre a riscontro delle osservazioni sopra citate della Regione Autonoma della Sardegna, come anche delle richieste preannunciate della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che il 03/10/2014 si è tenuta una riunione tra l'ex Direzione Generale PBAAC e l'ex Direzione Generale per le antichità al fine di approfondire le risultanze dell'istruttoria condotta sul progetto di cui trattasi fino alla data della medesima riunione, con particolare attenzione agli aspetti di verifica degli impatti sul patrimonio culturale archeologico.

CONSIDERATO che l'ex Direzione Generale PBAAC con nota prot. n. 25835 del 17/10/2014 (avente ad oggetto "Richiesta documentazione integrativa per il MATTM e Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna. Richiesta aggiornamento sullo stato della procedura") ha comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

< In riferimento al progetto in argomento, questo Ministero risulta aver completato, per quanto di competenza e allo stato della documentazione progettuale e del S.I.A. agli atti, la propria istruttoria individuando alcuni fondamentali riferimenti per l'espressione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione Generale per il suo inoltro all'On. Ministro per le relative successive determinazioni così come avvenuto per un altro analogo procedimento.

Tuttavia, per procedere al suddetto inoltro si ritiene di dover preliminarmente conoscere le determinazioni assunte da codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla preannunciata richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, esposta nel corso della riunione del 26/06/2014 presso la medesima, al fine di consentire alla scrivente, attraverso l'esame di quanto di conseguenza prodotto dal proponente, la conseguente collaborazione all'attività istruttoria di codesto Ministero come prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 7, comma 5).

Ugualmente, non risulta nota alla scrivente l'avvenuta trasmissione e richiesta di controdeduzioni alla Società Gonnosfanadiga Ltd. per le sostanziali e pertinenti osservazioni formulate dalla Regione



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Autonoma della Sardegna con la nota n. 17376 dell'08/08/2014, benché quest'ultima risulti pubblicata nel sito istituzionale di codesto Ministero dal 16/09/2014.

Si evidenzia, in ogni caso, che per il procedimento di cui trattasi il proponente deve ancora completare la documentazione progettuale presentata in occasione dell'istanza con quella relativa all'opera connessa del collegamento elettrico alla rete di trasmissione nazionale (la cui presentazione è stata prevista dal medesimo proponente nel corso del procedimento di cui trattasi – cfr. elaborato n. GN_PPOCRELTECN001, Progetto Preliminare delle opere di connessione alla RTN – Relazione tecnico-descrittiva, p. 5). Come ulteriore aggiornamento in merito, si è appreso dal proponente con la nota del 31/07/2014 (p. 57 di 75) che il "... percorso dell'elettrodotto è definitivo ...", come anche e apparentemente in modo contraddittorio, che per "... la collocazione definitiva della sottostazione di trasformazione ... sono già stati attivati contatti formali con Terna, al fine della convocazione di un tavolo tecnico in cui effettuare la scelta finale ...".

Per quanto sopra e considerato che questo Ministero non può procedere a concludere la propria istruttoria se non a seguito della presentazione da parte della Società Gonnosfanadiga Ltd. della documentazione integrativa sopra citata come anche di quella eventualmente richiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, si chiede a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler, con tutta l'urgenza del caso, comunicare alla scrivente e al proponente le proprie determinazioni in merito alla preannunciata richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione di cui sopra e quindi sulle Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna, consentendo di conseguenza la conclusione del procedimento in essere.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in data 30/10/2014 ha effettuato con il proponente una riunione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare senza convocare l'ex Direzione Generale PBAAC, la quale ne è stata informata, per le vie brevi, solo nel momento in cui la stessa riunione è iniziata.

CONSIDERATO che la richiesta di partecipazione alla suddetta riunione, formulata per le vie brevi in pari data dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali, non ha potuto aver seguito in quanto il funzionario responsabile dell'istruttoria era contemporaneamente impegnato in sede di Conferenza di Servizi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di delegato dell'ex Direttore Generale PBAAC.

CONSIDERATO che l'ex Direzione Generale PBAAC con nota prot. n. 27294 del 03/11/2014 ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e alla Società Gonnosfanadiga Ltd. quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e a seguito di quanto occorso il 30 ottobre u.s. in merito ad una riunione svolta presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS per un altro analogo procedimento, per questa Direzione Generale PBAAC ricorre la necessità di chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a codesta Commissione tecnica se effettivamente nella suddetta medesima data sia stata tenuta una riunione anche con la Società proponente GONNOSFANADIGA Ltd. e alla quale questa Direzione Generale non è stata convocata.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Se quanto sopra fosse effettivamente avvenuto, si deve chiedere a codesto Ministero e alla Commissione tecnica di voler informare, con tutta l'urgenza del caso, la scrivente Direzione Generale di quanto discusso/deciso/concordato con il proponente durante la suddetta riunione, anche in merito ai termini del proseguo del relativo procedimento di VIA.

Infatti, onde pervenire alla conclusione del procedimento di cui trattasi e quindi consentire la necessaria relativa collaborazione all'attività istruttoria da parte di questo Ministero, risulta ancora necessario acquisire da codesto Ministero la richiesta di documentazione integrativa, già preannunciata il 26/06/2014 dalla suddetta Commissione tecnica.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che il Referente del Gruppo Istruttore della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con email del 06/11/2014 ha trasmesso all'ex Direzione Generale PBAAC alcune preliminari informazioni in merito a quanto occorso durante la riunione del 30/10/2014 sopra citata e quindi, a seguito di richiesta formulata dalla suddetta ex Direzione Generale con identico mezzo, indicazioni in merito ai tempi e modalità per la conclusione del procedimento di cui trattasi, preannunciando comunque una risposta ufficiale in merito della medesima Commissione tecnica.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2014-36475 del 07/11/2014, nell'inoltrare nuovamente la nota prot. n. 27294 del 03/11/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC, ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS di “... fornire al detto Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo elementi informativi in merito agli esiti di tale riunione ...”, riferendosi per quest'ultima a quella tenuta dalla medesima Commissione tecnica il 30/10/2014 con il proponente. Inoltre, con la medesima nota, il suddetto Ministero ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS “... di indicare al detto Ministero i tempi necessari per le richieste di eventuali integrazioni sul progetto “Gonosfanadiga”.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-38208 del 19/11/2014 ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento ai procedimenti in epigrafe, facendo seguito alla richiesta di codesto Ministero di cui alle note prot. 27136 del 31/10/2014 e prot. 27294 del 03/11/2014, si trasmettono le informazioni, fornite con nota prot. DVA-2014-0037700 del 14/11/2014 [...] dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, relative allo svolgimento della riunione del giorno 30/10/2014 tenuta dalla Commissione medesima con il proponente dei progetti di cui trattasi >.

CONSIDERATO che con nota prot. n. CTVA-2014-3917 del 13/11/2014, allegata alla suddetta nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA-2014-38208 del 19/11/2014, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha comunicato quanto segue:

< Con la nota prot. DVA-2014-36475 del 7.11.2014, la Direzione per le Valutazioni Ambientali ha sottoposto all'attenzione della Commissione VIA, le note del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. 27136 del 31.10.2014 e prot. 27294 del 03.11.2014, acquisite rispettivamente con prot. DVA-2014-0035911 del 04.11.2014 e prot. DVA-2014-0035913 del 04.11.2014, relative alla richiesta di informazioni in merito alle riunioni tenutesi da codesta Commissione con i proponenti dei progetti in epigrafe il giorno 30/10/2014.

Evidenziando che le riunioni dei due procedimenti si sono svolte congiuntamente in quanto si tratta



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

di opere simili che insistono sullo stesso territorio (Regione Sardegna) e che presentano delle problematiche analoghe, si trasmette un breve resoconto:

"Nel corso della suddetta riunione si è parlato inizialmente del progetto di Flumini Mannu per il quale è stata inviata al proponente nota di richiesta integrazioni e sono stati affrontati principalmente aspetti legati alle modalità di risposta alle integrazioni richieste.

Alla riunione era presente anche il rappresentante regionale ed è stata evidenziata l'importanza di una risposta da parte del proponente anche alle richieste formulate dalla Regione Sardegna e allegate integralmente alla richiesta di integrazioni del MATTM.

Il Direttore Mariano Grillo, presente anch'esso alla riunione, ha manifestato la disponibilità da parte del Ministero ad interlocuzione con il Proponente al fine di facilitare la predisposizione della documentazione integrativa.

Il Proponente ha confermato che rispetterà i tempi previsti per la consegna della documentazione integrativa e gli è stato anticipato che, in considerazione della natura sostanziale della documentazione integrativa richiesta, sarà necessario che provveda a nuova pubblicazione.

Si è chiarito al Proponente che scaduti i 60 gg. considerato che ci saranno numerose osservazioni, l'emissione del parere potrà avvenire solo successivamente all'invio delle controdeduzioni delle stesse da parte del Proponente.

Per quanto concerne la convocazione di nuove riunioni, nel corso dell'incontro si è convenuto che sarà convocata una nuova riunione non appena il Proponente avrà completato la predisposizione delle integrazioni e a seguire è stato previsto un sopralluogo entro il mese di gennaio 2015.

Per finire si è discusso in merito al progetto di Gonnosfanadiga, evidenziando che si procederà alla richiesta di integrazioni, che sarà nei contenuti simile a quella di Flumini Mannu e quindi riceverà le osservazioni della Regione.

La consegna della documentazione integrativa dovrà essere oggetto di nuovi avvisi al pubblico e pertanto il procedimento seguirà lo stesso iter istruttorio ipotizzato per il progetto di Flumini Mannu".

Allegati: Nota prot. DVA-2014-36475 del 7.11.2014 >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 26628 del 04/12/2014, nel riferire della mancata convocazione della medesima alla riunione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del 30/10/2014, ha chiesto a quest'ultima di conoscere se durante la stessa si è discusso anche del progetto di cui trattasi, come anche di essere informata su quanto "... discusso/deciso/concordato con la Proponente nel corso della suddetta riunione ...".

CONSIDERATO che con nota prot. n. CTVA-2014-4210 del 05/12/2014 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha riscontrato la richiesta di informazioni della Regione Autonoma della Sardegna in merito alla riunione del 30/10/2014 di cui sopra, comunicando alla medesima gli stessi elementi già contenuti nella nota prot. n. CTVA-2014-3917 del 13/11/2014 sopra trascritta.

CONSIDERATO che l'ex Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano con nota prot. n. 16749 del 04/11/2014 ha riscontrato, anche direttamente alla Società Gonnosfanadiga Ltd., quanto da quest'ultima controdedotto con la nota del 31/07/2014 sopra citata:



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

< In riferimento al progetto in argomento, considerata la nota trasmessa in data 31/07/2014 dalla società proponente Energogreen Renewables per conto della Gonnosfanadiga Ltd ed assunta al protocollo della Scrivente con il n. 12696 del 20/08/2014, recante le osservazioni al parere endoprocedimentale emesso dalla Scrivente con nota n. prot. 10777 del 17/07/2014, in ottemperanza agli obblighi di legge sulla partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti coinvolti, vista anche la recente nota di codesta Direzione Generale n. prot. 23435 del 24/09/2014, assunta al prot. della Scrivente con il n. 15889 del 20/10/2014 si argomenta puntualmente quanto segue.

Punto 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO (pagg. 2-4)

Relativamente alle osservazioni della ditta proponente circa il fatto che la Scrivente nel proprio parere endoprocedimentale avrebbe erroneamente ed arbitrariamente assimilato l'intervento di realizzazione della centrale solare termodinamica in argomento alle opere normate dall'art. 152 del D.Lgs. 42/2004, considerandolo quindi soggetto a particolari prescrizioni, si ritiene che le stesse non siano condivisibili. Appare di tutta evidenza, infatti, che l'impianto proposto è caratterizzato da azioni di scavo e modificazione permanente del suolo (realizzazione strade, interrimento condutture cavidotti elettrici) con interessamento di ampie superfici e che quindi sia più che motivata l'applicazione dell'articolo citato e quindi dell'esame ad ampio raggio ad esso sotteso.

Pare inoltre arbitrario il ritenere, da parte della ditta proponente, che tutte le considerazioni di cui ai punti 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d, 1.1.e della precedente nota della Scrivente n. prot. 10777 del 17/07/2014 siano prive di fondamento o comunque costituiscano errato presupposto per la stesura del parere endoprocedimentale che, peraltro, è reso all'interno del procedimento di V.I.A., procedimento nel quale la Scrivente è tenuta ad esprimere valutazioni che necessariamente hanno un carattere ampio ed esteso in merito all'influenza ed alle ricadute che il previsto progetto potrebbe avere sui beni tutelati dal D. Lgs. 42/2004.

Quand'anche si fosse trattato di una errata ed arbitraria assimilazione appare di tutta evidenza che la procedura di V.I.A. già di per sé prevede una serie di valutazioni la cui ampiezza è stata recentemente confermata anche dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, N. 1674 del 29/01/2013, certamente già nota alla ditta richiedente ed a codesta Direzione.

Si ritiene pertanto che le osservazioni della ditta proponente non siano accoglibili in quanto risulta evidente che l'ampiezza del contesto paesaggistico di riferimento e l'analisi dei relativi impatti derivanti dalla realizzazione del nuovo impianto siano più che motivati nell'ambito di un complesso procedimento di V.I.A.

Punto 1.1 BENI PAESAGGISTICI (pagg. 4-26)

Per quanto riguarda le successive osservazioni comunque avanzate dalla ditta "per mero rispetto istituzionale" ed in particolare circa il punto 1.1.b, ovvero sulla consistenza e la tipologia delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 nella zona prevista per l'impianto, si osserva quanto segue. Relativamente alle aree coperte da superficie boscata di cui all'art. 142 comma 1 lett. g) ed in particolare le aree interessate da sugherete nella porzione di cui al Foglio catastale 111 del F. NCT di Gonnosfanadiga, si prende atto delle ulteriori precisazioni fornite dalla ditta proponente circa la reale estensione dell'area boscata (ovvero limitate porzioni delle particelle 2, 6, 16, 18, 21). Mentre pare non rilevante il riferimento alla ortofoto del 1954 avanzato dalla ditta, in quanto teso unicamente a dimostrare il formarsi in tempi



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

recenti ed in modo spontaneo della sughereta, non si può escludere il valore comunque riconosciuto alla sughereta medesima da parte degli stessi richiedenti, tanto che nella relazione agronomica acclusa all'istanza si propone da un lato l'abbattimento delle piante per malattia e dall'altro la sostituzione delle stesse con altre giovani e sane. A questo proposito, valutata nel dettaglio la relazione agronomica che illustra lo stato di grave sofferenza nel quale versa la sughereta e tenuto conto della disponibilità da parte della ditta proponente ad impiantare una nuova sughereta nelle aree limitrofe all'impianto, si pensa di poter ritenere ammissibile la sostituzione della sughereta malata con altra sana, fermo restando che le valutazioni circa il riconoscimento e le modalità di mantenimento della sughereta sono normate dal D. Lgs. 227 del 18 maggio 2001.

Relativamente alle aree di cui all'art. 142 comma 1 lett. c) torrenti e corsi d'acqua cartografati dal PPR (in particolare il Rigagnolo Pauli, la cui fascia dei 150 m di rispetto ricade in parte nell'area di intervento), nonché quelle di cui all'art. 142 comma 1 lettera b) ossia territori contermini ai laghi cartografati dal PPR (Laghetto la cui fascia dei 300 m di rispetto ricade in parte nell'area di intervento), si ritengono le osservazioni della ditta proponente non pertinenti in quanto fanno riferimento alla revisione del PPR del 2013 attualmente non vigente che avrebbe escluso tali aree dal regime di tutela. Si conferma che l'inserimento dell'impianto in progetto, realizzato con materiali fortemente difformi rispetto al contesto e secondo una scala dimensionale decisamente ampia rappresenterebbe una radicale trasformazione dell'ambito in questione i cui valori riconosciuti dal vincolo paesaggistico oggi risultano permanere.

Il riferimento alle "eventuali aree di interesse archeologico che dovessero derivare dall'istruttoria della Soprintendenza per i Beni Archeologici" - e quindi ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. m) - deve essere inteso come mero richiamo e sulle stesse, infatti, la Scrivente non ha espresso alcuna valutazione di sorta. Si rimanda, in tal senso, al recente parere espresso dalla consorella Soprintendenza Archeologica con nota n. prot. 6575 del 15/09/2014, già inoltrata alla ditta proponente ed a codesta Direzione Generale che ne ha trasmesso copia alla Scrivente con la nota n. prot. 23435 del 24/09/2014 sopra citata.

Per quanto riguarda le osservazioni circa i punti 1.1.c e 1.1.d, ovvero sull'indicazione degli strumenti di pianificazione vigenti e sulle norme delle NTA del Piano Paesaggistico, si osserva quanto segue.

Ritenuta comunque superata, per quanto sopra esposto, l'affermazione della ditta proponente circa il fatto che il Rio Pauli sarebbe "un fiumiciattolo scomparso non essendo più citato nella revisione del PPR del 2013 in virtù della assoluta irrilevanza paesaggistica e della modestissima portata idrica" e ferma restando la presenza del laghetto, ci si sofferma ora sulle valutazioni che la ditta propone per argomentare e sostenere la possibilità di inserire impianti alimentati da energie rinnovabili anche in tali aree. Si premette sin d'ora che non si può non convenire sul fatto che l'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. preveda la possibilità di inserimento di impianti produttivi per le energie alternative su suoli agricoli e si ritiene utile riportarne integralmente il testo: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX. 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Appare di tutta evidenza, tuttavia, che si tratta di una "possibilità" e non di una prescrizione, quand'anche venisse dimostrata l'indifferibilità e l'urgenza di tali opere unite al concetto di pubblica utilità che pure la ditta proponente vuole sostenere con le sue osservazioni. Nella valutazione complessiva, infatti, la Scrivente non può non tenere in adeguata considerazione non solo le più generali valutazioni di tutela paesaggistica e del patrimonio culturale, ma anche le disposizioni ed indirizzi che comunque prevedono la conservazione dei terreni agricoli di pregio, i cosiddetti "green field" e di conseguenza la localizzazione preferibile nei "brown field" dei nuovi impianti.

Per quanto riguarda le osservazioni circa il punto 1.1.e, ovvero sia indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico di altri beni tutelati dai piani paesaggistici, si osserva quanto segue.

Si prende atto delle precisazioni fornite dalla ditta proponente circa le interazioni visuali tra il progettato impianto e la presenza in comune di Guspini del D.M. ex L. 1497/39 del 10/12/1971 a tutela dell'area denominata ZONA SITA NEL COMUNE DI GUSPINI CON PIANTAGIONI DI PIOPPI E DI EUCALIPTUS E PRESENZA DI FORMAZIONI VULCANICO BASALTICHE CON UNA TIPICA FRATTURAZIONE COLONNARE PERFETTA, meglio nota come area dei "Basalti Colonnari".

Si ritiene di poter accogliere le osservazioni circa la non interazione visuale tra il bene tutelato citato dalla Scrivente e l'impianto proposto in quanto il bene oggetto di tutela risulta totalmente intercluso nel comune di Guspini e la prevista realizzazione dell'impianto non sembrerebbe ledere le caratteristiche di interesse paesaggistico tutelate dal provvedimento di tutela.

Punto 1.2 BENI ARCHITETTONICI (pagg. 26-31)

Per quanto riguarda le osservazioni circa i punti 1.2.a e 1.2.b, ossia l'assenza di immobili già sottoposti a tutela ai sensi della parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 o di immobili soggetti alla verifica di cui all'art. 12 del medesimo D. Lgs. 42/2004 nell'area interessata dall'impianto, non si può che confermare quanto a suo tempo sostenuto. Relativamente ai beni architettonici presenti nell'area vasta che interessa i comuni di Gonnosfanadiga, Guspini, Sanluri e Sardara, si prende atto della tavola illustrativa prodotta dalla società, con particolare riferimento ai beni siti nei centri storici di Gonnosfanadiga, Guspini e in agro di Sanluri e si ritiene che le previste opere generino impatti ed interferenze con i beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice che risultano effettivamente trascurabili. Relativamente agli impatti ed alle eventuali interazioni con il Castello ed il Borgo di Monreale in comune di Sardara si argomenterà più oltre. Per quanto riguarda le osservazioni circa il punto 1.2.c, ossia la presenza di eventuali beni archeologici generanti un perimetro di tutela paesaggistica specifica, si prende atto delle precisazioni circa le distanze minime tra il progettato impianto e detti beni ma si rimanda comunque alle valutazioni della consorella Soprintendenza per i beni archeologici.

Punto 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO (pagg. 32-60)

La società proponente ha ritenuto necessario proporre in premessa un lungo e dettagliato excursus circa l'esatto significato del termine paesaggio, con dovizia di citazioni di fonti linguistiche e giurisprudenziali, sul quale non si ritiene di dover intervenire se non precisando che le valutazioni espresse dalla Soprintendenza in materia di tutela del Paesaggio discendono dalla definizione stessa che di Paesaggio è data nel Codice e che per comodità di riferimento si riporta di seguito.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art. 131 enuncia: "1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che ne costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. [...] 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. [...] 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio, di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi paesaggi integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità."

Tanto l'art. 131 del Codice quanto la nota definizione che la Convenzione Europea dà del Paesaggio ("Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.") tendono a mettere in risalto il ruolo della percezione del bene "paesaggio" da parte di chi vi abita o vi lavora o lo trasforma, certamente in modo dinamico e con caratteristiche differenti a seconda delle varie fasi storiche. D'altronde la stessa definizione data nel Dizionario della lingua italiana "Una porzione di territorio come appare a chi la guarda" e riportata proprio dalla società Energogreen Renewables per conto della Gonnosfanadiga Ltd non contraddice, anzi rafforza tale ipotesi. Il Paesaggio, quindi, così come lo si è inteso non può essere considerato come un valore solo estetico in senso stretto né lo si considera imm modificabile proprio perché frutto - anche - dell'azione modificativa dell'uomo. Il Codice lo ritiene meritevole di tutela e valorizzazione senza voler sottovalutare l'apporto e le interrelazioni tra l'azione umana e le componenti naturali. Va da sé, tuttavia, che l'azione umana di modificazione del paesaggio che, si conviene con la ditta proponente, deve comunque essere intesa in senso dinamico, non può generare degli effetti che portino ad un depauperamento delle caratteristiche esistenti in base a delle logiche che sembrano più di tipo utilitaristico o comunque legate a rilevanti interessi economici più che dalla ricerca da parte dell'essere umano "di trarre da esso (ambiente) le risorse per migliorare la propria condizione di vita ed il proprio benessere materiale", così come sostenuto dalla ditta proponente.

Per quanto riguarda le numerose sentenze della Corte Costituzionale che la società elenca circa la "primarietà" - o meno - del paesaggio rispetto agli altri valori costituzionalmente tutelati, si ritiene che non attenga alla Scrivente il compito di valutare se la tutela dei beni culturali e paesaggistici, ovvero ciò che costituisce la propria attività istituzionale, debba essere prioritaria rispetto ad un sistema di valori e di interessi ben più complesso e comunque di tipo interdisciplinare. La Soprintendenza ha espresso il proprio parere nell'ambito del procedimento di VIA, che non è di propria competenza, ed è pertanto in quella sede che verranno analizzate e confrontate tutte le valutazioni che afferiscono anche ad altre esigenze (ambientali, sanitarie, economiche, ecc.) prima di approvare - o meno - il progetto proposto.

Punto 2.1

Circa il fatto che l'impianto da realizzarsi sarebbe caratterizzato da tonalità scure (grigio ferro, con striature verde scuro e marrone... omissis ... compatibile con il colore della vegetazione) e che quindi lo stesso non avrebbe caratteristiche riflettenti, pur prendendo atto delle precisazioni della ditta proponente, non sembra alla Scrivente che ciò basti a dimostrare un miglior inserimento nel contesto in esame di un



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

impianto di così ampia estensione, ribadendo che si attuerà un significativo mutamento nella percezione del paesaggio agricolo della piana in ragione dell'inserimento di un elemento tecnologicamente avulso e non mitigabile.

Il fatto poi che l'accessibilità al punto di vista P3 (alture del Monti Mannu), non sia "fisicamente" troppo semplice, che la presenza di una fitta vegetazione impedirebbe in ogni caso la completa visione della piana sottostante e che, quindi, il disturbo visivo arrecato dall'opera in argomento non sarebbe rilevabile dalla posizione di cui sopra, può essere certamente un elemento di valutazione ma si precisa che la Scrivente ha voluto sottolineare come l'impianto abbia una dimensione oggettivamente rilevante e di forte impatto, non solo – come è ovvio - dai territori immediatamente confinanti, ma anche dalle alture circostanti.

Non si può che ribadire, pertanto, la totale estraneità dell'impianto rispetto al contesto di riferimento, pur riconoscendo lo sforzo progettuale profuso dalla ditta per tentare di mitigare gli effetti che l'inserimento di un impianto di questo genere avrebbe nel territorio.

Punto 2.2

Relativamente alla considerazione della ditta proponente di seguito riportata: "tutto deve restare immutato. Nulla deve più cambiare. La storia della interazione fra l'opera dell'uomo, l'ambiente ed il paesaggio che va avanti da millenni si ferma qui" che sarebbe esemplificativa dell'attività attuale delle Soprintendenze perché finalizzata unicamente a cristallizzare forme di paesaggio di una certa epoca impedendo qualsiasi modifica in nome della tutela del territorio, pare quanto meno azzardata oltre che non veritiera. Tralasciando gli ulteriori spunti di riflessione offerti dalla ditta proponente in merito alla riforma del Mibact ed all'auspicato ridimensionamento del ruolo delle stesse Soprintendenze, pare poco pertinente il proporre un arduo parallelo tra le motivazioni che hanno portato alla costruzione del Castello di Monreale in epoca medievale (!) – con sostituzione di precedenti strutture nuragiche e conseguente violazione delle memorie esistenti – e le ragioni fondanti che motiverebbero la realizzazione dell'impianto in argomento.

Si tratterebbe, secondo la ditta, di due processi di modificazione del paesaggio del tutto analoghi e motivati, i primi necessari in quanto legati ad esigenze di difesa e controllo del territorio; i secondi necessari perché finalizzati a reggere la concorrenza con le altre potenze economiche mondiali ed evitare il rischio, per l'Italia, di precipitare nel volgere di pochi anni nella miseria, come viene poi sostenuto nelle pagine successive. Premesso che le dimensioni degli oggetti prodotti, le finalità degli interventi ed i tentativi per integrare tali oggetti nell'ambiente circostante sono evidentemente ben differenti, non pare alla Scrivente che le considerazioni circa il freno allo sviluppo industriale italiano e alla lotta alla disoccupazione che un parere avverso di questo Ufficio potrebbero ingenerare possano essere poste quali unico supporto per validamente motivare la realizzazione dell'intervento.

In questa parte – ma anche successivamente - viene anche presentata un'immagine decontestualizzata di un impianto realizzato in un luogo non ben determinato della Spagna per dimostrare che la superficie dell'impianto non sarebbe riflettente la luce del sole ma assorbente ed assimilabile ad i colori del contesto di riferimento (grigio ferro, azzurro, marrone). Per opportuna completezza sarebbe stato opportuno presentare un'immagine illustrante la situazione del paesaggio in quell'area prima della realizzazione dell'impianto, posto che lo stesso, nonostante quanto sostenuto dalla ditta, non parrebbe essere certo ben integrato con le aree verdi circostanti.

Punto 2.3



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Relativamente alle considerazioni della ditta proponente circa la piena liceità di utilizzare i suoli agricoli per l'installazione di impianti per la produzione di energia da FER è appena il caso di far presente che la Scrivente non ha mai affermato che la stessa non avrebbe diritto ad usare la terra agricola per la costruzione dell'impianto. E' evidente, tuttavia, come anche indicato nel D. Lgs. 387 del 29/12/2003, che detti impianti possono essere localizzati, senza alcuna distinzione, in zona agricola, ma che ovviamente devono essere tenuti in adeguata considerazione anche gli altri aspetti legati alla conservazione e tutela del paesaggio ed all'introduzione in esso di attività compatibili con le caratteristiche specifiche. Nella relazione paesaggistica a suo tempo acclusa all'istanza la ditta sostiene che "vista l'area interessata e il suo non evidente valore paesaggistico-naturale, si può ritenere che gli interventi in progetto non comporteranno una degradazione del sito. Nonostante non si possa affermare che la centrale non sia impattante dal punto di vista paesaggistico (pag. 63 della relazione paesaggistica), la stessa non può definirsi incompatibile con il contesto limitrofo".

L'area in argomento, a destinazione agro-pastorale, secondo la ditta proponente potrebbe anzi dovrebbe ospitare l'impianto in questione, non solo per il ribadito rischio di "bruciare una generazione a cui, come speranza, non possiamo proporre la pura e semplice osservazione di un immutabile paesaggio" ma perché questa sembrerebbe l'unica alternativa possibile per il territorio e per l'occupazione a fronte di un "notevole impatto paesaggistico temporaneo", comunque riconosciuto dalla ditta (pag. 49 e ss. delle osservazioni), che costituisce il prezzo da pagare per "ridare speranza a tante persone". Si concorda sul fatto che la tutela del paesaggio costituisce solo una delle necessarie valutazioni da compiere in un iter autorizzativo, ma le ricadute economiche su un territorio e la componente imprenditoriale, analogamente, non possono essere considerate preminenti rispetto alla prima, quanto meno nell'elaborazione del parere da parte della Scrivente.

La ditta proponente, a ulteriore sostegno della tesi secondo la quale l'impianto in questione costituirebbe l'unica alternativa possibile per il territorio, mira a dimostrare il progressivo abbandono delle terre - di queste terre - a fini agricoli e propone, secondo studi agronomici appositamente svolti, alcune ipotesi di utilizzo dei suoli per raddoppiare la produzione foraggera od impiantare serre (modello Pachino) nelle aree limitrofe all'impianto, sfruttando l'uso del valore residuo del vapore della centrale. Non si può che apprezzare il tentativo della ditta proponente per cercare di dimostrare le accresciute capacità produttive del suolo a seguito dell'inserimento dell'impianto ed alla conseguente applicazione di tecniche più avanzate, ma si nutrono molte perplessità circa la compresenza di due funzioni così distinte quali un impianto per la produzione di energia da FER e quella della produzione agricola, che prevedrebbe la circolazione all'interno dell'impianto di eventuale personale addetto all'agricoltura ed estraneo all'ente gestore della centrale, nonché probabili limitazioni delle coltivazioni ai soli erbai periodicamente rasati per non incorrere nel rischio di incendio.

La presa di coscienza, da parte della ditta, circa il fatto che gli attuali terreni agricoli sono in progressivo abbandono e la conseguente affermazione che solo la realizzazione dell'impianto potrebbe, purché lo si voglia, far permanere ed anzi favorire l'utilizzo agricolo dei suoli pare ancora una volta forzata e comunque non adeguatamente sostenuta da proposte reali relative alla gestione, tenuto conto che non si comprende per quale motivo la ditta proponente dovrebbe appunto gestire o dare in gestione nella stessa area attività agricole certamente secondarie rispetto a quella principale di produzione di energia elettrica.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Punto 2.4

Relativamente alle previste opere di mitigazione ed all'osservazione circa il fatto che le stesse "non hanno la pretesa di eliminare completamente l'impatto paesaggistico dell'opera, bensì di ridurre localmente la percezione della presenza", non si può che ribadire quanto già argomentato in prima istanza, ovvero che le stesse forniscono una accettabile mitigazione dell'impianto dalle immediate vicinanze (come era già mostrato alle pagg. 78-79 della Relazione Paesaggistica a suo tempo inviata). Il richiamo alla già proposta visione dal punto di vista P3 (alture del Monti Mannu) su cui ci si è già soffermati al punto 2.1 conferma ancora una volta il rilevante impatto dell'impianto, indipendentemente dalla presenza di queste opere di mitigazione che svolgono la loro prevista azione, appunto, solo nelle immediate vicinanze.

Punto 2.5

Per quanto riguarda le osservazioni circa il percorso del tracciato e l'ubicazione della centrale di trasformazione, si prende atto delle precisazioni fornite dalla ditta e la relativa disponibilità avanzata dalla stessa a partecipare ad un tavolo tecnico con Terna per la scelta dell'ubicazione definitiva. In merito alle interrelazioni con le aree di interesse archeologico, si prende atto delle precisazioni circa le distanze minime tra il progettato impianto e dette aree ma si rimanda alle valutazioni della consorella Soprintendenza per i beni archeologici.

Punto 2.6

Per quanto riguarda le osservazioni alla precedente nota della Scrivente secondo la quale la Valutazione dei reali impatti dell'intervento sarebbe stata sottostimata, si prende atto del fatto che le valutazioni sono state realizzate prendendo a riferimento la metodologia prevista dalle "Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti" previste dall'art. 30 del Piano Paesistico Regionale della Lombardia. Pur avendo accolto in questa sede al punto 1.2 le osservazioni della ditta circa la trascurabile interrelazione con gli immobili tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004, non si può concordare con quanto asserito circa la ribadita ininfluenza dell'impianto medesimo con aree e beni di rilevanza naturalistica e di tutela paesaggistica presenti nell'area vasta e, pertanto, si confermano le perplessità già a suo tempo palesate.

Punto 2.7

In merito alle osservazioni alla precedente nota della Scrivente secondo cui gli impatti sarebbero stati valutati solo parzialmente non essendo state prese in adeguata considerazione le viste dai punti più elevati e dal Castello di Sardara, si prende atto che, invece, che tali valutazioni, almeno nel caso delle alture a coronamento dei centri di Guspini e Gonnosfanadiga, sono state effettuate dalla ditta proponente ed hanno portato a conclusioni che non coincidono con quelle della Scrivente, relativamente al reale impatto del nuovo impatto nel territorio, come già argomentato al precedente punto 2.1.

Punto 3. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (pagg. 60-69)

In merito a questo punto, si prende atto dell'avvenuta integrazione con la trasmissione della fotosimulazione dal Castello di Sardara, nonché delle precisazioni circa l'esistenza già nella fase di prima istanza delle fotosimulazioni realizzate dalle alture di Gonnosfanadiga e di Guspini. Per quanto attiene alla fotosimulazione realizzata dal Castello di Sardara (figura 30, pag. 64 delle osservazioni) che, si apprende ora, non era stata volutamente inserita dalla ditta proponente in quanto ritenuta ininfluenza, si osserva che



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

accludere tale documentazione già in prima battuta avrebbe potuto fornire ulteriori elementi di valutazione alla Scrivente.

Risulta acclarato che il citato Castello costituisce una delle principali emergenze monumentali dell'intera piana e con essa storicamente ha stabilito e stabilisce tuttora innegabili relazioni, essendo lo stesso collocato sull'elemento geograficamente più rilevato. Pareva evidente, alla Scrivente, oltre che ampiamente motivato, il dover valutare anche gli effetti dell'inserimento dell'impianto in un sistema di relazioni storicamente consolidato. A seguito della ricezione della nuova documentazione si può ora convenire circa la effettiva trascurabile interrelazione con il Castello di Sardara, stante anche la distanza minima rispetto al progettato impianto che la ditta ha precisato essere di almeno 11 km. Certamente, tuttavia, permane più di un ragionevole dubbio circa la scelta di allegare tre sole fotosimulazioni complessive per un impianto di tale portata. Considerate le possibilità offerte dalle moderne tecnologie, l'accuratezza degli studi svolti dalla ditta, la perizia dei tecnici incaricati stupisce alquanto che siano state accluse unicamente le più volte ricordate fotosimulazioni realizzate dalle alture di Gonnosfanadiga e di Guspini, di cui si è già argomentato al Punto 2.1 oltre a quella recante le opere di mitigazione lungo la Strada Statale 197.

Esse non sono state ovviamente ignorate dalla Scrivente ma semplicemente ritenute non rappresentative del reale impatto dell'impianto; si è voluto puntualizzare che avrebbero potuto essere realizzate anche altre fotosimulazioni, ad esempio dal Castello di Sardara o da tutte le alture intorno a Guspini e Gonnosfanadiga che delimitano la piana. In merito al fatto che le visuali dai citati punti di vista, in particolare quella dalle alture del Monti Mannu, sia di per sé poco fruibile e quindi che l'inserimento dell'impianto non causerebbe una apprezzabile interferenza si ritiene di aver già argomentato al citato punto 2.1.

Circa il fatto, poi, che le tecniche utilizzate per la realizzazione di questo tipo di impianti siano già di per sé le più avanzate in materia e che, pertanto, non siano possibili modificazioni per ottenere "impossibili risparmi del suolo od armonizzazioni dell'impianto con l'ambiente circostante oltre un certo limite" sono testimonianza - implicitamente confermata dalla stessa ditta - della difficoltà di inserire siffatti manufatti in contesti paesaggisticamente rilevanti. Si è già argomentato ai punti precedenti, in ogni caso, circa gli apprezzabili sforzi compiuti dalla ditta per cercare - appunto cercare.. - di mitigare gli effetti derivanti dalla realizzazione dell'impianto nel contesto circostante, sia ribadendo il fatto che l'impianto non sarebbe riflettente, sia proponendo sfruttamenti più intensivi del suolo proprio a seguito dell'installazione della centrale.

In merito alle osservazioni circa il coinvolgimento dei cittadini nel procedimento di cui all'oggetto, si prende certamente atto della cronistoria del lungo iter autorizzativo e delle scelte che hanno portato la ditta a preferire un procedimento di V.I.A. nazionale rispetto a quello iniziato "da ben 21 mesi" in ambito regionale e poi abbandonato.

Punto 4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE (pagg. 70-75)

Le osservazioni finali proposte sul parere conclusivo della Scrivente, accolto con "estremo disagio" da parte della ditta proponente, suscitano alcune perplessità, laddove in particolare si ritiene che sia "manifesta la strumentalità" delle tesi sostenute dalla Scrivente. Premesso che, come si è già detto, l'acquisizione preventiva da parte della Scrivente della documentazione realizzata per escludere le



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

interferenze con il Castello di Sardara avrebbe potuto, obbiettivamente, fornire alla Scrivente medesima un più completo quadro di valutazione, non si comprende come l'assenza di tale documentazione e la conseguente richiesta di integrazioni in tal senso possa essere ritenuta frutto di un'azione della Scrivente di tipo strumentale. Premesso quanto sopra, comunque, vale la pena ribadire ancora una volta che le altre precisazioni fornite ed i relativi chiarimenti, sui quali si è già osservato in precedenza accogliendo in parte le osservazioni presentate, non consentono tuttavia di superare appieno le perplessità e le criticità che erano alla base del precedente parere negativo della Scrivente.

In merito alla natura non vincolante del parere espresso dagli organi periferici del MiBACT nell'ambito delle procedure di V.I.A., nel precisare che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., l'autorità competente è il MATTM - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il MiBACT collabora appunto all'attività istruttoria, si ritiene di aver già detto al precedente punto 1 e si ritengono non condivisibili le supposte violazioni dei limiti della discrezionalità tecnica in capo a questa Amministrazione o l'elusione di norme e fonti di diritto.

Appendice. ILLUSTRAZIONE DELLE RAGIONI DI URGENZA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO (pagg. 76-81)

Si prende atto, infine, dell'illustrazione delle motivazioni che sarebbero alla base della richiesta di urgenza ed in particolare dell'esigenza di realizzare tempestivamente l'impianto entro i prossimi due anni per poter rispondere sia alle aspettative imprenditoriali in gioco, sia ottemperare alla normativa nazionale che ha spinto le imprese ad investire in tale direzione e, infine, per assecondare gli interessi degli investitori provenienti anche da altri paesi interessati ad una tecnologia unica a livello mondiale.

CONCLUSIONI

A fronte delle osservazioni presentate dalla società proponente, richiedente Energogreen Renewables per conto della Gonnosfanadiga Limited in base alle argomentazioni e controdeduzioni sopra riportate, si osserva sinteticamente quanto segue:

- 1) Per quanto di competenza si prende atto della disponibilità da parte della ditta proponente a sostituire la sughereta che versa in cattivo stato di conservazione;*
- 2) Si accolgono le osservazioni circa la trascurabilità delle interrelazioni tra il progettato impianto ed i beni formalmente sottoposti a tutela con D.M. ex L. 1497/39 (Basalti Colonnari), nonché quelle con i beni già sottoposti a tutela a sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 o soggetti alla verifica di cui all'art. 12 del citato D. Lgs. 42;*
- 3) Si accolgono le osservazioni circa la non palese evidenza delle interrelazioni con il Castello di Monreale;*
- 4) Si prende atto delle esigenze di urgenza rappresentate dalla ditta proponente.*

Tuttavia, fatto salvo quanto sopra, la Scrivente ritiene di confermare il parere contrario, ancorché non vincolante per la conclusione della procedura di V.I.A. ma comunque necessario a codesta Direzione Generale PABAAC per la predisposizione della valutazione di sintesi da trasmettere alla Direzione Generale del MATTM, alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Gonnosfanadiga", in quanto continua ad apparire evidente che il progetto della Centrale termosolare presenta in ogni caso un elevato impatto nel contesto di riferimento. Pare poi alla Scrivente che, dietro il più volte rammentato richiamo a voler tenere in debita



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

04/11/2015

34



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

attenzione tutti gli interessi coinvolti, affrontando tematiche ed aspetti di tipo politico, economico e sociale che vanno anche al di là della competenza e dei ruoli della Scrivente, quello della necessità di passare alla produzione di energia FER rispetto a quella prodotta da fonti fossili sia stato ovviamente quello prevalente, non essendo comunque stata contemplata l'ipotesi che il mantenimento del paesaggio e del suolo agricolo attuali potesse costituire di per sé stesso un valore.

Anche se non si può non tenere conto dello sforzo progettuale profuso dalla ditta proponente per cercare di giustificare il mai negato impatto di un impianto di tale portata, come pure della proposta - comunque non adeguatamente supportata dal punto di vista della gestione pratica - di implementare la produzione agricola proprio grazie alla presenza dell'impianto, pare alla Scrivente che l'inserimento del vasto impianto nell'agro di Gonnosfanadiga e Guspini costituisca un depauperamento delle caratteristiche esistenti in situ, soprattutto in termini di distorsione della percezione del medesimo paesaggio fin qui storicamente consolidatosi >.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 30/11/2014 ha trasmesso la propria risposta al parere dell'ex competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici del 04/11/2014 (prot. n. 16749), argomentando per distinti punti le osservazioni e le deduzioni operate dal suddetto Ufficio periferico di questo Ministero.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2014-36063 del 05/11/2014 ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico e, per conoscenza, all'ex Direzione Generale PBAAC quanto segue:

< Per eventuali seguiti di competenza in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., si comunica che con nota prot. DVA-2014-0012367 del 29/04/2014 (allegata) è stata comunicata la procedibilità dell'istanza di valutazione di impatto ambientale per il progetto in oggetto >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 24694 del 13/11/2014 ha comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla relativa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e all'ex Direzione Generale PBAAC:

< In riferimento all'oggetto, si trasmette con la presente la nota prot. n. 7607 del 16/10/2014 della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco (prot. ADA n. 22933 del 23/10/2014), inviata a questa Direzione Generale, con la quale il Comitato Tecnico Regionale della Sardegna ha disposto l'archiviazione della pratica in questione.

Tanto si comunica per opportuna informazione, visto anche quanto dichiarato dalla Società Proponente nella istanza di avvio della procedura di VIA (pervenuta in data 17 marzo 2014, acquisita al prot. ADA n. 5890 del 18/03/2014) alla pagina 4 ("presso il Comitato Tecnico regionale (CTR) competente per territorio è stato depositato in data 18/02/2014 unicamente il rapporto preliminare di sicurezza per l'acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF)") >.

VISTA la nota della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 7607 del 16/10/2014, con al quale si comunica che "Il Comitato Tecnico Regionale della Sardegna, di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334, nella seduta dell'1 ottobre 2014, ha preso atto del contenuto della nota datata 23.7.2014, presentata dalla società Gonnosfanadiga LTD, finalizzata al decadimento della procedura relativa al rilascio del nulla osta di fattibilità per il nuovo impianto indicato in oggetto. Per quanto sopra, il



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

C.T.R., ha disposto l'archiviazione della pratica dandone informazione agli Enti/Amministrazioni interessate all'avvio dell'istruttoria NOF".

CONSIDERATO che l'ex Direzione Generale PBAAC, ricevuta la suddetta comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna del 13/11/2014, con nota n. 28704 del 18/11/2014 ha richiesto alla Società Gonnosfanadiga Ltd., al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Difesa Ambiente con nota n. 24694 del 13/11/2014, ha trasmesso anche alla scrivente copia della comunicazione n. 7607 del 16/10/2014 della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con la quale si comunica a codesta Società GONNOSFANADIGA Ltd. che il "... Comitato Tecnico Regionale della Sardegna ... nella seduta del 1 ottobre 2014, ha preso atto del contenuto della nota datata 23.7.2014 ... finalizzata al decadimento della procedura relativa al rilascio del nulla osta di fattibilità per il nuovo impianto indicato in oggetto. Per quanto sopra, il C.T.R., ha disposto l'archiviazione della pratica dandone informazione agli Enti/Amministrazioni interessate all'avvio dell'istruttoria NOF".

Considerato che con l'istanza del 17/03/2014 di avvio del procedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale era stato dichiarato il deposito il 18/02/2014 del rapporto preliminare di sicurezza per l'acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF), si chiede a codesta Società GONNOSFANADIGA Ltd. di inoltrare a questa Direzione Generale copia della nota del 23/07/2014 sopra citata e quindi una relazione che illustri quanto occorso in riferimento all'acquisizione del suddetto NOF, come anche in merito ad eventuali mutamenti di orientamento assunti da codesta Società nello sviluppo tecnico e nell'iter autorizzativo del progetto in argomento.

La richiesta di cui sopra è motivata dalla necessità di considerare già nell'ambito del procedimento di verifica della compatibilità ambientale in corso, ogni ricaduta progettuale e quindi i conseguenti impatti derivanti al progetto medesimo dal relativo procedimento di verifica delle attività a rischio di incidente rilevante.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS si chiede di voler comunicare le proprie eventuali conseguenti valutazioni in merito a quanto sopra esposto.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd con nota del 18/11/2014 ha riscontrato la richiesta di cui sopra dell'ex Direzione Generale PBAAC, comunicando quanto segue:

< In riferimento al progetto in oggetto e alla Vostra richiesta di informazioni, comunicata con nota prot. 28704 del 18/11/2014, con la presente si risponde a quanto segue:

"Considerato che con l'istanza del 17/03/2014 di avvio del procedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale era stato dichiarato il deposito il 18/02/2014 del rapporto preliminare di sicurezza per l'acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF), si chiede a codesta Società GONNOSFANADIGA Ltd. di inoltrare a questa Direzione Generale copia della nota del 23/07/2014 sopra citata e quindi una relazione che illustri quanto occorso in riferimento all'acquisizione del suddetto NOF, come anche in merito



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

ad eventuali mutamenti di orientamento assunti da codesta Società nello sviluppo tecnico e nell'iter autorizzativo del progetto in argomento.

La richiesta di cui sopra è motivata dalla necessità di considerare già nell'ambito del procedimento di verifica della compatibilità ambientale in corso, ogni ricaduta progettuale e quindi i conseguenti impatti derivanti al progetto medesimo dal relativo procedimento di verifica delle attività a rischio di incidente rilevante" [lettera MIBACT prot. 28704 del 18/11/2014].

In seguito al ricevimento della Richiesta di integrazioni (comunicazione prot. 5137 del 08/07/2014) inviata dal Comitato Tecnico Regionale della Sardegna, in merito alla pratica di rilascio di NOF per l'impianto Gonnosfanadiga in oggetto, e alla negata proroga temporale richiesta dalla scrivente (nota del 14/07/2014), la stessa scrivente ha comunicato (nota del 23/07/2014) la volontà di far decadere l'istanza in essere, per presentare successivamente una nuova istanza integrata e preliminarmente discussa in una riunione ad hoc con i rappresentanti in carico alla pratica.

In data 28/08/2014 si è tenuta tale riunione nella sede dei VVF di Cagliari, al fine di discutere i punti da integrare e i dubbi riscontrati, secondo le considerazioni del CTR della Sardegna.

Alla riunione ha preso parte anche il redattore del Rapporto Preliminare di Sicurezza già presentato (Società Tecsa Srl), che ha compilato, di concerto con la scrivente Gonnosfanadiga Ltd ed il suo team di progetto, una bozza di risposta ai punti di integrazioni richiesti e che è stato incaricato di stilare il nuovo Rapporto Preliminare di Sicurezza integrato.

Si è reso necessario presentare una nuova istanza con il NOF debitamente integrato al fine di rispettare i tempi legislativi particolarmente ristretti, soprattutto per il lavoro da effettuare e per il periodo dell'anno in cui è stata ricevuta la richiesta di integrazioni da parte del CTR.

Si comunica fin da subito che non sono state apportate modifiche sostanziali al Rapporto Preliminare di Sicurezza in Vostro possesso, ma solo approfondimenti tecnici relativi ai punti indicati nella lettera prot. 5137 del 08/07/2014 del CTR.

Per semplicità di comprensione si allega alla presente il carteggio avvenuto con il CTR della Sardegna:

- Richiesta integrazioni CTR Sardegna (comunicazione prot. 5137 del 08/07/2014);
- Richiesta proroga temporale Società proponente Gonnosfanadiga Ltd (nota del 14/07/2014);
- Negazione della proroga temporale CTR Sardegna;
- Comunicazione di volontà di archiviazione istanza NOF Società proponente Flumini Mannu Ltd [sic!] (nota del 23/07/2014).

Il NOF integrato Vi sarà inviato per conoscenza in forma cartacea e digitale.

Nella speranza di aver chiarito i vostri dubbi e risposto esaurientemente alla vostra richiesta,

Distinti Saluti >

CONSIDERATO che con la nota n. 5137 dell'08/07/2014 della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile il medesimo Ufficio ha chiesto integrazioni al Rapporto di Sicurezza come da elenco allegato alla medesima nota. Tra le richieste di integrazioni risulta di particolare interesse per la procedura di verifica di impatto ambientale quella ove si chiede che "... siano specificare le distanze di rispetto e sicurezza che devono essere garantite fra i componenti dell'impianto e le altre attività a rischio specifico e/o le aree esterne al complesso, anche in funzione di incendi di vegetazione



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

esterni che possono coinvolgere l'area di pertinenza dell'impianto ...", in quanto dal rispetto delle medesime distanze può derivare una maggiore o minore impegno territoriale da parte del progetto di cui trattasi e quindi una equivalente modifica dei relativi potenziali impatti da verificarsi.

CONSIDERATO che la Società Energogreen Renewables s.r.l. ha trasmesso con email PEC del 21/01/2015 la comunicazione della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (prot. n. U.187 del 13/01/2015) con la quale si comunica l'avvio del procedimento istruttorio sul Rapporto di Sicurezza Preliminare a seguito della presentazione il 23/12/2014 da parte della Società Gonnosfanadiga Ltd. della relativa istanza.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con la documentazione integrativa del 18/02/2015 ha trasmesso anche il nuovo Rapporto Preliminare di Sicurezza per la fase di Nulla Osta di Fattibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (D.Lgs. 238/05) + APPENDICE 1 - datato 12/2014 quale Emissione per integrazioni procedura di VIA - la cui Appendice risponde alla richiesta di integrazioni formulata per distinti punti dal Gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui alla relativa nota dell'08/07/2014 sopra citata, in particolare per il punto n. 18 (p. 22 di 26 dell'Appendice 1), che evidenzia distanze minime di nessuna rilevanza per l'istruttoria di competenza, stante le misure previste, pur evidenziando per l'esterno una situazione vegetazionale che può rilevarsi presente solo in alcuni periodi dell'anno e per alcuni terreni a pascolo, ma non per quelli a destinazione agricola arborea.

CONSIDERATO che la Società Energo Green Renewables s.r.l. con email PEC del 06/05/2015 ha trasmesso copia della nota prot. n. U.3752 del 05/05/2015 della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, con la quale si comunica la determinazione conclusiva favorevole - con prescrizioni - del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna per quanto riguarda l'istruttoria relativa alla fase NOF. Il suddetto Comitato ha esaminato il nulla osta di fattibilità, presentato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd., nella seduta del 09/04/2015 e pertanto prima che fossero presentate le documentazioni integrative volontarie del 05/06/2015 e, in particolare, del 21/07/2015, quest'ultime aventi ad oggetto le rappresentazioni longitudinali e trasversali imposte al sito prescelto dalla realizzazione dell'impianto.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno - Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile non ha potuto pertanto valutare anche la successiva documentazione integrativa volontaria presentata dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. e che risulta di particolare interesse per gli aspetti legati alla corretta rappresentazione del sito dell'impianto, sia nella sua conformazione morfologica, ma anche in merito alla reale consistenza delle attività all'interno svolte per le iniziative di mitigazione previste per il medicaio e l'attività di pascolo. Tanto si rileva in mancanza di un adeguato aggiornamento dell'originario Rapporto Preliminare del febbraio 2014 con la presentazione di quello successivo del dicembre 2014, il quale ultimo nel capitolo 5.3.16 (p. 104) ancora parla di un "percorso di desertificazione indotto dalle attività antropiche", alla fine smentito dal reale stato dei luoghi; al capitolo 5.3.19 parla di "mezzi mobili per la pulizia periodica degli specchi solari" di cui non si narra la compatibilità di utilizzo con l'attività agricola specialistica del medicaio (p. 107); al capitolo 5.3.22 ove non si precisa la presenza costante di personale esterno (agricoltori e allevatori) - come anche del bestiame previsto - dedicato ad attività estranee a quella dell'impianto stesso, che però dovrebbe lavorare in luoghi potenzialmente a rischio per il rilascio di sali fusi (p. 111); al capitolo 5.2.3 ove si parla della presenza all'interno dell'impianto



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

di funzioni e, quindi, di personale (operativo e manutentivo) connesso unicamente a quelle di esercizio dell'impianto e non si fa menzione dell'altro personale dedicato al medicaio e all'attività pastorale (p. 63); al capitolo 5.3.9 si parla del problema relativo alle inondazioni citando pendenze di smaltimento di acque piovane, che in effetti risultano presenti nella versione del 21/07/2015 in aree depresse e quindi non sufficienti da sole a garantire la non inondazione di parti del sito.

CONSIDERATO che quanto sopra rileva ancora un mancato adeguato aggiornamento del progetto e quindi si può prevedere la necessità di ulteriori modifiche del progetto alla fine presentato il 05/06/2015 e il 21/07/2015, tali da non potersi intuire allo stato attuale e quindi impedendo una compiuta valutazione dello stesso progetto nella sua versione finale.

CONSIDERATO che tutto quanto sopra e relativo alle carenze progettuali ancora presente e, per di più, accentuate dall'ultima versione presentata il 21/07/2015, unicamente rivolta ad illustrare la nuova sistemazione morfologica del sito, non è conseguentemente giustificato ed argomentato da aggiornate verifiche del SIA e, quindi, di impatto sul patrimonio culturale e il paesaggio.

CONSIDERATO che un possibile impedimento allo svolgimento all'interno dell'impianto di attività estranee (medicaio e allevamento) alla relativa gestione e manutenzione inficerebbero di conseguenza l'opera di mitigazione proposta con la realizzazione del medicaio e dell'attività pastorale e che la Società Gonnosfanadiga anche in questo caso non ha fornito certezza della relativa fattibilità, problematica che si somma a quella della ancora mancata individuazione del soggetto responsabile della gestione delle medesime attività di mitigazione, fondamentali anche quest'ultime per dichiarare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi – sommandosi tali elementi a tutte le problematiche agrarie evidenziate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel suo parere del 22/10/2015.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-37981 del 18/11/2014, avente ad oggetto "Comunicazione in merito alla richiesta di attivazione del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri", ha comunicato quanto segue alla Società Gonnosfanadiga Ltd:

< Con nota del 7 ottobre u.s., rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri e per conoscenza alla scrivente e alle Amministrazioni in indirizzo alla presente, codesta Società ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivazione del potere sostitutivo per la conclusione del procedimento in oggetto.

Alla base della richiesta viene addotta una presunta e non meglio specificata inerzia nella conduzione del procedimento da parte di questa Amministrazione a dimostrazione della quale codesta Società richiama uno "sforamento" dei tempi indicati dalla norma per la conclusione del medesimo.

Nel precisare che molti chiarimenti del caso sono stati forniti nel corso di una riunione, cui ha partecipato anche la scrivente, convocata dalla Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS il giorno 30 ottobre u.s. tuttavia si ritiene utile, onde fugare eventuali dubbi che ancora possano permanere, rappresentare quanto segue in ordine al contenuto della nota suddetta. Ciò anche al fine di rendere edotte le ulteriori Amministrazioni coinvolte in indirizzo dalla nota medesima e che non hanno partecipato a tale riunione.

In generale si evidenzia che quanto sostenuto da codesta Società in merito alla durata del procedimento è sicuramente frutto di una non attenta lettura delle norme. Infatti i tempi del procedimento di VIA come indicati dalla parte II al DLgs 152/2006 e s.m.i. hanno carattere palesemente ordinatorio e non



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

perentorio. Ciò peraltro è in coerenza con la complessità della materia trattata e le conseguenti esigenze dell'istruttoria tecnica che relativamente al caso in questione concerne una tipologia di progetto assolutamente innovativa e mai prima d'ora oggetto di trattazione da parte di questa Amministrazione.

A tal riguardo è del tutto superfluo rammentare che la scrivente ha avocato a se la conduzione del procedimento di cui trattasi, a seguito di una specifica istanza formulata da codesta Società sulla scorta di una dichiarazione resa in merito all'effettiva potenza termica dell'impianto nonché in considerazione di un parere tecnico reso dalla Commissione Tecnica VIA su un progetto presentato da altra Società in località adiacente al Progetto di Gonnosfanadiga e con medesime caratteristiche tecniche e dimensionali. Con tale parere la Commissione valutata la notevole dimensione dell'intervento, la natura innovativa dello stesso nonché "le entità degli impatti potenziali", in una interpretazione estensiva della norma, ha indicato l'opportunità di trattare la questione a livello statale e non già a livello regionale come naturalmente si era portati a ritenere.

Solo sulla scorta di tale parere, e dopo aver acquisito alcuni documenti integrativi dell'istanza di VIA in questione, in data 29.04.2014 veniva comunicata la procedibilità dell'istanza medesima.

Inoltre per un corretto apprezzamento sulla durata del procedimento, nell'evidenziare che comunque risulta che la Commissione Tecnica VIA VAS ha in corso l'esame della documentazione tecnica fornita da codesta Società, bisogna tener conto del fatto che questo comprende anche un periodo necessario per la consultazione del pubblico, che in ossequio alla normativa vigente si protrae per due mesi, nonché gli esiti della stessa. Con specifico riferimento al caso in esame sono numerose le osservazioni pervenute da parte di cittadini, associazioni ed Enti pubblici il cui esame va ad aggiungersi a quello della già corposa documentazione tecnica di base del procedimento di VIA (progetto definitivo e Studio d'impatto ambientale).

Da quanto sopra è agevole desumere che, contrariamente a quanto asserito da codesta società non vi è alcuna inerzia ravvisabile nel comportamento di questa Amministrazione con riferimento alla questione di che trattasi.

Ciò posto si ritiene comunque doveroso fornire alcuni chiarimenti in merito alle ulteriori argomentazioni formulate da codesta Società con detta nota del 7 ottobre a supporto delle proprie rimostranze.

Priva di qualsivoglia fondamento risulta la tesi secondo la quale vi sarebbe sul progetto un atteggiamento ostile da parte delle Amministrazioni statali.

Inoltre improprio ovvero fuori contesto è da considerare quanto affermato circa il fatto che "la politica nel suo significato più nobile deve vincolare la burocrazia ad essere partner e non antagonista delle nostre imprese". Ebbene corre l'obbligo di sottolineare come in generale l'azione dell'Amministrazione debba essere scevra da condizionamenti di natura politica. Con specifico riferimento, poi, ai precetti riferiti all'azione dell'Amministrazione ambientale la legge statuisce che la medesima debba conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente nella cui osservanza, con giusto temperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, sono oggettivamente esaminate e valutate tutte le proposte pervenute.

Tali principi siamo certi ispirano e connotano anche l'azione delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di cui trattasi ed in particolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Sardegna.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

In conclusione nel ribadire come i tempi del procedimento in questione siano pienamente coerenti con il dettato normativo, certi di aver anche con la presente fornito tutti gli elementi necessari onde chiarire e fugare ogni dubbio in merito alla vicenda di che trattasi, si rappresenta che allo stato degli atti inopportuna appaia la richiesta di intervento nel procedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso peraltro che l'esame tecnico è in corso e che l'allocatione del procedimento presso altro Organismo dello Stato costituirebbe un inutile aggravio per il procedimento medesimo. Ad ogni modo anche alla luce degli esiti della citata riunione del 30 ottobre u.s. codesta Società dovrebbe convenire sul fatto che detta richiesta sia da considerarsi del tutto superata >.

CONSIDERATO che l'ex Direzione Generale PBAAC con nota n. 29180 del 21/11/2014, ricevuta la suddetta comunicazione del 18/11/2014 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha comunicato a quest'ultimo e, per conoscenza, alla Società Gonnosfanadiga Ltd. quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e in merito alla richiesta formulata dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 07/10/2014 – di cui non si conoscono i contenuti in quanto mai pervenuta alla scrivente – si esprime, comunque, la propria piena condivisione con quanto esposto dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. DVA-2014-37981 del 18/11/2014, in particolare confermando la comune ispirazione ai principi in essa enunciati.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione in atto >.

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota n. 24937 dell'11/12/2014 ha trasmesso all'ex Direzione Generale PBAAC la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento amministrativo n. DICA-27490 del 14/11/2014, con la quale quest'ultimo ha chiesto ogni utile elemento di informazione in merito alla procedura di cui trattasi, attesa la richiesta presentata il 07/10/2014 dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. alla medesima Presidenza per l'attivazione della relativa sostituzione come prevista dall'articolo 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'Ufficio di Gabinetto con la suddetta nota dell'11/12/2014 ha quindi chiesto alla Direzione Generale PBAAC "... di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni utile elemento di informazione, tenendo altresì informato questo Ufficio di Gabinetto".

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 32068 del 19/12/2014 ha riscontrato la richiesta dell'Ufficio di Gabinetto dell'11/12/2014 sopra citata, comunicando quanto segue alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al medesimo Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Legislativo, al Segretariato Generale e all'ex Direzione Generale per le antichità:

< In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota dell'Ufficio di Gabinetto del MiBACT n. 24937 dell'11/12/2014 – con la quale si trasmette a questa Direzione Generale PBAAC la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento Coordinamento Amministrativo n. DICA-27490 del 14/11/2014 - si comunica quanto segue.

Con la suddetta nota dell'11/12/2014 questa Direzione Generale ha per la prima volta preso conoscenza dei contenuti della richiesta di sostituzione presentata dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 07/10/2014.

La mancata trasmissione alla scrivente della suddetta richiesta era già stata evidenziata alla Società Gonnosfanadiga Ltd. con la nota n. 29180 del 21/11/2014, prodotta a seguito della comunicazione della



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX. 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

competente Direzione Generale del MATTM n. DVA-37981-2014 del 18/11/2014 (avente ad oggetto "Comunicazione in merito alla richiesta di attivazione del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri").

Il proponente nel richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lamenta anche nei confronti di questo Ministero ritardi ingiustificati per la conclusione del procedimento di cui trattasi.

Si descrivono sinteticamente, in via preliminare, i termini temporali del procedimento in corso:

- 17/03/2014: presentazione istanza VIA al MATTM e al MiBACT;
- 21/03/2014: trasmissione quietanza pagamento oneri istruttori al MATTM (nota del 17/03/2014);
- 29/04/2014: dichiarazione del MATTM di procedibilità dell'istanza;
- 22/05/2014: la Direzione Generale PBAAC chiede (nota prot. n. 13014) alla Direzione Generale per le antichità il relativo avviso su quanto da esperire nell'ambito della VIA per la verifica degli impatti sul patrimonio archeologico;
- 06/06/2014: la Direzione Generale PBAAC (nota n. 14055) ha comunque proceduto a chiedere alle Soprintendenze di far pervenire il proprio parere endoprocedimentale (termine assegnato: 30 gg. – ridotto rispetto ai 60 gg. ordinari al fine di recuperare il termine procedurale previsto), ovvero una richiesta di documentazione integrativa (termine assegnato: 30 gg.);
- 16/06/2014: la Società Gonnosfanadiga Ltd. trasmetteva le proprie controdeduzioni alle "... più frequenti osservazioni proposte dai Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini e dai vari comitati e associazioni ...";
- 26/06/2014: riunione presso la Commissione tecnica VIA e VAS del MATTM, ove la medesima e la Regione preannunciavano una richiesta di documentazione integrativa;
- 07/07/2014: parere endoprocedimentale della Soprintendenza per i beni archeologici con richiesta di documentazione (prot. n. 5080);
- 09/07/2014: "valutazioni di competenza" della Direzione Generale per le antichità (prot. n. 5532), con le quali condivideva quelle espresse dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici;
- 17/07/2014: parere endoprocedimentale della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici (prot. n. 10777);
- 21/07/2014: trasmissione da parte della DG PBAAC (prot. n. 18289) alla Società del parere e delle valutazioni delle Soprintendenze e della Direzione Generale per le antichità;
- 31/07/2014: controdeduzioni della Società al parere del 17/07/2014 della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici (prot. n. 10777);
- 01/08/2014: comunicazione alla Direzione Generale PBAAC di avvenuta controdeduzione al parere e alle valutazioni delle Soprintendenze e della Direzione Generale



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

- per le antichità, nonché trasmissione della nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale dell'11/02/2014 (avente ad oggetto dichiarazione di sussistenza di vincoli nelle aree interessate dal progetto);*
- *01/08/2014: controdeduzioni della Società alle valutazioni del 07/07/2014 della Soprintendenza per i beni archeologici;*
 - *01/08/2014: controdeduzioni della Società alle valutazioni della Direzione Generale per le antichità del 09/07/2014;*
 - *04/08/2014: dichiarazione autocertificata della Società circa la non assoggettabilità dell'opera al disposto degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;*
 - *08/08/2014: osservazioni e richieste di chiarimenti e di integrazioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna (prot. n. 17376);*
 - *15/09/2014: risposta alle controdeduzioni della Società da parte della Soprintendenza per i beni archeologici (prot. n. 6575 – trasmessa direttamente anche alla Società);*
 - *24/09/2014: la Direzione Generale PBAAC riscontrava la ricezione delle controdeduzioni della Società; con medesima nota avveniva l'ulteriore trasmissione da parte della Direzione Generale PBAAC alla Società della risposta del 15/09/2014 della Soprintendenza per i beni archeologici; la richiesta di analoga risposta alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici alle controdeduzioni del 01/08/2014 della Società; il riscontro alla Regione della ricezione della nota dell'08/08/2014 e la trasmissione della stessa alle Soprintendenze con indicazione della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MATTM;*
 - *17/10/2014: richiesta aggiornamenti da parte della Direzione Generale PBAAC (prot. n. 25835) al MATTM in merito alla conferma o meno della relativa richiesta di documentazione integrativa preannunciata il 26/06/2014;*
 - *30/10/2014: la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS effettua una riunione con il proponente e la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del MATTM, alla quale non viene convocata la scrivente Direzione Generale PBAAC, benché partecipe della relativa istruttoria ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 7, comma 5).*
 - *03/11/2014: richiesta della Direzione Generale PBAAC (prot. n. 27295) del parere alla Direzione Generale per le antichità in merito alla risposta della Soprintendenza per i beni archeologici del 15/09/2014;*
 - *03/11/2014: richiesta della Direzione Generale PBAAC (prot. n. 27294) di informazioni al MATTM e alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in merito all'effettivo svolgimento di un riunione della medesima Commissione il 30/10/2014 anche per il progetto di cui trattasi e, se del caso, di una relazione in merito a quanto “discusso/deciso/concordato”; sollecito*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

- al MATTM in merito al riscontro della richiesta del 17/10/2014 per la conferma o meno della relativa richiesta di documentazione integrativa;
- 04/11/2014: riscontro della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici (prot. n. 16749) alle controdeduzioni della Società proponente del 01/08/2014;
 - 06/11/2014: il Referente del Gruppo Istruttore della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con email indirizzata al funzionario responsabile della Direzione Generale PBAAC relazionava, in via preliminare ed informale, al medesimo in merito a quanto occorso durante la riunione del 30/10/2014, evidenziando il disagio intervenuto nella convocazione del MiBACT alla medesima.
 - 07/11/2014: la competente Direzione Generale del MATTM con nota n. DVA-2014-36475, vista la richiesta di questa Direzione Generale del 03/11/2014, chiedeva formalmente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS di relazionare al MiBACT in merito a quanto occorso durante la riunione del 30/10/2014;
 - 13/11/2014 la Regione Autonoma della Sardegna – S.A.V.I. con nota n. 24694 trasmetteva al MATTM e al MiBACT la nota del 16/10/2014 con la quale la Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco disponeva l'archiviazione della pratica relativa alla richiesta del N.O.F., la cui istanza di richiesta era stata evidenziata dal proponente nell'istanza di VIA del 17/03/2014 (cfr. pagina 4);
 - 18/11/2014: la Direzione Generale PBAAC con nota n. 28704, ricevuta la comunicazione della Regione del 13/11/2014 in merito all'avvenuta archiviazione dell'istanza per il N.O.F. da parte della competente Direzione Regionale dei VV.F., chiedeva in merito informazioni al proponente e al MATTM;
 - 18/11/2014: la Società Gonnosfanadiga Ltd. riscontrava la nota di questa Direzione Generale di pari data, evidenziando le ragioni che hanno portato all'archiviazione della propria istanza di N.O.F. e quindi le azioni dalla medesima poste in essere per la sua nuova presentazione nel rispetto delle osservazioni e richieste già evidenziate dalla C.T.R. dei VV.F.;
 - 18/11/2014: la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del MATTM – in qualità di Amministrazione competente nel caso di specie ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - con nota n. DVA-2014-37981 riscontrava direttamente al proponente la relativa richiesta di sostituzione presentata il 07/10/2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affermando, tra l'altro che "... In generale si evidenzia che quanto sostenuto da codesta Società in merito alla durata del procedimento è sicuramente frutto di una non attenta lettura delle norme. Infatti i tempi del procedimento di VIA come indicati dalla parte II al DLgs 152/2006 e s.m.i. hanno carattere



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

- palesamente ordinatorio e non perentorio. Ciò peraltro è in coerenza con la complessità della materia trattata e le conseguenti esigenze dell'istruttoria tecnica che relativamente al caso in questione concerne una tipologia di progetto assolutamente innovativa e mai prima d'ora oggetto di trattazione da parte di questa Amministrazione ...";*
- 19/11/2014: *il MATTM con nota n. DVA-2014-38208 trasmetteva al MiBACT la relazione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS sulla riunione del 30/10/2014;*
 - 21/11/2014: *la Direzione Generale PBAAC con nota n. 29180 riscontrava la comunicazione della competente Direzione Generale del MATTM del 18/11/2014 in merito alla richiesta del proponente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;*
 - 24/11/2014: *la Direzione Generale per le antichità esprimeva le proprie "valutazioni di competenza" (prot. n. 8960) "... nel merito di quanto comunicato ..." dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici con la nota del 15/09/2014;*
 - 26/11/2014: *il MATTM (nota prot. DVA-38952-2014) trasmetteva alla Società e al MiBACT la richiesta di documentazione integrativa e chiarimenti della Commissione tecnica VIA e VAS e della Regione, concedendo un termine di 45 giorni, naturali e consecutivi, per la relativa presentazione; il MATTM chiedeva che dopo la presentazione della stessa documentazione si provvedesse a pubblicare nuovi avvisi al pubblico per la presentazione delle relative osservazioni;*
 - 30/11/2014: *la Società Gonnosfanadiga Ltd. trasmetteva una nota di 39 pagine a riscontro alla nota della competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici del 04/11/2014;*
 - 01/12/2014: *la Società Gonnosfanadiga Ltd. chiedeva al MATTM una proroga al termine comunicato il 26/11/2014 (45 gg.) per la consegna della documentazione integrativa e dei chiarimenti chiesti dalla Commissione tecnica VIA e VAS e dalla Regione; la proroga chiesta era di ulteriori 45 giorni rispetto a quelli originariamente indicati;*
 - 04/12/2014: *la Regione Autonoma della Sardegna – S.A.V.I. con nota n. 26628, nell'evidenziare anche la sua mancata convocazione alla riunione del 30/10/2014 (alla quale comunque ha potuto partecipare il relativo rappresentante in quanto già presente presso la sede del MATTM per altre riunioni già programmate), chiedeva ugualmente informazioni alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;*
 - 05/12/2014: *la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS trasmetteva alla competente Direzione Generale del MATTM e per*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

- conoscenza al MiBACT e alla Regione e alla Società proponente, la richiesta relazione in merito a quanto occorso nella riunione del 30/10/2014;
- 09/12/2014: il MATTM (nota prot. DVA-2014-40367) comunicava, in qualità di Amministrazione competente, il nulla-osta, per le ragioni esposte dal proponente, ad accogliere la richiesta di ulteriore proroga di 45 gg. per la presentazione della documentazione integrativa e dei chiarimenti chiesti il 26/11/2014;
 - 23/02/2015: scadenza termine presentazione documentazione integrativa e chiarimenti chiesti il 26/11/2014 dal MATTM;
 - 23/02/2015: pubblicazione a cura della Società di nuovi avvisi al pubblico a mezzo stampa per la presentazione di osservazioni del pubblico sulla documentazione integrativa e i chiarimenti chiesti dal MATTM il 26/11/2014;
 - 24/04/2015: termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico.

L'excursus del procedimento sinteticamente sopra riportato dimostra come la scrivente Direzione Generale abbia sempre consentito al proponente di conoscere tempestivamente le valutazioni endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze, onde lo stesso potesse utilmente partecipare al procedimento medesimo con ogni valutazione di merito.

Ugualmente, questa Direzione Generale e le competenti Soprintendenze hanno rispettato i termini imposti dal procedimento, istruendo immediatamente gli atti di propria competenza ed esprimendo le proprie valutazioni in merito.

Entrando più nel merito della richiesta del 07/10/2014 avanzata dal proponente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si osserva e relaziona quanto segue per gli elementi di stretta competenza di questo Ministero.

Il proponente lamenta la mancata espressione del parere di questo Ministero nel termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento, riferendosi a quanto indicato nell'articolo 25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al riguardo, è necessario osservare che il suddetto termine temporale viene stabilito in riferimento alla disposizione dell'articolo 26 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (cfr. soprattutto le conseguenze procedurali derivanti dalle disposizioni contenute nel relativo comma 2), che norma l'evenienza, qui non occorsa, della incidenza del progetto presentato direttamente su un bene culturale oggetto di tutela o dichiarazione ai sensi della Parte II del medesimo decreto.

Di conseguenza, il termine sopra citato di 60 giorni non trova applicazione nel caso di cui trattasi, dovendosi invece dare seguito alla previsione dell'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ove questo Ministero è chiamato a collaborare all'attività istruttoria svolta per la VIA dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ancora in corso.

In riferimento all'iter procedurale esperito, considerato quanto nel tempo comunicato dal proponente, va innanzitutto sottolineato che questa Direzione Generale fin dalla nota del 21/07/2014, prot. n. 18289 (avente ad oggetto: "... Trasmissione valutazioni endoprocedimentali delle Soprintendenze di settore e parere della Direzione Generale per le antichità. Comunicazione al proponente"), aveva tra l'altro



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

riepilogato al proponente lo stato dell'iter procedimentale in atto e rammentato quanto necessario al suo completamento nel rispetto della norma di legge richiamata dallo stesso proponente.

Per facilità di lettura si riporta il testo della suddetta nota del 21/07/2014:

< In riferimento al progetto in argomento si informa codesta Società GONNOSFANADIGA Ltd., come d'altronde anticipato nel corso della riunione del 26 giugno u.s. presso la Commissione tecnica di valutazione VIA-VAS, che questa Direzione Generale con nota n. 14055 del 06/06/2014 ha chiesto alle competenti Soprintendenze di settore di trasmettere le proprie valutazioni endoprocedimentali, ovvero di comunicare la necessità di acquisire documentazione integrativa per l'espressione delle stesse valutazioni.

Quanto sopra si è richiesto - dopo un necessario e preliminare approfondimento istruttorio interno conseguente alla mancata presentazione con il progetto della documentazione atta a verificare i possibili impatti sul patrimonio archeologico - a seguito della comunicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-2014-12367 del 29/04/2014, relativa all'esito positivo delle verifiche condotte in qualità di Amministrazione competente per la procedibilità dell'istanza presentata.

Come preannunciato sempre nella suddetta riunione del 26/06/2014, si trasmettono pertanto le seguenti valutazioni endoprocedimentali delle Soprintendenze di settore e il parere, ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i. (art. 6, c. 2, lett. b), della Direzione Generale per le antichità:

- Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano n. 10777 del 17/07/2014;
- Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano n. 5080 del 07/07/2014;
- Direzione Generale per le antichità n. 5532 del 09/07/2014.

Per quanto sopra si chiede a codesta Società GONNOSFANADIGA Ltd. di voler trasmettere le proprie eventuali controdeduzioni a quanto comunicato dagli Uffici periferici e centrali di questo Ministero, ovvero presentare quanto richiesto dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici.

Si evidenzia a codesta Società GONNOSFANADIGA Ltd., che, al fine di produrre la documentazione richiesta ovvero produrre le proprie controdeduzioni, potrà prendere, se lo ritiene opportuno, contatti diretti e preventivi con le competenti Soprintendenze di settore.

Con l'occasione, si ribadisce la richiesta già avanzata per le vie brevi dal RUP di questa Direzione Generale nel corso della suddetta riunione del 26/06/2014 relativamente alla necessità di acquisire copia della nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale n. 9390 dell'11/02/2014 (citata nella Relazione paesaggistica, elaborato n. GN_RELPAESAG001, p. 12), al fine di verificare compiutamente i livelli di tutela paesaggistica gravanti nelle aree di intervento.

Considerato, inoltre, quanto comunicato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Gruppo referente della Commissione tecnica VIA-VAS del MATTM nel corso della riunione del 26/06/2014 in merito all'istruttoria di propria competenza come ancora in corso, si ribadisce che qualora le suddette Amministrazione e Commissione dovessero procedere alla richiesta di documentazione integrativa, quest'ultima dovrà essere consegnata anche a questa Direzione Generale e alle competenti Soprintendenze di settore secondo le modalità stabilite con la Circolare della scrivente n. 6 del 19/03/2010 ("Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

progettuale" - resa pubblica sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri"), per la sua valutazione da parte anche di questo Ministero.

Nel merito dell'espressione del parere tecnico istruttorio della scrivente ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i. (art. 7, comma 2, lett. m), si comunica, in ogni caso, che lo stesso potrà essere emesso solo dopo che la documentazione progettuale definitiva dell'opera principale sia stata completata anche con la presentazione di quella relativa all'opera connessa del collegamento elettrico alla rete di trasmissione nazionale, che codesta Società ha previsto di consegnare nel corso del procedimento di cui trattasi (cfr. elaborato n. GN_PPOCRELTECN001, Progetto Preliminare delle opere di connessione alla RTN - Relazione tecnico-descrittiva, p. 5).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

Ulteriore questione afferente il tema del completamento della documentazione progettuale ai fini del procedimento riguardava (e ancora riguarda in quanto in attesa della relativa presentazione) un'opera connessa all'intervento (progetto definitivo del collegamento alla rete elettrica di trasporto nazionale), anch'essa questione posta all'attenzione del proponente con la medesima nota del 21/07/2014 - sopra integralmente trascritta -, ripresa nella nota di questa Direzione Generale PBAAC n. 23435 del 24/09/2014 (... Alla Società Gonnosfanadiga Ltd. si conferma quanto espresso con la nota n. 18289 del 21/07/2014 in merito alla presentazione a questo Ministero della ivi citata documentazione progettuale quale atto propedeutico all'espressione del parere tecnico istruttorio della scrivente. Ugualmente, si conferma quanto espresso in merito alla necessità che a questo Ministero sia prodotta tutta la documentazione integrativa che si riterrà di produrre a riscontro delle osservazioni sopra citate della Regione Autonoma della Sardegna, come anche delle richieste preannunciate della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS. Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro").

In ultimo, la Società Gonnosfanadiga Ltd. nella nota del 30/11/2014 (p. 32 di 39) afferma di aver inoltrato alla Società TERNA il 03/12/2014 (data probabilmente da intendersi come riferita al futuro e non a quanto già avvenuto) una nuova soluzione di connessione alla rete nazionale di trasporto della corrente elettrica, che prevede - al contrario di quella presentata con l'istanza di VIA del 17/03/2014 - di utilizzare una sottostazione ENEL già esistente.

Tale nuova soluzione di connessione non risulta ancora presentata agli atti della procedura di VIA e pertanto non può essere valutata da questo Ministero.

Nel merito dell'iter istruttorio svolto si evidenzia che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha effettuato il 26/06/2014 l'ordinaria riunione del proprio Gruppo istruttore, in presenza del proponente (rappresentato per delega), della Regione Autonoma della Sardegna e di questa Direzione Generale PBAAC; in tale occasione i rappresentanti della suddetta Commissione e della Regione Autonoma della Sardegna avevano preannunciato l'inoltro di una richiesta di documentazione integrativa in tempi brevi e comunque entro la fine del mese di luglio 2014.

A seguito di quanto sopra, la Regione Autonoma della Sardegna con nota dell'08/08/2014, prot. n. 17376 (resa pubblica dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 16/09/2014 nel proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alle V.I.A.) ha trasmesso "... le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti e integrazioni. Tali osservazioni, in parte evidenziate nel corso dell'incontro tecnico tenutosi in data 26 giugno 2014, sono riferite agli aspetti programmatici, progettuali e ambientali



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

dell'intervento proposto, tengono conto dei pareri espressi, nell'ambito dell'istruttoria di competenza, da parte degli Enti coinvolti, che vengono integralmente allegati alla presente, e sono precedute dall'analisi di alcuni nodi problematici e critici che l'istruttoria ha messo in evidenza e che lo Scrivente ritiene difficilmente superabili. Infatti, oltre che una generale carenza della documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di VIA, sono stati rilevati alcuni aspetti critici che difficilmente potranno essere superati da approfondimenti e documentazione integrativa ...".

Appare il caso di richiamare il fatto che la scrivente Direzione Generale partecipa alla procedura di valutazione di impatto ambientale in ossequi di quanto stabilito dal DPR 233/2007 e s.m.i. (oggi abrogato e sostituito dal DPCM 29/08/2014, n. 171), per la quale invece il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta essere individuato dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. quale unica "amministrazione competente".

Infatti questo Ministero, ai sensi del citato comma 5, "collabora alla relativa attività istruttoria" in forma paritaria con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Da quanto sopra risulta di immediata evidenza (d'altronde, mai posta in discussione da alcuno dall'entrata in vigore di tale disposizione) che questo Ministero deve essere posto in grado di valutare tutta la documentazione prodotta dal proponente nel corso del procedimento, anche quella conseguente alle richieste formulate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e della Regione Autonoma della Sardegna.

In considerazione del tempo trascorso dal 26/06/2014 (data di svolgimento della riunione presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS) all'inizio del mese di ottobre senza ulteriori comunicazioni da parte della medesima Commissione per il tramite della competente Direzione Generale per le valutazioni ambientali del MATTM (benché questo Ufficio si fosse fatto parte attiva nel chiedere, per le vie brevi, informazioni in merito alla predetta competente Direzione Generale), si è provveduto con nota n. 25835 del 17/10/2014 (avente ad oggetto "Richiesta documentazione integrativa per il MATTM e Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna. Richiesta aggiornamento sullo stato della procedura") a chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, questo Ministero risulta aver completato, per quanto di competenza e allo stato della documentazione progettuale e del S.I.A. agli atti, la propria istruttoria individuando alcuni fondamentali riferimenti per l'espressione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione Generale per il suo inoltro all'On. Ministro per le relative successive determinazioni così come avvenuto per un altro analogo procedimento.

Tuttavia, per procedere al suddetto inoltro si ritiene di dover preliminarmente conoscere le determinazioni assunte da codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla preannunciata richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, esposta nel corso della riunione del 26/06/2014 presso la medesima, al fine di consentire alla scrivente, attraverso l'esame di quanto di conseguenza prodotto dal proponente, la conseguente collaborazione all'attività istruttoria di codesto Ministero come prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 7, comma 5).

Uguualmente, non risulta nota alla scrivente l'avvenuta trasmissione e richiesta di controdeduzioni alla Società Gonnosfanadiga Ltd. per le sostanziali e pertinenti osservazioni formulate dalla Regione



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Autonoma della Sardegna con la nota n. 17376 dell'08/08/2014, benché quest'ultima risulti pubblicata nel sito istituzionale di codesto Ministero dal 16/09/2014.

Si evidenzia, in ogni caso, che per il procedimento di cui trattasi il proponente deve ancora completare la documentazione progettuale presentata in occasione dell'istanza con quella relativa all'opera connessa del collegamento elettrico alla rete di trasmissione nazionale (la cui presentazione è stata prevista dal medesimo proponente nel corso del procedimento di cui trattasi – cfr. elaborato n. GN_PPOCRELTECN001, Progetto Preliminare delle opere di connessione alla RTN – Relazione tecnico-descrittiva, p. 5). Come ulteriore aggiornamento in merito, si è appreso dal proponente con la nota del 31/07/2014 (p. 57 di 75) che il “... percorso dell'elettrodotto è definitivo ...”, come anche e apparentemente in modo contraddittorio, che per “... la collocazione definitiva della sottostazione di trasformazione ... sono già stati attivati contatti formali con Terna, al fine della convocazione di un tavolo tecnico in cui effettuare la scelta finale ...”.

Per quanto sopra e considerato che questo Ministero non può procedere a concludere la propria istruttoria se non a seguito della presentazione da parte della Società Gonnosfanadiga Ltd. della documentazione integrativa sopra citata come anche di quella eventualmente richiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, si chiede a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler, con tutta l'urgenza del caso, comunicare alla scrivente e al proponente le proprie determinazioni in merito alla preannunciata richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione di cui sopra e quindi sulle Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna, consentendo di conseguenza la conclusione del procedimento in essere.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

Questa Direzione Generale PBAAC, con nota n. 27294 del 03/11/2014, sollecitava il MATTM a riscontrare la richiesta di informazioni avanzata con la nota del 17/10/2014 sopra citata in merito alla conferma o meno della richiesta di documentazione integrativa preannunciata nel corso della riunione del 26/06/2014 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS.

In data 26/11/2014, con nota n. DVA-2014-38952, la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetteva al proponente la richiesta di documentazione integrativa formulata il 21/11/2014 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS. Con la medesima nota si comunicava al proponente medesimo l'attribuzione di un tempo pari a 45 giorni naturali e consecutivi per la presentazione di quanto richiesto, comprensivo della necessità di corrispondere anche a quanto richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota sopra citata dell'08/08/2014. E' stato, inoltre, chiesto al proponente di dare avviso a mezzo stampa della presentazione della suddetta documentazione integrativa.

La Società Gonnosfanadiga Ltd. ha quindi chiesto il 01/12/2014 al MATTM una proroga di ulteriori 45 gg., rispetto ai 45 gg. già concessi, per la presentazione di quanto chiesto il 26/11/2014.

Il MATTM con nota n. DVA-2014-40367 comunicava, in qualità di Amministrazione competente, il proprio nulla osta alla proroga richiesta.

Per quanto sopra, il termine per la consegna della documentazione integrativa e dei chiarimenti chiesti il 26/11/2014 dal MATTM è oggi stabilita al 23/02/2015.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 – FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Per quanto invece lamentato dalla Società per il tempo trascorso in una diversa e precedente procedura esperita presso la Regione Autonoma della Sardegna dal 15/11/2012 fino al 27/05/2013 per lo screening del progetto originario di competenza regionale, nulla si può dire in merito non avendo questa Amministrazione competenza sulla questione, ovvero questa Direzione Generale PBAAC partecipato al medesimo procedimento.

Per quanto, infine, lamentato dalla Società circa le richieste di approfondimenti sulla verifica degli impatti sul patrimonio archeologico nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale come formulata dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici fin dal 07/07/2014, si deve preliminarmente osservare come quanto occorso nel procedimento di cui trattasi, ovvero il rifiuto ad una fattiva collaborazione del proponente alla redazione dei pur essenziali e minimi approfondimenti richiesti, risulti unico nell'ambito di tutti i procedimenti esperiti dalla scrivente per le VIA di competenza statale.

Nel merito si evidenzia che la competente Soprintendenza per i beni archeologici e questa Direzione Generale hanno dovuto verificare nel corso del procedimento che il gruppo incaricato della redazione dello SIA non contemplava al proprio interno una attinente figura professionale in grado di analizzare e interpretare quanto richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i relativi contenuti minimi nel campo della verifica degli impatti sul patrimonio archeologico (fatto segnalato alla Società dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici con la nota n. 6575 del 15/09/2014).

E infatti gli stessi impatti sul patrimonio archeologico erano stati analizzati nello SIA presentato unicamente elencando i provvedimenti di culturalità esistenti nell'immediato intorno, e senza minimamente utilizzare anche quelli che sono gli strumenti scientifici di settore, ormai comunemente riconosciuti ed adottati, per le relative verifiche degli impatti significativi nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale. Tanto era stato richiesto considerando anche la notevole estensione territoriale impegnata dal progetto presentato (ca. 232 ha di impegno territoriale diretto, più l'impegno determinato dal nuovo collegamento elettrico alla rete nazionale di trasporto).

Preme comunque sottolineare che quanto richiesto con nota n. 5080 del 07/07/2014 dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici sul tema consisteva meramente nell'espletamento delle seguenti attività: "... ricerca d'archivio presso questa Soprintendenza, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i due comuni interessati, ed inoltre un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie. Si rammenta che tali documenti dovranno essere redatti, necessariamente da specifica figura professionale, e quindi da un archeologo in possesso del titolo di specializzazione o di dottorato di ricerca, come previsto dalla normativa vigente ...". Con la medesima nota la competente Soprintendenza rilevava, in particolare, il "... forte rischio archeologico relativo all'elettrodotto di connessione alla RTN, che oltre a seguire una strada di probabile origine romana, lambisce numerosi beni segnalati e tutelati ...", fornendo specifiche indicazioni in merito a quest'ultimi beni, ulteriormente specificati nella propria nota n. 6575 del 15/09/2014.

In nessun caso è stato chiesto o prospettata la necessità al proponente di realizzare saggi o scavi di alcun genere nelle aree interessate, tantomeno di attivare procedure non previste nell'ambito della VIA.

La questione della verifica degli impatti sul patrimonio archeologico in sede di VIA è stata, peraltro, oggetto di approfondita analisi con la nota n. 13014 del 22/05/2014 inviata alla Direzione Generale per le antichità e all'Ufficio Legislativo.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Si deve di contro osservare in merito una totale mancanza di collaborazione da parte del proponente, da identificarsi pertanto quale causa principale dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici, la quale invece si è fatta parte attiva presentando al proponente gli elementi necessari per una più celere analisi dei significativi e negativi impatti del progetto sul patrimonio archeologico (note del 07/07/2014 e 15/09/2014).

In ultimo, sul tema, non si è potuto far altro che prendere atto di quanto proposto dal proponente il 01/08/2014 (p. 7/18) di far presidiare gli scavi previsti da figura professionale incaricata dal medesimo. Su tale proposta si deve tuttavia osservare che nessun riferimento normativo è rinvenibile allo stato attuale per imporre al proponente tale costo aggiuntivo e pertanto, se del caso, sarà necessariamente obbligo della scrivente concordare con la Direzione Generale per le antichità le modalità operative per garantire la medesima sorveglianza attraverso il personale della competente Soprintendenza per i beni archeologici.

Risulta ulteriormente necessario evidenziare che per il progetto di cui trattasi l'originaria istanza di rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.) (presentata dal proponente il 18/02/2014 e citata quindi come in corso di istruttoria nell'istanza di VIA del 17/03/2014) è stata archiviata dalla competente Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco il 16/10/2014 per carenza documentaria che il proponente ha deciso di non sanare contestualmente, non potendo rispettare i termini procedurali indicati, stante la mancata concessione di una proroga sul termine indicato per l'adempimento.

Il proponente con nota del 18/11/2014 (trasmessa a seguito di richiesta in pari data di informazioni da parte di questa Direzione Generale) ha comunicato di aver deciso di presentare una nuova istanza di rilascio del N.O.F., completa quindi delle richieste di integrazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale della competente Direzione Regionale dei VV.F.

La suddetta nuova documentazione deve essere ancora consegnata a questo Ministero come preannunciato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. nella nota della medesima del 18/11/2014 sopra citata (cfr. pagina 4/4).

Per tutto quanto sopra esposto, questa Direzione Generale ritiene di aver adempiuto pienamente ai propri compiti istituzionali, compresi quindi anche quelli derivanti dal rispetto dei tempi procedurali assegnati, nelle forme più congrue al fine di pervenire, per quanto di competenza, ad una celere conclusione del procedimento di cui trattasi.

Si rimane in attesa di conoscere l'avviso di codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alle decisioni assunte per la richiesta presentata dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. il 07/10/2014, precisando che questa Direzione Generale potrà provvedere – qualora non diversamente indicato da codesta Presidenza – a definire il proprio parere tecnico istruttorio non prima della consegna da parte della medesima Società della documentazione integrativa e dei chiarimenti chiesti dal MATTM il 26/11/2014 (scadenza termine presentazione: 23/02/2015) e quindi dei nuovi documenti presentati per il rilascio del N.O.F.

Si precisa, altresì, che il termine per l'espressione del suddetto parere tecnico istruttorio di questa Direzione Generale PBAAC dovrà comunque veder prima concludersi - previa l'acquisizione delle definitive valutazioni della Direzione Generale per le antichità - il periodo di 60 gg. assegnato al pubblico per la presentazione delle osservazioni sulla suddetta documentazione integrativa e sui chiarimenti - termine



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

decorrente dalla data di pubblicazione degli avvisi al pubblico a mezzo stampa già chiesti il 26/11/2014 dal MATTM.

Con il decorrere del termine suddetto, cogente come detto anche per questo Ministero, la scrivente Direzione Generale PBAAC potrà provvedere, come d'obbligo, a considerare e controdedurre nel proprio parere tecnico istruttorio le osservazioni del pubblico che saranno presentate a questo Dicastero.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito >.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 23/01/2015 ha risposto alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo prot. n. DICA-31237 del 19/12/2014, reiterando la propria istanza prodotta il 07/10/2014 alla medesima Presidenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, argomentando in proposito di non condividere la comunicazione di non attivazione del procedimento di sostituzione previsto dal suddetto art. 26 e quindi quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. DVA-2014-39121 del 26/11/2014. In particolare il proponente argomenta la propria richiesta citando giurisprudenza consolidata in merito al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 – in verità non pertinente al caso di specie in quanto procedimento non attivato dal proponente come dallo stesso esplicitamente comunicato – e in merito al parere regionale che deve essere espresso nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale connesso al suddetto articolo 12.

CONSIDERATO che la suddetta nota del 19/12/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo non è pervenuta all'ex Direzione Generale PBAAC e alla Direzione generale BeAP, se non in allegato alla nota del 23/01/2015 della Società Gonnosfanadiga Ltd. Con la nota del 19/12/2014 il Dipartimento comunicava, tra l'altro, che. "... non si ravvisano i presupposti per l'attivazione della procedura di cui all'art. 26 del D.Lgs. 152 del 2006, salvo eventuale avviso del Dipartimento Affari regionali in indirizzo ...".

CONSIDERATO che la suddetta nota del 26/11/2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non è pervenuta all'ex Direzione Generale PBAAC e alla Direzione generale BeAP, se non in allegato alla nota del 23/01/2015 della Società Gonnosfanadiga Ltd. Con la nota del 26/11/2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ribadisce il proprio avviso, sostenendo come non vi siano elementi per l'attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 26 sopra citato.

CONSIDERATO che a seguito della nota del 23/01/2015 della Società Gonnosfanadiga Ltd. la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. DICA-4015 del 04/02/2015 ha chiesto anche alla Direzione generale BeAP di "... far conoscere, con ogni possibile urgenza, il proprio avviso su quanto rappresentato dalla Società Gonnosfanadiga Limited nella nota del 23 gennaio u.s. ...". Con la medesima nota il Dipartimento faceva presente "... alla Società interessata, che legge per conoscenza, che i suddetti Ministeri stanno svolgendo una intensa attività istruttorio, stante la complessità della materia trattata connessa ad una tipologia di Progetto assolutamente innovativa, al fine di giungere ad una rapida conclusione dell'iter procedurale".

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 2628 del 06/02/2015 ha relazionato quanto segue alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, all'Ufficio di Gabinetto del MiBACT, all'Ufficio Legislativo del MiBACT, al Segretariato generale e alla Direzione generale Archeologia:



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

< In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota di codesto Dipartimento prot. n. 4015 del 04/02/2015, la Direzione generale Belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale BeAP") comunica quanto segue.

In merito al complesso iter istruttorio esperito dalla scrivente e dall'ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, si è provveduto a relazionare a codesto Dipartimento con nota prot. n. 32068 19/12/2014 e pertanto alla stessa si intende riferirsi nulla avendo ulteriormente da osservare per il periodo nella stessa ricompreso.

A far data dalla suddetta nota l'iter procedimentale è proseguito nei termini di seguito descritti:

- 21/01/2015: Trasmissione da parte della Società Gonnosfanadiga Ltd. della nota di avvio del nuovo procedimento per il rilascio del N.O.F. (avviato il 13/01/2015);
- 23/01/2015: La Società Gonnosfanadiga Ltd. trasmette le proprie valutazioni alla PCM-DICA;
- 23/02/2015: scadenza termine presentazione documentazione integrativa e chiarimenti chiesti il 26/11/2014 dal MATTM;
- 23/02/2015: pubblicazione a cura della Società di nuovi avvisi al pubblico a mezzo stampa per la presentazione di osservazioni del pubblico sulla documentazione integrativa e i chiarimenti chiesti dal MATTM il 26/11/2014;
- 24/04/2015: termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico.

Dall'ulteriore excursus del procedimento sinteticamente sopra riportato si evince che allo stato attuale nessun ulteriore atto può essere prodotto dalla scrivente in mancanza della documentazione integrativa chiesta dal MATTM il 26/11/2014 e, quindi, il trascorrere del periodo concesso al proponente per la presentazione della stessa.

Qualora la suddetta documentazione non fosse prodotta alla scadenza indicata (23/02/2015), in conformità a quanto già stabilito dal MATTM per tale fattispecie, questa Direzione generale BeAP potrà allora concludere il procedimento sulla base della documentazione già agli atti.

Nel merito delle argomentazioni proposte dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. nella nota del 23/01/2015 indirizzata a codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve nuovamente evidenziare come le stesse si riferiscono ad un procedimento e alla relativa giurisprudenza (art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.) che non possono essere applicate al caso di specie in quanto non attivato dal medesimo proponente per propria libera ed esplicita volontà.

Infatti il procedimento di cui trattasi è regolato unicamente dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il cui procedimento di VIA di competenza statale è stata presentata formale istanza di avvio, mentre per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. tale istanza non è stata prodotta o portata a conoscenza della scrivente e il relativo procedimento risulta, d'altronde, non attivabile d'ufficio da parte della scrivente.

Questa Direzione generale ha già preso atto delle ragioni d'urgenza evidenziate dal proponente e ha di conseguenza garantito nel corso del procedimento ogni fattiva collaborazione per la sua rapida conclusione.

Tuttavia la mancata collaborazione da parte del proponente per gli aspetti archeologici da un lato e, dall'altro, la necessità di presentare una corposa integrazione del progetto 'definitivo' e dello S.I.A. - come



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

scaturita dalle richieste formulate dal MATTM e dalle osservazioni e richieste di chiarimenti della Regione Autonoma della Sardegna – hanno dimostrato come lo stesso progetto presentato con l'originaria istanza fosse carente per numerosissimi aspetti e quindi bisognoso di integrazioni e precisazioni, che si spera saranno quindi presentate dal proponente.

Per quanto sopra, questa Direzione generale BeAP ritiene fondamentale l'acquisizione della suddetta documentazione integrativa per l'espressione di un compiuto parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni dell'On. Ministro.

Si precisa pertanto che al termine del periodo garantito per la presentazione delle osservazioni sulla documentazione integrativa prodotta dal proponente – che potrebbe fornire numerose novità conoscitive sugli impatti significativi e negativi generati dalla sua realizzazione - sarà reso prontamente il parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale BeAP, salvo ogni diverso avviso di codesta Presidenza dei Ministri ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito >

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota dell'11/02/2015 (non indirizzata all'ex Direzione Generale PBAAC e alla Direzione generale BeAP e che quest'ultima ne è venuta a conoscenza solo il 26/02/2015 a seguito della sua trasmissione a cura dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. n. 4019 del 23/02/2015, pervenuta all'ex Servizio IV della Direzione Generale PBAAC il 13/03/2015) ha riscontrato la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo prot. n. 4649 del 10/02/2015 (non pervenuta alla Direzione generale BeAP) comunicando, tra l'altro, di condividere l'opinione espressa dalla Direzione generale BeAP nella nota del 06/02/2015 in merito alla necessità che "... al momento si debba attendere la documentazione relativa alle integrazioni richieste in fase conclusiva di approntamento presso di noi ..." (p. 2) prima di concludere il procedimento di competenza con l'espressione del relativo parere tecnico istruttorio. La proponente di seguito esprime la propria non condivisione dell'affermazione contenuta nella suddetta nota del 06/02/2015 della Direzione generale BeAP in merito alla qualificazione della giurisprudenza citata dalla medesima società nella nota del 23/01/2015 come riferita al solo procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e quindi non controdeducibile. La proponente ritiene, al contrario, che la giurisprudenza in tale occasione citata si riferisca puntualmente al procedimento di cui trattasi e ai termini per i quali i pareri previsti debbano essere espressi, in senso perentorio e non ordinatorio come sostenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per questo la proponente accusa la Direzione generale BeAP di aver volutamente ignorato le sentenze citate "... violando con ciò i doveri di correttezza cui la Direzione generale Belle arti e paesaggio del MiBACT è tenuta in funzione della Sua alta funzione pubblica ...". Inoltre, la proponente riafferma come il progetto di cui trattasi è regolato anche dal procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, benché si debba ancora osservare come lo stesso debba essere attivato su istanza di parte e come quest'ultima non sia stata presentata, ovvero portata a conoscenza dell'ex Direzione Generale PBAAC, prima, e quindi della Direzione generale BeAP. Ricorda la proponente il tema affrontato nel procedimento in merito alla verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico e quindi le conclusioni alle quali è addivenuta nel merito. In conclusione la proponente ricorda come "... Le migliaia di osservazioni ricevute, anche per l'impianto di Gonnosfanadiga, dai soggetti più diversi, tutte fortemente orientate verso un inflessibile "NIMBY" hanno portato a diverse modifiche



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

progettuali, tutte orientate a minimizzare nei limiti del possibile gli impatti sulle molteplici matrici ambientali, culturali, paesaggistiche, sociali, etc. dell'area di sedime dell'impianto.

Il progetto non era carente in termini tecnici e/o tecnologici, perché del tipo di impianti da noi proposti, in Spagna ne sono stati costruiti negli ultimi anni, 2.000 MegaWatts (40 centrali come la nostra!) e dunque sapevamo perfettamente cosa fare. Però l'Italia, che sul proprio territorio non ha realizzato neppure un impianto a scala commerciale, spiega a tutto il mondo come ci si deve comportare.

Abbiamo avuto scontri durissimi con i progettisti giapponesi e spagnoli per obbligarli a rinunciare ad esempio a grandi opere di livellamento del suolo, da noi considerate non sostenibili, ma fatte in tutto il mondo; oppure per indurli a rinunciare all'uso dell'acqua per il raffreddamento della centrale, e costringerli ad utilizzare le torri di raffreddamento a secco che si usano in ambienti desertici, perché le strumentali opposizioni al progetto ci hanno impedito di utilizzare l'acqua dei pozzi, e via dicendo.

Presentare alla VIA nazionale un progetto "definitivo" nel vero significato del termine (con volevano i nostri partner spagnoli e giapponesi) avrebbe comportato il rifiuto di ogni osservazione potenzialmente capace di comportare modifiche al progetto, cosa da noi ritenuta non realistica.

In conclusione le numerose integrazioni da noi presentate ed i relativi extracosti da noi sopportati non dimostrano la insufficienza del progetto presentato, bensì la nostra sensibilità a venire incontro nei limiti del possibile alle infinite contestazioni o richieste che provengono dal nostro ambiente sociale, che contro ogni grande opera esercita il suo distruttivo ostracismo, privo prospettiva futura ...".

CONSIDERATO che la Società GONNOSFANADIGA Ltd. con nota del 06/03/2015 ha comunicato, per conoscenza, anche alla Direzione generale BeAP quanto segue:

< Gentile Dott.ssa [omissis],

Con la presente intendiamo annullare la nostra richiesta di attivazione del potere sostitutivo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'oggetto, presentata con le nostre lettere datate 07/10/2014, 23/01/2015 e 02/03/2015.

La informiamo che ieri 05/03/2015 si è svolta a Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente una importante riunione relativa al procedimento di VIA Nazionale dell'impianto solare termodinamico di Gonnosfanadiga cui hanno partecipato il Presidente della Commissione di VIA Nazionale Ing. [omissis], il Segretario della stessa commissione Avv. [omissis], l'Ing. [omissis] responsabile del nucleo operativo istruttorio della Commissione di VIA per il progetto che ci occupa, l'Avv. [omissis] membro del nucleo operativo istruttorio del progetto ed il Dott. [omissis] membro della Commissione di VIA.

In tale riunione sono stati approfonditamente discussi i problemi che hanno determinato i ritardi nella conclusione del procedimento autorizzativo e sono stati messi a punto i relativi rimedi, fra i quali ulteriori interventi integrativi da parte della Proponente il progetto, i cui contenuti ed i cui termini sono stati definiti ieri.

Ai ritardi ed ai problemi incontrati dalla Proponente nel corso del procedimento autorizzativo, hanno contribuito in modo determinante l'incredibile numero di osservazioni sul progetto presentate dai più svariati soggetti istituzionali e privati, che hanno comportato la necessità di ulteriori approfondite valutazioni di merito, tutt'ora in corso, anche per il fatto che dette osservazioni continuano a pervenire ben oltre i termini temporali previsti dalla legge e viene ritenuto necessario non ignorare, vista anche la assoluta novità scientifica e tecnologica, per il nostro Paese, dell'impianto da autorizzare.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

All'esito di detta riunione, riconfermiamo la nostra rinuncia ad avvalerci della nostra facoltà di attivazione del potere sostitutivo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 26, per il progetto che ci occupa, chiedendo che la relativa istruttoria resti in capo al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare fino al suo esito finale >.

CONSIDERATO che a seguito di quanto comunicato dalla Società GONNOSFANADIGA Ltd. con la suddetta nota del 06/03/2015, la Direzione generale BeAP ha comunicato con nota prot. n. 6410 del 18/03/2015 quanto segue alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Autonoma della Sardegna e alla medesima Società proponente:

< In riferimento al progetto in argomento, questa Direzione generale ha ricevuto la nota di codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. del 06/03/2015, con la quale, tra l'altro e per sola conoscenza, la scrivente apprendeva che il 05/03/2015 si è tenuta presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS "... una importante riunione ..." avente ad oggetto il progetto di cui trattasi e durante la quale "... sono stati approfonditamente discussi i problemi che hanno determinato i ritardi nella conclusione del procedimento autorizzativo e sono stati messi a punto i relativi rimedi, fra i quali ulteriori interventi integrativi da parte della Proponente il progetto, i cui contenuti ed i cui termini sono stati definiti ieri ... [N.d.R.: leggasi 05/03/2015]".

Di tutto quanto discusso, deciso e concordato nella suddetta riunione questa Direzione generale BeAP non è stata posta nella condizione di essere direttamente informata, considerato che dell'incontro medesimo, come già avvenuto invero per quello del 30/10/2014, questo Ministero non è stato preventivamente reso edotto - né dalla Società Gonnosfanadiga Ltd., né dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - e non ha potuto quindi parteciparvi.

Per quanto sopra, anche in questa occasione, si deve chiedere a codesto Ministero e alla Commissione tecnica di voler informare, con tutta l'urgenza del caso, la scrivente Direzione generale di quanto discusso/deciso/concordato con il proponente durante la suddetta riunione, anche in merito ai termini del proseguo del relativo procedimento di VIA a seguito della richiesta di annullamento della domanda ex art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. formulata il 06/03/2015 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel merito di quanto asserito da codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. nella suddetta nota sul fatto che "... continuano a pervenire ben oltre i termini temporali previsti dalla legge ..." osservazioni del pubblico e di soggetti istituzionali e privati, si evidenzia che il termini per la presentazione delle suddette osservazioni sulla documentazione integrativa presentata con nota del 18/02/2015 è previsto che scada il 24 aprile p.v.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, si chiede di voler cortesemente informare la scrivente delle determinazioni che vorrà adottare in merito alla richiesta di annullamento dell'istanza ex art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presentata dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. il 06/03/2015.

Con l'occasione, si aggiorna codesto legale rappresentante della Società Gonnosfanadiga Ltd. in merito a quanto già comunicato al medesimo e alla Società Energo Green Renewables il 24/02/2015 e il 27/02/2015 relativamente al nuovo assetto organizzativo di questo Ministero come determinato dall'entrata in vigore del DPCM n. 171 del 29/08/2014 e del DM 27/11/2014.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

In particolare, alla data della presente, questa Direzione generale BeAP e la nuova Direzione generale Archeologia hanno visto assegnarsi un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata come di seguito indicato:

- Direzione generale BeAP: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it
- Direzione generale BeAP – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it
- Direzione generale Archeologia: mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it

Considerato che il nuovo assetto di questo Ministero, come delineato dai suddetti provvedimenti, non risulta ancora completato per gli Uffici periferici, si deve rinnovare l'indicazione di voler consultare, prima di ogni ulteriore comunicazione, la pagina del sito istituzionale di questo Dicastero dedicata alla "Struttura organizzativa" (www.beniculturali.it => Ministero => Struttura organizzativa), costituendo essa il riferimento più aggiornato in merito.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con email PEC del 18/03/2015 ha trasmesso alla Direzione generale BeAP il riscontro di avvenuta ricezione della suddetta nota prot. n. 6410 di pari data.

CONSIDERATO che a seguito di quanto chiesto dalla Direzione generale BeAP con la suddetta nota del 18/03/2015 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quest'ultima con nota prot. n. DICA 10502 del 10/04/2015 ha trasmesso la relativa nota prot. n. DICA 8222 del 17/03/2015 (non pervenuta alla Direzione generale BeAP) con la quale, in merito alla richiesta di annullamento dell'istanza della proponente di attivazione del procedimento di cui all'art. 26 del D.lgs. 152/2006, la medesima Presidenza ne prendeva atto, chiedendo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di conoscere gli esiti della conclusione del procedimento di cui trattasi.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-38952 del 26/11/2014, nell'inoltrare alla Società GONNOSFANADIGA Ltd. la richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS di cui alla nota n. CTVA-2014-4011 del 21/11/2014, ha chiesto al medesimo proponente "... di voler provvedere a fornire la documentazione integrativa sopra detta ...", precisando nel contempo "... che la stessa dovrà pervenire entro 45 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data di protocollo della presente, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Qualora tale termine decorra senza esito, la Commissione concluderà l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti ... Si comunica, inoltre, che copia della documentazione richiesta dovrà essere inoltrata anche alle altre Amministrazioni interessate dal progetto (Regione, Provincia e Comuni) nel numero di copie previsto dalla normativa di riferimento allo studio di impatto ambientale e suoi allegati). Si chiede, altresì, a codesta Società, stante la rilevanza delle informazioni richieste, di provvedere, notiziandone la scrivente, a dare avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito della detta documentazione integrativa secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nella sopra citata nota del 24/11/2014 la Commissione ha, inoltre, evidenziato di considerare la richiesta di integrazioni di cui trattasi come integrativa della richiesta di integrazioni della Regione Sardegna prot. 17376 del 08/08/2014 (prot. DVA-2014-0026662 dell'11/08/2014) già inoltrata a codesta Società e che, ad ogni buon fine, si allega".

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 01/12/2014, ricevuta la suddetta richiesta di chiarimenti ed integrazioni dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

chiesto a quest'ultimo, in qualità di Amministrazione competente, una proroga al termine temporale indicato per la presentazione delle stesse, come di seguito si trascrive:

< Con riferimento alla procedura in oggetto ed alla richiesta di integrazioni pervenuta con nota prot. DVA-2012-0038952 del 26/11/2014, con al presente si richiede una proroga per la trasmissione delle integrazioni richieste di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni rispetto ai 45 (quarantacinque) giorni concessi dall'autorità competente, Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (DGVA MATTM), con la nota soprascritta.

Tale proroga, prevista ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene essenziale visto la necessità di affidare alcuni lavori a ditte esterne e visto il periodo annuale in cui tale preparazioni ricadono (contemporaneità di feste natalizie).

Certi di un Vostro favorevole riscontro, cogliamo l'occasione per porgere

Distinti Saluti >

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-40367 del 09/12/2014, ricevuta la richiesta del 01/12/2014 della Società GONNOSFANADIGA Ltd. per una proroga di 45 giorni ulteriori rispetto a quelli già concessi con nota del 26/11/2014 sopra citata, ha comunicato "... che, considerate le motivazioni addotte, nulla osta ad accogliere detta richiesta. Si precisa che se la documentazione sopra detta non perverrà entro il nuovo termine, la scrivente provvederà alla definizione del procedimento sulla base dei dati disponibili".

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 18/02/2015 (pervenuta il 19/02/2015 a mezzo di e-mail PEC e il 20/02/2015 in formato cartaceo con tutti gli allegati ivi citati) ha trasmesso anche a questo Ministero la documentazione integrativa richiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 26/11/2014.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con la trasmissione della suddetta documentazione integrativa ha trasmesso anche la nota datata 09/02/2015 con la quale ha inteso rispondere alle osservazioni e richieste di chiarimenti della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla rispettiva nota prot. n. 17376 dell'08/08/2014.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, ricevuta la suddetta documentazione integrativa, con nota n. 4403 del 24/02/2015 ha richiesto il parere endoprocedimentale alle competenti Soprintendenze di settore e il parere alla Direzione generale Archeologia, come anche comunicato al proponente quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenze di settore che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 18/02/2015 (pervenuta il 19/02/2015 a mezzo e-mail PEC e il 20/02/2015 in formato cartaceo con i relativi documenti ed elaborati allegati) ha presentato anche a questo Ministero la documentazione integrativa prodotta a riscontro di quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. DVA-2014-38952 del 26/11/2014 (allegata alla presente per facilità di lettura).

La suddetta nota del 18/02/2015 (anch'essa allegata alla presente per facilità di lettura) risulta indirizzata, per conoscenza, anche a codeste Soprintendenze, come anche nella medesima si afferma che agli stessi Uffici la documentazione è stata trasmessa secondo le modalità già indicate dalla scrivente per il procedimento di cui trattasi.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Per quanto sopra, si chiede a codeste Soprintendenze di voler far pervenire a questa Direzione generale BeAP, entro 45 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto in argomento.

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze si richiede che gli stessi siano conformi ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione Generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Nel richiamare l'attenzione di codeste Soprintendenze al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero, che sarà determinato dall'On. Ministro a seguito della trasmissione allo stesso del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale.

La Soprintendenza per i beni archeologici avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione generale BeAP, anche alla Direzione generale Archeologia al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Alla Direzione generale Archeologia si precisa che potrà visionare la documentazione cartacea depositata presso questa Direzione generale prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento.

Alla medesima Direzione generale Archeologia si chiede, una volta ricevuto il parere endoprocedimentale definitivo da parte della competente Soprintendenza per i beni archeologici, di trasmettere alla scrivente il proprio parere ai sensi del DPCM 29/08/2014, n. 171, art. 14, comma 2, lettera b.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro.

Si ritiene, inoltre, necessario evidenziare a codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. che il 10/12/2014 è entrato in vigore il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (DPCM 29/08/2014, n. 171) e la conseguente nuova articolazione degli Uffici centrali e periferici del medesimo Dicastero (DM 27/11/2014).

Il suddetto DPCM prevede che, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, gli Uffici definiti con il precedente modello organizzativo (DPR 233/2007 e s.m.i.) mantengano la loro efficacia fino all'individuazione dei responsabili dei nuovi Uffici.

Alla data della presente risultano essere stati individuati i responsabili dei soli Uffici centrali del MiBACT e pertanto la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti e l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) è stata soppressa e sostituita dalla scrivente Direzione generale Belle arti e paesaggio (BeAP).

Nelle more dell'individuazione dei responsabili degli Uffici periferici del MiBACT, si ritiene utile indicare le nuove denominazioni degli Uffici centrali e periferici di questo Ministero che assumeranno di conseguenza la competenza ad esprimersi nel merito del progetto di cui trattasi:



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

- Direzione generale Belle arti e paesaggio – Servizio III Tutela del paesaggio (ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee – Servizio IV, Tutela e qualità del paesaggio);
- Direzione generale Archeologia (ex Direzione Generale per le antichità);
- Soprintendenza Archeologica della Sardegna (ex Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano; ex Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Oristano);
- Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra (ex Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cagliari e Oristano).

Si invita, di conseguenza, codesta Società Gonnosfanadiga Ltd., prima di inoltrare qualsiasi ulteriore comunicazione, a consultare il sito istituzionale di questo Ministero ([www.beniculturali.it/Ministero/Struttura organizzativa](http://www.beniculturali.it/Ministero/Struttura_organizzativa)), ovvero questa Direzione generale BeAP, al fine di acquisire le necessarie aggiornate informazioni in merito alla riorganizzazione degli Uffici periferici del MiBACT >.

CONSIDERATO che la Società Energogreen Renewables s.r.l., referente per il progetto della Società Gonnosfanadiga Ltd., con e-mail PEC del 24/02/2015 ha chiesto quanto segue alla Direzione generale BeAP:

< Buongiorno,

in riferimento alla Vs. nota in oggetto, preso atto della nuova articolazione degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, si chiede conferma degli indirizzi pec degli enti coinvolti nella procedura in essere, poichè l'elenco degli indirizzi di posta certificata presenti nella sezione "Struttura Organizzativa" del sito web MiBACT è aggiornato al luglio 2014.

- Direzione generale Belle arti e paesaggio - Servizio III Tutela del paesaggio (mbac-dg-pbaac.servizio4@mailcert.beniculturali.it)

- Direzione generale Archeologia (mbac-dg-ant@mailcert.beniculturali.it)

- Soprintendenza Archeologica della Sardegna (mbac-sba-ca@mailcert.beniculturali.it)

- Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra (mbac-sbapsae-ca.tutela@mailcert.beniculturali.it)

Ringraziando anticipatamente, si porgono

Distinti Saluti >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, ricevuta la suddetta richiesta di informazioni, con nota n. 4779 del 27/02/2015 ha comunicato quanto segue alla Società Gonnosfanadiga Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 4403 del 24/02/2015, codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. – per il tramite della propria referente Società Energo Green Renewables s.r.l. - ha ritenuto necessario chiedere immediatamente con e-mail PEC a questa Direzione generale BeAP ulteriori informazioni in merito agli indirizzi di posta elettronica certificata delle strutture centrali e periferiche del MiBACT.

Si conferma al riguardo, stante inoltre il ridottissimo tempo intercorso tra la suddetta nota e la richiesta di informazioni, che allo stato attuale i riferimenti di e-mail PEC indicati nella nota n. 4403, del



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 – FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

24/02/2015 risultano essere quelli comunemente utilizzati dalle strutture attuali e in regime di prorogatio del sistema organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per quanto attiene agli Uffici periferici di questo Ministero, secondo la nuova organizzazione definita dal DPCM 29/08/2014, nella suddetta nota del 24/02/2015 si riteneva di aver chiarito come gli stessi non risultano all'attualità ancora oggetto di nuova assegnazione del relativo responsabile e pertanto risultano Uffici non ancora formalmente operativi nel sistema organizzativo del MiBACT e pertanto non possono esistere ancora nuove e relative caselle di posta elettronica certificata.

Lo stesso dicasi per il Servizio III di questa Direzione generale.

Nel momento in cui saranno attribuiti i nuovi responsabili ai suddetti Uffici periferici e all'istituendo Servizio III di questa Direzione generale e quindi quando le relative nuove strutture saranno operative, la Direzione generale Organizzazione – competente in materia - provvederà di conseguenza ad aggiornare il sito internet di questo Ministero rendendo pubblica la nuova e completa struttura vigente del MiBACT.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, garantendo in ogni caso a codesta Società la più rapida informativa ove il quadro sopra delineato dovesse mutare nel corso del procedimento>.

CONSIDERATO che il 18/03/2015 la Direzione generale BeAP è venuta a conoscenza ed ha di conseguenza acquisito per le vie brevi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nota della Società Gonnosfanadiga Ltd. del 06/03/2015, avente ad oggetto "... Richiesta sospensione procedimento di VIA", con la quale la medesima proponente ha comunicato al solo suddetto Ministero e alla relativa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS quanto segue:

< Ieri, 5 marzo 2015, si è tenuta una riunione presso la Vostra sede di Roma, alla quale hanno partecipato il Dott. [omissis], il Sig. [omissis] e l'Ing. [omissis], per conto della scrivente Gonnosfanadiga Ltd, il Cav. Dott. [omissis], Presidente ANEST (Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica), il Presidente della Commissione Tecnica VIA (CTVA), Ing. [omissis], il Segretario della CTVA, Avv. [omissis], ed i componenti della CTVA Ing. [omissis], Avv. [omissis] e Dott. [omissis].

Nel corso dell'incontro sono stati discussi alcuni aspetti dell'impianto in oggetto, ritenuti "critici" o comunque bisognosi di ulteriori approfondimenti.

Il costruttivo dialogo instaurato ha permesso, inoltre, di chiarire i motivi dei ritardi registrati durante la valutazione del progetto, ritardi che hanno portato la Proponente scrivente a richiedere l'attivazione del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È stato, a tal proposito, concordato di ritirare tale richiesta di attivazione del potere sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cosa già fatta tramite pec del 06/03/2015, della quale Vi abbiamo messo in copia), ritenendo che l'Ente procedente alla valutazione di impatto ambientale per il progetto dell'impianto solare termodinamico "Gonnosfanadiga" debba rimanere il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, o meglio codesta Direzione Generale.

Con la presente, si richiede, inoltre, la sospensione del procedimento di VIA in oggetto per un tempo pari a 60 giorni.

Tale periodo si rende necessario ai fini dell'elaborazione degli ulteriori documenti integrativi atti al superamento delle sopradette "criticità" riscontrate.

Certi di un Vostro positivo riscontro, si porgono

Distinti Saluti >.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERATO che sempre il 18/03/2015 la Direzione generale BeAP è venuta a conoscenza ed ha di conseguenza acquisito per le vie brevi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la relativa nota prot. n. DVA-2015-7567 del 18/03/2015, avente ad oggetto "... *Comunicazione in merito alla richiesta di sospensione del procedimento*", con la quale il medesimo Dicastero ha comunicato alla sola Società Gonnosfanadiga Ltd. e, per conoscenza, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS quanto segue:

< Con nota del 06/03/2015, acquisita con prot. DVA-2015-0006383 del 09/03/2015, la società Gonnosfanadiga ltd ha chiesto una sospensione di 60 giorni del procedimento in oggetto. Al riguardo, codesta società riferisce di una riunione tenuta presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel corso della quale sarebbero emersi alcuni aspetti ritenuti "critici" o comunque bisognosi di approfondimenti.

Relativamente a quanto sopra si deve in primo luogo precisare che la normativa in materia di VIA, pur non disciplinando esplicitamente i casi di sospensione del procedimento, prevede all'art. 24 comma 9 la possibilità per il proponente di usufruire di un breve periodo (45 giorni eventualmente prorogabili per altri 45 giorni) per modificare gli elaborati progettuali anche in esito alla consultazione del pubblico.

Una sospensione del procedimento allo stato sembra incoerente con le disposizioni normative sopra richiamate. Infatti, per il procedimento di cui trattasi codesta Società ha già consegnato documentazione integrativa, come richiesta dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, e relativamente a tale documentazione è in corso la consultazione del pubblico che terminerà 24 aprile p.v. Non essendo trascorsi i termini per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico non sono ancora pienamente conoscibili eventuali elementi che possano, nel caso, portare ad una revisione degli elaborati progettuali.

Peraltro una eventuale sospensione del procedimento comporterebbe allo stato anche una interruzione della fase di consultazione, da ritenere del tutto inopportuna.

Ad ogni modo si comunica che nulla osta a che, qualora lo si ritenga utile per l'istruttoria tecnica, codesta società presenti volontariamente chiarimenti, precisazioni o un addendum alla documentazione integrativa già consegnata una volta conclusa l'attuale consultazione pubblica. Solo in tal ambito potrebbe valutarsi una sospensione del procedimento purché vengano esplicitate, e circostanziate le relative motivazioni. Va da sé che in relazione alla rilevanza di tali nuovi elementi l'Amministrazione deciderà anche circa la necessità di una ulteriore consultazione pubblica sugli stessi.

In ogni caso si rappresenta che, a meno della necessità di una strutturale rivisitazione della documentazione e degli elaborati presentati, una sospensione potrebbe comportare solo un inutile aggravio del procedimento, poiché, come già detto, a meno dell'esplicitazione di circostanziate, motivate e fondate ragioni a sostegno, l'istruttoria tecnica può continuare pur in attesa di eventuali precisazioni, chiarimenti e dati ulteriori. Pertanto, al termine del sopra citato periodo di consultazione del pubblico, è facoltà di codesta società presentare eventuali ulteriori approfondimenti.

Da ultimo, per quanto dichiarato da codesta Società circa la rinuncia alla richiesta di avvalersi della facoltà di attivazione, ex art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del potere sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rappresenta come la questione non rilevi in relazione alla richiesta di sospensione di cui trattasi. Peraltro, come noto, sulla base dei fatti, la scrivente ha già rappresentato alla Presidenza del



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Consiglio dei Ministri l'insussistenza dei presupposti per l'attivazione della detta sostituzione >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2015-7755 del 19/03/2015 ha informato formalmente anche la Direzione generale BeAP della richiesta formulata il 06/03/2015 dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. tesa a richiedere una sospensione del procedimento di cui trattasi per sessanta giorni e quindi trasmesso il riscontro effettuato dal medesimo Dicastero alla suddetta richiesta con la nota prot. n. DVA-2015-7567 del 18/03/2015.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2015-9030 del 02/04/2015 ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS di voler fornire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli elementi informativi in merito agli esiti della riunione svolta dalla medesima Commissione tecnica con la Società Gonnosfanadiga Ltd. il 05/03/2015, riscontrando pertanto la richiesta formulata da quest'ultimo Ministero con la nota del 18/03/2015 sopra citata.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. CTVA-2015-1193 del 10/04/2015 ha comunicato alla Direzione generale BeAP quanto segue:

< Con la nota prot. DVA-2015-9030 del 2.04.2015, la Direzione per le Valutazioni Ambientali ha sottoposto all'attenzione della Commissione VIA le note del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. 6410 del 18.03.2015 e prot. 6405 del 18.03.2015, acquisite rispettivamente con prot. DVA-2015-0007711 del 19.03.2015 e prot. DVA-2015-0007708 del 19.03.2015, relative alla richiesta di informazioni in merito alle riunioni tenutesi da codesta Commissione con i proponenti dei progetti in epigrafe il giorno 5.03.2015.

Evidenziando che le riunioni dei due procedimenti si sono svolte congiuntamente in quanto si tratta di opere simili che insistono sullo stesso territorio (Regione Sardegna) e che presentano delle problematiche analoghe, si trasmette un breve resoconto:

"In data 5 marzo u.s. i rappresentanti della Società Flumini Mannu Ltd e Gonnosfanadiga Ltd si sono presentati presso gli uffici della Commissione Tecnica VIA-VAS chiedendo di essere ricevuti dal Presidente della Commissione e dal Gruppo Istruttore incaricato per le due procedure di VIA "Flumini Mannu" e "Gonnosfanadiga".

Considerando che le procedure di cui sopra erano ormai in fase di definizione e tenuto conto del fatto che il Proponente ha evidenziato la necessità di un breve confronto in merito a temi attinenti a entrambe le procedure, i rappresentanti delle Società sono stati ricevuti dal Presidente del[la] Commissione VIA-VAS, dal Segretario e dal Referente del Gruppo Istruttore.

Nel corso dell'incontro si è preso atto dell'intenzione del Proponente di chiedere una sospensione dei procedimenti motivata dall'esigenza di meglio approfondire gli aspetti legati alla determinazione della reale entità del consumo di suolo connesso con la realizzazione di impianti con tecnologia analoga quella di cui trattasi.

Il proponente ha quindi anticipato l'imminente invio di note di richiesta sospensione dei procedimenti e della richiesta di revoca dell'istanza di attivazione del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La riunione si è conclusa rimandando qualsiasi valutazione all'analisi della documentazione che sarà



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

effettivamente prodotta >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia della Sardegna** con nota prot. n. 192 "E" del 01/04/2015 ha comunicato quanto di seguito integralmente trascritto a riscontro della richiesta della Direzione generale BeAP del 24/02/2015:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA trasmesso a questo Ufficio dalla Società **Gonnosfanadiga Ltd**, pervenuto in data 17.03.2014, assunto agli atti con nostro prot. n. 1931, e successivamente le integrazioni progettuali pervenute in data 23.02.2015 e assunte agli atti con nostro protocollo n. 1258. Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 4403 del 24.02.2015, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n 5/2010 del 19.03.2010 del Direttore Generale PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni archeologici

1.1.a. Nell'area di intervento non sono presenti Beni Archeologici dichiarati d'importante interesse.

Nell'immediato intorno sono invece presenti i seguenti beni archeologici (le coordinate di riferimento sono da intendersi approssimative):

- Nuraghe Arrosu o Mudegu di Guspini (D.D.R. 140 del 06.11.2014) 39°30'59''N 8°38'16''E;
- Nuraghe e terme romane di Terra 'e Frucca di Guspini (proprietà pubblica) 39°31'14''N 8°38'43''E;
- Nuraghe Terra Maistus di Guspini (in via di verifica) 39°30'36''N 8°38'2''E;
- Nuraghi e Tomba di Giganti di S. Cosimo di Gonnosfanadiga (in via di verifica) 39°30'20''N 8°37'11''E; 39°30'21''N 8°36'58''E;
- Tempio a Megaron di Spadula di Gonnosfanadiga (D.D.R. 92 dell'08.07.2014) 39°32'0''N 8°42'17''E.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.1. Beni archeologici

Nel progetto analizzato non sono presenti documenti dedicati ai Beni Archeologici, ad eccezione di quanto dichiarato dalla proponente con nota del 01.08.2014, assunta agli atti con nostro prot. 5837 del 05.08.2014 in risposta alla nota n. 5532 del 09.07.2014 della Direzione Generale per l'Antichità.

In assenza di apposita verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico, preso atto della non presentazione di apposito documento di verifica che permetta di escludere le possibilità di ritrovamenti nelle aree dove si intende realizzare l'impianto, si evidenzia un impatto relativo al patrimonio culturale archeologico non valutato dal proponente.

Si ritiene altresì utile ricordare che l'eventuale rinvenimento di oggetti mobili o immobili con valenza archeologica sono soggetti a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., art. 28 comma 2: "Al soprintendente spetta altresì la facoltà di sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art.13", senza che l'eventuale ritardo o l'eventuale impossibilità di realizzazione



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

dell'opera possano essere, in mancanza della verifica degli impatti di cui sopra, in alcun modo imputati a questa Amministrazione.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per quanto sopra, viene richiesta la predisposizione di:

1) Una relazione archeologica – redatta da personale specializzato – che preveda la ricerca d'archivio presso la Soprintendenza Archeologia per la Sardegna, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i Comuni di Gonnosfanadiga e di Villacidro, e un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie operate da personale specializzato in archeologia.

2) Fotosimulazioni che permettano di valutare l'eventuale impatto significativo e negativo dell'opera dai Beni Archeologici della zona, come, a mero titolo di esempio: il Nuraghe Arrosu o Mudegu di Guspini (D.D.R. 140 del 06.11.2014); Nuraghe e terme romane di Terra 'e Frucca di Guspini (proprietà pubblica); Nuraghe Terra Maistus di Guspini (in via di verifica); Nuraghi e Tomba di Giganti di S. Cosimo di Gonnosfanadiga (in via di verifica); Tempio a Megaron di Spadula di Gonnosfanadiga (D.D.R. 92 dell'08.07.2014).

Questo Ufficio, viste le richieste di cui sopra e al fine di poter esprimere il proprio definitivo parere, rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale Archeologia.

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, ribadisce l'impossibilità della valutazione degli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente archeologica dei Beni Culturali. Rimane inteso che l'eventuale approvazione del progetto non deroga da quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.) in materia di ritrovamenti fortuiti (art. 90) e di possibilità di sospensione dei lavori (art. 28), e di eventuale verifica dell'interesse culturale dei beni immobili ritrovati (artt. 10, 12, 14) >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota prot. n. 192 "E" del 01/04/2015 della Soprintendenza Archeologia della Sardegna è allegata la relazione – datata 31/03/2015 - avente ad oggetto "Gonnosfanadiga. Sopralluogo in riferimento al progetto di impianto solare termodinamico proposto dalla Gonnosfanadiga Ltd." – prot. n. 128 "E" del 01/04/2015 del medesimo Ufficio periferico -, che di seguito si trascrive integralmente, omettendo di riprodurre l'acclusa documentazione fotografica citata, conservata in ogni caso agli atti della Direzione generale BeAP:

< In data 12.03.2015 mi sono recato a Gonnosfanadiga per un sopralluogo dei terreni per i quali è stata proposta la costruzione di un impianto solare termodinamico dalla soc. Gonnosfanadiga ltd.

Vista l'ampiezza dell'area interessata e preso atto che la maggior parte dei terreni risultano recintati e quindi non accessibili, il sopralluogo deve essere considerato esclusivamente indicativo e non esaustivo.

È stato possibile percorrere per gran parte il perimetro esterno dell'area, accedendo esclusivamente ai terreni privi di recinzione.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX. 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Il terreno si presenta grosso modo pianeggiante, cosparso di piante di sughero isolate, con un boschetto di sughere e alcuni uliveti. La maggior parte della superficie appare coltivata o destinata a pascolo (foto nn. 2, 3, 5).

Visto lo stato vegetativo iniziale, le aree arate nelle quali è stato possibile accedere presentavano una visibilità accettabile (foto 5), mentre quelle a pascolo, benché nella stagione migliore per effettuare survey di superficie, presentavano una visibilità praticamente nulla.

Nei terreni in cui è stato possibile accedere non sono stati trovati elementi antichi di cultura materiale, ad esclusione di un frammento alle coordinate approssimative di 471801.00E [nota Direzione Generale BeAP: leggasi "1471801.00E"] 4376480.00N (foto 1). Il terreno lasciato a pascolo non ha permesso di verificare l'apparente sporadicità di questo elemento.

Alle coordinate approssimative di 471078.00E [nota Direzione Generale BeAP: leggasi "1471078.00E"] 4375304.00N, nell'area interessata dall'impianto, è stata rilevata la presenza di una pala di mini-eolico costruita dalla ditta Sarcos s.r.l. con concessione edilizia DUAPP 5933 del 03.05.2014 (foto 4), come riportato dall'apposito cartello. In questo lotto di terreno e relativamente all'area soggetta a movimento terra è stato possibile verificare l'assenza di materiali archeologici.

Non è stato possibile in questa occasione verificare il percorso del cavidotto dall'area di impianto alla zona industriale di Villacidro.

In conclusione, vista la limitatezza delle aree accessibili e vista l'impossibilità di effettuare ricognizioni di superficie con un adeguato numero di addetti e per un tempo consono, nonché preso atto della rilevante estensione dell'area di impianto, non si può escludere la presenza di siti antichi all'interno dei terreni oggetti d'intervento.

[omissis]

Foto 1 – Frammento fittile antico nella zona lasciata a pascolo.

[omissis]

Foto 2 – Area di pascolo e di sughere ricognita, con visibilità scarsa o nulla.

[omissis]

Foto 3 – Area non accessibile seminata con graminacee.

[omissis]

Foto 4- Pala eolica nell'area d'impianto.

[omissis]

Foto 5 – Area ricognita nella parte S-O del perimetro dell'impianto.

[omissis]

Foto 6 – Area degli uliveti chiusa da recinzione >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota prot. n. 192 "E" del 01/04/2015 della **Soprintendenza Archeologia della Sardegna** sono allegati anche i Decreti di dichiarazione di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10, co. 1 e 3, lett. a, del D.Lgs. 42/2004 del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna n. 140 del 06/11/2014, relativo al bene culturale denominato "Nuraghe Arrosu" nel Comune di Guspini, e n. 92 dell'08/07/2014, relativo al bene culturale denominato "Tempio a Megaron Sa Spadula" nel Comune di Gonnosfanadiga.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP ricevuta la suddetta comunicazione dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna, con nota prot n. 7827 del 03/02/2015 ha chiesto alla Direzione generale Archeologia di esprimere il proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014 come di seguito si trascrive:

< In riferimento al progetto in argomento, visto quanto stabilito dal DPCM 171/2014, articoli 14 e 15, e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 4403 del 24/02/2015, si evidenzia che la competente Soprintendenza Archeologia con nota prot. 192 E del 01/04/2015 ha trasmesso le proprie valutazioni sulla documentazione integrativa presentata con nota del 18/02/2015 dal proponente, relazionando, nel contempo, in merito alle verifiche condotte nelle aree interessate dal suddetto progetto (cfr. la relazione di sopralluogo del 12/03/2015 allegata alla suddetta nota del 01/04/2015).

Alla suddetta nota del 01/04/2015 l'Ufficio periferico ha, inoltre, allegato copie dei Decreti del Direttore Regionale n. 92/2014 e n. 140/2014 con i quali sono stati dichiarati di particolare interesse archeologico due beni nei Comuni di Gonnosfanadiga e di Guspini.

Per quanto sopra e facendo riferimento ai pareri già espressi in merito nel corso del procedimento di cui trattasi (prot. n. 5532 del 09/07/2014 e prot. n. 8960 del 24/11/2014, allegati alla presente per facilità di lettura), si chiede a codesta Direzione generale Archeologia di voler esprimere il proprio parere nel merito di quanto in ultimo comunicato dalla competente Soprintendenza con la nota sopra citata.

Alla stessa Direzione generale si ribadisce che, qualora lo ritenesse opportuno, potrà visionare la documentazione integrativa cartacea del progetto in argomento depositata dal proponente in unica copia presso questa Direzione generale, prendendo gli opportuni contatti preventivi con il funzionario responsabile del procedimento.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, sottolineandone l'urgenza >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot n. 8968 del 17/04/2015 ha nuovamente chiesto alla Direzione generale Archeologia di esprimere il proprio parere come di seguito si trascrive:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 7827 del 03/04/2015 (allegata alla presente per facilità di lettura), si deve giocoforza evidenziare l'urgenza dell'acquisizione del parere ivi richiesto di codesta Direzione generale Archeologia, in quanto il 24 aprile p.v. scade il termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico sulla documentazione integrativa presentata il 18/02/2015.

Per quanto sopra, questa Direzione generale dovrà provvedere, con tutta l'urgenza del caso, ad emanare il proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni dell'On. Ministro.

Al fine di predisporre il suddetto parere risulta, d'altronde, imprescindibile l'acquisizione del parere di codesta Direzione generale Archeologia sulla definitiva comunicazione pervenuta dalla competente Soprintendenza Archeologia il 01/04/2015.

Alla stessa Direzione generale si ribadisce che, qualora lo ritenesse opportuno, potrà visionare la documentazione integrativa cartacea del progetto in argomento depositata dal proponente in unica copia presso questa Direzione generale, prendendo gli opportuni contatti preventivi con il funzionario responsabile del procedimento

Questo Servizio III rimane, in ogni caso, a disposizione di codesta Direzione generale qualora la stessa ritenga necessario lo svolgimento di una riunione di coordinamento, evidenziandone comunque nel contempo l'urgenza della convocazione, che potrà avvenire anche per le vie brevi.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, sottolineandone l'urgenza >.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia** con nota prot. n. 3078 del 28/04/2015 ha trasmesso il seguente parere ai sensi del DPCM n. 171/2014:

< Con riferimento al progetto di cui all'oggetto, nel far seguito alla nota n. 7827 del 3 aprile 2015 di codesta Direzione Generale, questa Direzione generale Archeologia riporta di seguito gli esiti dell'attività istruttoria condotta al fine di pervenire alla conclusione del procedimento di cui trattasi: per quanto attiene agli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico.

A seguito della nota n. 8960 del 24 novembre 2014 di questo Ufficio e delle successive comunicazioni intercorse con codesta Direzione generale, la competente Soprintendenza archeologia della Sardegna - Cagliari, viste le integrazioni progettuali fornite dalla società Gonnosfanadiga Ltd, ha comunicato le proprie valutazioni con lettera 192 "E" del 1 aprile 2015. Con la suddetta comunicazione il competente Ufficio periferico evidenzia che la documentazione presentata dalla società proponente risulta tuttora carente degli studi di verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio archeologico. Sulla base quindi di ricognizioni eseguite a cura della Soprintendenza stessa e condotte solo per una parte dell'ampio territorio intessato dall'intervento a causa, anche, della non accessibilità delle aree, sono stati riconosciuti sufficienti elementi atti ad evidenziare i potenziali impatti generati dal progetto proposto in relazione al contesto di interesse archeologico. Viene asserito come un importante impatto del progetto si genererebbe fin dalle preliminari fasi della sua costruzione, in particolare durante lo scotico superficiale, con la perdita di importanti informazioni e materiali di interesse archeologico presenti sul territorio. Quindi, contrariamente a quanto affermato dal proponente nella copiosa corrispondenza dallo stesso prodotta sul tema, senza la consulenza e la sua redazione da parte di una competente figura professionale archeologica, risulta priva di fondamento l'asserzione che il continuo utilizzo agricolo delle aree abbia di fatto eliminato e reso non leggibili le testimonianze archeologiche degli usi ed insediamenti nel corso del tempo succedutisi nelle aree interessate dal progetto. Inoltre, nell'immediato intorno sono presenti oltre al nuraghe e terme romane di Terra 'e Frucca di Guspini di proprietà del detto Comune, beni archeologici dichiarati di interesse con decreto del direttore regionale n. 140 del 6 novembre 2014 e n. 92 dell'8 luglio 2014, nonché altri due siti in via di verifica dell'interesse.

La comunicazione di cui sopra e la relazione di sopralluogo ad essa allegata integrano quanto già asserito dalla medesima Soprintendenza archeologia della Sardegna, con nota n. 6575 del 15 settembre 2014. Il mancato coinvolgimento, da parte del proponente, di una competente figura professionale archeologica nello studio di impatto ambientale, come d'altronde riconosciuto dallo stesso nel corso del procedimento, e richiesto invece fin dal 7 luglio 2014 dalla competente Soprintendenza con nota n. 5080, nonché la perdurante mancata collaborazione da parte del medesimo proponente hanno impedito la definizione di un quadro esaustivo circa la consistenza del patrimonio culturale archeologico interferito dal progetto proposto e l'individuazione dei reali impatti significativi e negativi sullo stesso. D'altronde il modesto impegno richiesto dalla detta Soprintendenza, da individuarsi nella redazione di una relazione compilata da competente figura professionale archeologica, da ricerche di archivio e di letteratura pubblicata e, quindi, dalla realizzazione di un survey in periodo vegetativo utile, avrebbe consentito al proponente di completare, per l'aspetto che compete questa Direzione generale, lo studio di impatto ambientale, come indicato dal decreto legislativo 152/2006 e quindi trarre le dovute conseguenze dal punto



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

di vista della riduzione o minimizzazione degli impatti generati dal progetto al fine della necessaria salvaguardia del patrimonio culturale archeologico.

Per quanto sopra esposto, risulta fondamentale assicurare, preliminarmente alla realizzazione di qualsivoglia ulteriore manomissione delle aree interessate (impostazione del cantiere movimento di terra superficiale e/o di scavo), l'acquisizione tramite competenti figure professionali archeologiche di tutte le conoscenze ancora acquisibili sulla relativa frequentazione ed uso antropico come succedutisi nel corso del tempo e la tutela di tutti i resti di interesse archeologico ancora presenti nella medesima area. Ciò al fine di evitare che anche il solo transito di mezzi pesanti o di installazione del cantiere possa procurare la perdita di fondamentali ed essenziali informazioni archeologiche delle aree interessate.

Come già evidenziato, al fine di esprimere il proprio parere endoprocedimentale la Soprintendenza ha effettuato uno specifico sopralluogo nelle aree interessate e ha acquisito ulteriori elementi conoscitivi specifici rispetto a quelli già conosciuti a seguito dell'attività istituzionale quotidianamente svolta. Si deve considerare, tuttavia che:

- in mancanza da parte del proponente di un adeguato approfondimento e studio degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico nella presente fase di valutazione;
- la proposta della Società Gonnosfanadiga Ltd. di sorveglianza dei soli movimenti di terra superficiale e/o di scavo non risulta evidentemente adeguata a garantire l'eliminazione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico esistente, stante la particolare natura dello stesso, come più dettagliatamente illustrato nella già citata comunicazione n.192 "E" della Soprintendenza stessa;
- stante la vigente legislazione in materia, si debba prevedere che la medesima attività di acquisizione e tutela sia svolta direttamente da questa Amministrazione, la quale deve pertanto essere posta in condizione di accedere liberamente a tutti i terreni occupati dal proponente per la realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse. Invece, per i terreni nei quali la Società non dispone al momento del diritto di superficie, la stessa si deve impegnare in sede di Conferenza di Servizi, ad assicurare a questo Ministero comunque l'accesso ad essi non appena ottenuti i relativi diritti.

La suddetta attività, attribuita a questa Amministrazione dalla vigente normativa di settore, è propedeutica ad ogni manomissione specifica delle aree interessate e pertanto deve essere conclusa nel termine utile a garantire la conservazione di ogni testimonianza storica esistente, previa la concessione da parte del proponente del tempo strettamente necessario per il suo compimento, tenendo presente anche il ridotto organico scientifico in servizio presso la competente Soprintendenza di settore. Le attività di acquisizione e tutela di cui sopra dovranno essere eseguite nel corso del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica tra il medesimo proponente e la competente Soprintendenza, momento procedurale più congruo per la determinazione delle definitive fasi di cantierizzazione dell'impianto. Una volta acquisiti gli elementi conoscitivi richiesti, la competente Soprintendenza archeologia e questa Direzione generale potranno esprimere il proprio parere definitivo in sede di conferenza di servizio per il rilascio della condizionante Autorizzazione Unica.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Si ribadisce che il proponente è stato informato sia dall'ex Direzione Generale per le antichità, che dalla competente Soprintendenza archeologia, (e ciò come conseguenza di quanto deciso dallo stesso proponente in merito alla mancata adeguata valutazione degli impatti significati sul patrimonio culturale archeologico nelle forme prescritte per la presente procedura di V.I.A.), si potrà determinare un ritardo nell'esecuzione delle opere previste, ovvero la non realizzabilità parziale o totale delle stesse nel caso in cui fossero rinvenuti beni di interesse culturale archeologico la cui tutela e conservazione non fosse possibile in altro luogo rispetto a quello di giacitura. Inoltre, si ritiene che il proponente debba essere destinatario di una prescrizione che lo impegni, anche prima della fase di Autorizzazione Unica, a rendere accessibili alla competente Soprintendenza archeologia per il suddetto survey di stretta competenza i terreni per i quali già disponga dei diritti di superficie, al fine di addivenire nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica alla massima riduzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico.

Per quanto sopra questa Direzione generale Archeologia richiede alla Direzione generale BeAP di introdurre nel relativo parere tecnico istruttorio il seguente quadro prescrittivo attinente alla tutela archeologica di competenza:

- 1) Prima e nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003., la Società GONNOSFANADIGA Ltd. deve consentire al personale tecnico-scientifico della competente Soprintendenza archeologia l'accesso in tutti i terreni per i quali già disponga del diritto di superficie al fine di consentire al medesimo personale tecnico-scientifico di effettuare una adeguata campagna di ricognizione superficiale di tutte le medesime aree interessate dal progetto, comprese quelle di cantiere e delle opere connesse, e quindi la ricognizione e la tutela, compreso l'eventuale recupero e restauro, degli elementi e tracce di interesse archeologico esistenti in superficie. All'esito di tali attività sono condizionate le prescrizioni definitive in merito alla localizzazione dell'impianto.
- 2) Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 e s.m.i., la Società GONNOSFANADIGA Ltd. concorda in forma scritta con la competente Soprintendenza archeologia le modalità e i tempi strettamente necessari per consentire al personale tecnico-scientifico del medesimo Ufficio periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare un'adeguata campagna di ricognizione di tutte le aree interessate dal progetto, comprese quelle di cantiere e delle opere connesse, per le quali, non sia stata già condotta analoga attività di ricognizione -, e quindi l'eventuale recupero e restauro, degli elementi e tracce di interesse archeologico esistenti in superficie. La presente fase di survey non sostituisce e non ricomprende quella relativa all'assistenza archeologica ai movimenti terra superficiali e/o di scavo di cui alle prescrizioni che seguono.
- 3) La Società GONNOSFANADIGA Ltd. deve comunicare alla competente Soprintendenza archeologia con almeno 30 giorni di preavviso, la data di inizio delle attività di predisposizione del cantiere propedeutiche alla costruzione dell'impianto termosolare "Gonnosfanadiga" e/o delle relative opere connesse, ove lo stesso sia stato, a termine delle indagini preventive di cui ai precedenti punti 1) e 2), autorizzato.
- 4) L'intero svolgimento delle attività di movimento terra superficiali e/o di scavo - sia inerenti la realizzazione dell'opera, sia conseguenti agli interventi accessori, anche provvisori, quali la



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

predisposizione della viabilità e delle zone di cantiere, ovvero delle opere connesse - come proposto dalla Società GONNOSFANADIGA Ltd. - è seguito costantemente da personale specializzato in archeologia la cui competenza sia validata dalla Soprintendenza competente, le quali prestazioni sono, pertanto, a carico della Società GONNOSFANADIGA Ltd., al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso delle suddette attività e che allo stato attuale non sono conosciuti in assenza di adeguate indagini di verifica nelle aree interessate.

- 5) *La Società GONNOSFANADIGA Ltd. deve comunicare alla competente Soprintendenza archeologia, nel medesimo termine di cui alla prescrizione 3), il nominativo del personale specializzato in archeologia incaricato dell'assistenza di cui alla prescrizione n. 4).*
- 6) *Il personale specializzato in archeologia incaricato dalla Società GONNOSFANADIGA Ltd. dell'assistenza di cui alla prescrizione n. 4), prima dell'inizio delle attività di movimento terra superficiali e/o di scavo, comprese quelle di impianto dei cantieri, deve concordare con la competente Soprintendenza archeologia le modalità attuative della suddetta assistenza. Il personale specializzato in archeologia manterrà durante la suddetta attività costanti contatti con la competente Soprintendenza archeologia al fine di fornire alla medesima un continuo aggiornamento sullo svolgimento e risultanze dell'assistenza operata.*
- 7) *Si prescrive, anche ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza archeologia, la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione. La medesima Soprintendenza archeologia provvederà, se del caso, ad informare del suddetto ritrovamento anche la competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio.*
- 8) *I siti di interesse archeologico eventualmente individuati nel corso della realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le opere di cantiere e connesse - dovranno essere esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali qualora non ne fosse possibile e compatibile la tutela in altra sede.*
- 9) *Onde garantire l'assistenza archeologica ai movimenti di terra superficiale e/o di scavi, la Società GONNOSFANADIGA Ltd. dovrà prevedere nel quadro economico del progetto 'definitivo' e quindi in quello 'esecutivo' l'accantonamento di adeguate somme per assicurarne l'esecuzione.*
- 10) *Qualsiasi opera di movimento terra superficiale e/o di scavo che possa compromettere la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante, anche in corso d'opera, rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo e all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione n. 4).*

Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere oggetto di verifica di ottemperanza a carico della competente Soprintendenza Archeologia >.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERATO che la competente **Soprintendenza Belle arti e paesaggio** di Cagliari con nota prot. n. 5306 del 15/04/2015 ha comunicato quanto di seguito integralmente trascritto a riscontro della richiesta della Direzione generale BeAP del 24/02/2015:

< In riferimento al progetto in argomento, considerata la nota di codesta Direzione Generale BeAP di cui al prot. 4403 del 24/02/2015, assunta al nostro prot. con il n° 3404 del 02/03/2015 e la successiva nota prot. 6410 del 18/03/2015, assunta agli atti di questo Ufficio con il prot. 4251 del 19/03/2015, valutata la nota trasmessa in data 18/02/2015 dalla società proponente **Energogreen Renewables** per conto della **Gonnosfanadiga Ltd** ed assunta al protocollo della Scrivente con il n. 2888 del 23/02/2015 - recante la risposta alla richiesta di integrazioni precedentemente trasmessa dalla **RAS Direzione Generale Difesa Ambiente** e dal **MATTM Direzione Generale per le Valutazioni ambientali** - ed i relativi allegati grafici e relazionali, richiamate le nostre precedenti note n. prot. 10777 del 17/07/2014 e n. prot. 16749 del 04/11/2014, si comunicano le valutazioni conclusive di competenza.

1. **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

Rilevato che, a seguito di interlocuzioni con il Gestore di Rete della RTN, la ditta proponente ha determinato una variazione alla precedentemente prevista modalità di collegamento della Centrale alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, preferendo connettersi alla centrale esistente in comune di Villacidro e proponendo un cavidotto interrato di nuovo tracciato, del quale valutare, in aggiunta all'impianto vero e proprio, vincolistica ed impatti.

Si segnala inoltre che, stando a quanto dichiarato dalla ditta e riportato dalla nota della DG_BeAP, sarebbero state concordate dalla ditta proponente in sede di riunione della Commissione Tecnica di verifica degli Impatti degli "ulteriori interventi integrativi" i quali, ove costituissero variazioni alle opere in progetto od agli interventi di mitigazione delle stesse, dovrebbero comunque essere trasmessi alla Scrivente per le valutazioni di competenza.

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Nell'area direttamente interessata dall'intervento, tanto dalla centrale quanto dall'elettrodotto interrato, non sono presenti provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del Codice: art. 142 comma 1 lett. g) area coperta da superficie boscata ed in particolare le aree interessate da sugherete nella porzione di cui al Foglio catastale 111 del NCT di Gonnosfanadiga, come meglio specificata dal richiedente, ed agli uliveti produttivi già riportati nelle planimetrie di progetto, nonché art. 142 comma 1 lett. c) torrenti e corsi d'acqua cartografati dal PPR (Riu Terra Maistus, Rigagnolo Pauli, la cui fascia dei 150 m di rispetto ricade in parte nell'area di intervento della centrale e Riu Trottu, Gora Perda Frau, Canale Spadula, Canale Niu Crobu, Sa Gora de sa Matta de Soddu, Riu Santa Maria Maddalena le cui aste fluviali o fasce di rispetto sono intersecate dal nuovo tracciato dell'elettrodotto), nonché art. 142 comma 1 lettera b) territori contermini ai laghi cartografati dal PPR (Laghetto la cui fascia dei 300 m di rispetto ricade in parte nell'area di intervento della centrale), nonché ulteriori aree di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. m) che dovessero scaturire dall'istruttoria di competenza della Soprintendenza Archeologia.

Si segnala, in particolare, quanto già messo in evidenza dalla consorella Soprintendenza Archeologia della Sardegna circa l'interazione con alcuni beni di sicuro interesse archeologico (la strada di origine



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

romana, la fonte romana Sa Mitza de S'Abiu, la Villa romana, la fonte, il pozzo sacro ed il villaggio nuragico Mitza de Nieddu) ed anche il Tempio a Megaron di Sa Spadula (DDR n° 92 del 08/07/2014) ed il Nuraghe Arrosu, o Mudegu, o Cuasa Pia (DDR n° 140 del 6/11/2014);

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione): Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 36/7 del 05/09/2006, pubblicato sul BURAS n°30 del 08/09/2006.

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti sull'area d'intervento intervento e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico: art. 17 comma 3 lett. h) fiumi e torrenti (fascia dei 150 m dei corsi d'acqua sopraccitati) e comma 4 lett. a) superfici boscate; art. 29 Aree ad utilizzazione agroforestale. Prescrizioni.

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Alla data odierna non sussistono provvedimenti espressi di tutela ai sensi della seconda parte del Codice che attengano ai beni immobili, rientranti nell'ambito di competenza di questa Soprintendenza, ricadenti nell'area oggetto di intervento, né si rileva che gli interventi proposti interessino beni soggetti a tale disciplina.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Alla data odierna non sussistono provvedimenti espressi di tutela ai sensi della seconda parte del Codice che attengano ai beni immobili, rientranti nell'ambito di competenza di questa Soprintendenza, ricadenti nell'area oggetto di intervento, né si rileva che gli interventi proposti interessino beni soggetti a tale disciplina.

Nell'area vasta, in realtà, sono assai numerosi i provvedimenti di tutela relativi a beni per lo più ricadenti all'interno dei centri storici (Gonnosfanadiga: Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore DDR n. 16 del 16/09/2008, Chiesa di S. Barbara DDR n. 153 del 17/08/2011; Guspini: Sede Comunità Montana DDR n. 17 del 13/03/2008, Chiesa di S. Nicolò di Mira DDR n. 30 del 13/04/2010, Immobile in vico Farina civ. 10 DDR n. 31 del 13/04/2010, Chiesa di S. Maria di Malta DDR n. 49 del 13/05/2010, Immobile in via Don Minzoni civ. 24 DDR n. 53 del 20/05/2010) oppure in agro (Sanluri: Casa podere Stagnetto DDR n. 229 del 15/012/2010; Sardara: Castello e Borgo di Monreale DDR n. 89 del 01/10/2007).

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (non ancora sottoposti a verifica dell'interesse culturale ex art. 12):

Non presenti nell'area in argomento.

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici: perimetro dell'area di tutela paesaggistica di pertinenza dei siti archeologici prossimi all'area di progetto con eventuali normative d'uso; NTA del PPR della Sardegna.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

2. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO**

A seguito di attento esame del progetto originario e delle integrazioni successivamente ricevute, si argomenta quanto segue.

Relativamente alle potenziali interferenze con beni culturali di tipo architettonico siti nei centri storici di Gonnosfanadiga, Guspini e in agro di Sanluri e Villasor e con il sito dei cosiddetti "Basalti colonnari" in Comune di Guspini, si rimanda alle considerazioni già riportate nelle nostre precedenti note, ribadendo l'esiguità e l'irrilevanza delle eventuali interferenze in ragione della distanza tra i siti e dell'assenza di intervisibilità tra gli stessi.

A proposito dell'area sottoposta a tutela paesaggistica relativa alla fascia di rispetto spondale del corso d'acqua denominato Rigagnolo Pauli, la documentazione di progetto specifica come la recinzione perimetrale, la viabilità interna all'impianto e gli stessi collettori solari, ricadano all'interno dei 150 m, con distanze comprese tra un minimo di 11 ad un massimo di 31 m; analogamente, tenuto conto del relativo laghetto, le distanze delle strutture dell'impianto solare oscillano tra 123 e 149 m.

Inoltre, rispetto alle fasce di rispetto spondale dei corsi d'acqua denominati Riu Trottu, Gora Perda Frau, Canale Spadula, Canale Niu Crobu, Sa Gora de sa Matta de Soddu, Riu Santa Maria Maddalena, si specifica che le stesse sono intersecate o attraversate perpendicolarmente in subalveo dalla linea elettrica AT di collegamento alla RTN, così come rappresentata nell'ultima elaborazione trasmessa, seppur con posa in opera mediante sistema a spingi tubo senza modifica esteriore dello stato attuale dei luoghi.

La relazione paesaggistica redatta dai proponenti si sofferma sulla descrizione dei corsi d'acqua e del loro livello di scarsa manutenzione e ridotta portata idrica - in ragione del proliferare della copertura vegetativa e della presunta irriconecibilità dell'alveo, sulla quale non si concorda, proprio in ragione della documentazione fotografica allegata - ma è bene richiamare come le esigenze di tutela paesaggistica delle fasce spondali sono definite ex lege e presunte dal legislatore senza che le stesse possano essere passibili di valutazioni estemporanee. I corsi d'acqua in questione, qualora si ravvisassero scarsamente significativi, potrebbero, al più, essere esclusi con una dichiarazione di irrilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 3 del D.Lgs. 42/2004 da parte della Regione, ciò che non risulta essere avvenuto nel caso di specie.

Si conferma che l'inserimento dell'impianto in progetto - segnatamente la centrale termodinamica con il power block, i collettori e le relative opere di percorrenza e delimitazione - realizzato con materiali fortemente difforni rispetto al contesto e secondo una scala dimensionale decisamente ampia rappresenterebbe una radicale trasformazione dell'ambito in questione i cui valori riconosciuti dal vincolo paesaggistico oggi risultano permanere.

Il valore paesaggistico del contesto tutelato è infatti determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali - modestamente ma riconoscibilmente vegetate - con la campagna circostante; allo stato attuale tale scenario è caratterizzato da una grande ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami del reticolo idraulico e danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo nella seconda metà del secolo scorso a scopo agricolo; tale distesa, altrimenti pressoché ininterrotta, è intermezzata dai filari frangivento.

Permane sullo sfondo, a chiusura della piana, la cortina dei rilievi boscati circostanti che costituisce elemento di contenimento delle visuali ed articolazione geo-morfologica del paesaggio.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Gli interventi di mitigazione proposti nella Relazione Paesaggistica consistono nella piantumazione di alberature (denominate "Boschetti" nella documentazione di progetto), di specie autoctone e non, e di siepi perimetrali al fine di schermare l'impianto dalle visuali immediatamente limitrofe, peraltro in terreno pianeggiante, ma con scarsi effetti dai rilievi circostanti la piana, come più volte richiamato, dai quali sarà visibile tanto il campo solare quanto il power block, nonostante i tentativi di mitigazione cromatica proposti per gli edifici.

Inoltre, le cortine vegetali proposte - e in assenza di esse le parabole stesse dell'impianto, come è ben rappresentato dalle foto simulazioni allegate alla Relazione Paesaggistica - interrompono il già descritto sviluppo paesaggistico caratterizzato da ampi orizzonti, precludendo la percezione del sistema dei campi, del regime delle acque e dei rilievi montuosi circostanti la piana, introducendo una radicale modificazione della percezione e della struttura del paesaggio tutelato.

A proposito della visibilità dell'impianto dai punti rilevati delle montagne circostanti, il fatto poi che l'accessibilità al punto di vista P3 (alture del Monti Mannu), non sia "fisicamente" troppo semplice, che la presenza di una fitta vegetazione impedirebbe in ogni caso la completa visione della piana sottostante e che, quindi, il disturbo visivo arrecato dall'opera in argomento non sarebbe rilevabile dalla posizione di cui sopra, può essere certamente un elemento di valutazione, ma si precisa che la Scrivente ha voluto sottolineare come l'impianto abbia una dimensione oggettivamente rilevante e di forte impatto, non solo - come è ovvio - dai territori immediatamente confinanti, ma anche dalle alture circostanti, indipendentemente dalla facilità o difficoltà di accesso alle cime circostanti da parte di residenti o turisti.

Relativamente all'espianto delle zone con le sughere e gli oliveti si richiamano le nostre precedenti note, nelle quali si è già specificato di ritenere accettabili le proposte di espianto degli esemplari malati o non compatibili con il sedime della centrale e la loro ricollocazione in sede più idonea con sostituzione integrativa degli esemplari con patologie croniche e attuazione dei programmati interventi di potatura, ricappatura e smaltimento della pacciamatura plastica d'impianto.

Le misure di compensazione descritte dagli elaborati di progetto, sussidiarie all'efficacia solo parziale di quelle di mitigazione, sono riconducibili ad aspetti meramente economici (canoni e indennità ai proprietari dei fondi agricoli, maggiori introiti IMU) o autoreferenziali in quanto già inclusi nelle opere previste (produzione di energia con basse emissioni in atmosfera, eventuali corsi di formazione professionale o assunzione di maestranze locali).

Sulla proposta di riutilizzo dell'energia termica residua per la coltivazione di prodotti di nicchia (serre per la produzione di pomodori della varietà "pachino") e sulla possibilità di destinare a pascolo e/o coltivazione di foraggio le aree sottostanti i collettori si rimanda alle considerazioni riportate nelle nostre precedenti note, ritenendo che le stesse non vengano modificate dalle ulteriori precisazioni e documentazione fotografica di impianti analoghi in territorio spagnolo, nelle quali le attività agropastorali appaiono affiancare le aree del campo solare e non svolgersi al suo interno, come invece la proponente sostiene di voler fare nell'impianto in discussione.

Non si può che ribadire, pertanto, la totale estraneità dell'impianto rispetto al contesto di riferimento - pur riconoscendo lo sforzo progettuale profuso dalla ditta per tentare di mitigare gli effetti che l'inserimento di un impianto di questo genere avrebbe nel territorio - e non si può concordare con quanto reiteratamente asserito dalla proponente circa la presunta ininfluenza dell'impianto medesimo con aree e



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

beni di rilevanza naturalistica e di tutela paesaggistica presenti nell'area vasta e, pertanto, si confermano le perplessità già a suo tempo palesate.

Le considerazioni variamente proposte dalla ditta tese a dimostrare che le tecniche utilizzate per la realizzazione di questo tipo di impianti siano già di per sé le più avanzate in materia e che, pertanto, non siano possibili modificazioni per ottenere "impossibili risparmi del suolo od armonizzazioni dell'impianto con l'ambiente circostante oltre un certo limite" sono testimonianza – implicitamente confermata dalla stessa proponente - della difficoltà di inserire siffatti manufatti in contesti paesaggisticamente rilevanti.

Premesso quanto sopra, comunque, vale la pena ribadire ancora una volta che le altre precisazioni fornite ed i relativi chiarimenti, sui quali si è già osservato in precedenza accogliendo in parte le osservazioni presentate, non consentono tuttavia di superare appieno le perplessità e le criticità che erano alla base del precedente parere negativo della Scrivente.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Pertanto, questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, le successive integrazioni, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, richiamati i contenuti delle precedenti note citate in premessa, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Gonnosfanadiga", richiedente Energogreen Renewables per conto della Gonnosfanadiga Limited, per la seguente motivazione:

- Come già si è avuto modo di segnalare nelle precedenti note della Scrivente ed in particolare nella nota n. prot. 16749 del 04/11/2014 non si può non considerare lo sforzo progettuale profuso dalla ditta proponente per cercare di giustificare il mai negato impatto di un impianto di tale portata nell'agro di Gonnosfanadiga e Guspini, né si può ignorare la proposta di implementazione della produzione agricola in tale area che potrebbe derivare proprio a seguito della realizzazione dell'impianto (proposta che andrebbe comunque meglio supportata dal punto di vista delle gestione pratica, come già segnalato). Tuttavia pare alla Scrivente che l'inserimento del vasto impianto nell'agro di Gonnosfanadiga e Guspini incida sull'area di influenza paesaggistica esaminata, che investe beni sottoposti a tutela dalla parte III del Codice dei BB.CC.PP, nei termini di impedimento e distorsione della percezione del medesimo paesaggio fin qui storicamente consolidatosi >

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, terminato il 24/04/2015 il periodo concesso per la presentazione di osservazioni del pubblico a seguito della presentazione della documentazione integrativa del 18/02/2015, con nota prot. n. 10587 del 07/05/2015 ha comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta del 06/03/2015 della Società Gonnosfanadiga Ltd. di sospensione del procedimento per 60 giorni, codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota DVA-2015-7567 del 18/03/2015 ha comunicato il proprio preliminare intendimento in merito stante il concomitante svolgersi della fase di consultazione del pubblico, la cui interruzione è stata quindi ritenuta "... del tutto inopportuna ...".

Considerato che la suddetta fase si è conclusa il 24/04/2015 e alla data della presente non è intervenuta da parte della proponente alcuna trasmissione dei supposti "... chiarimenti, precisazioni o ...



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

addendum alla documentazione integrativa già consegnata ...", si chiede a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler comunicare il proprio definitivo intendimento in merito alla suddetta richiesta di sospensione del procedimento, in assenza del quale questa Direzione generale Belle arti e paesaggio provvederà ad emettere il proprio parere tecnico istruttorio entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della presente.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 07/05/2015, avente ad oggetto, tra l'altro "... Richiesta sospensione procedimento di VIA – Risposta nota prot. DVA-2015-0007567 del 18/03/2015" ha comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per conoscenza alla Direzione generale BeAP:

< In riferimento alla Vs. nota prot. DVA-2015-0007567 del 18/03/2015, essendo terminato il periodo di consultazione del pubblico (data del termine 24 aprile 2015), con la presente si richiede una sospensione del procedimento di VIA in oggetto per un tempo pari a 45 giorni.

Tale sospensione si rende necessaria ai fini dell'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e alla presentazione di ulteriori chiarimenti e approfondimenti del progetto dell'impianto solare termodinamico "Gonnosfanadiga", similmente a quanto avvenuto per l'impianto "gemello" di "Flumini Mannu".

Certi di un Vostro positivo riscontro, si porgono

Distinti Saluti >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2015-13769 del 22/05/2015 ha comunicato quanto segue:

< Con nota del 07/05/2015, acquisita con prot. DVA-2015-0012435 del 08/05/2015, la società Gonnosfanadiga Ltd ha chiesto una sospensione di 45 giorni del procedimento in oggetto "ai fini dell'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute e alla presentazione di ulteriori chiarimenti e approfondimenti del progetto".

Al riguardo, nel comunicare che nulla osta ad accettare la sopra detta richiesta, si stabilisce, in coerenza con quanto previsto dall'art. 26 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che gli approfondimenti prospettati da codesta società dovranno pervenire entro 45 giorni naturali e consecutivi che decorrono dal termine della fase di consultazione del pubblico (24/04/2015).

La documentazione predisposta (1 copia in formato cartaceo e 3 copie in formato digitale) dovrà essere trasmessa alla DVA (Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali), via Cristoforo Colombo n. 44 00147 Roma. Le copie in formato digitale dovranno essere disposte secondo le specifiche tecniche definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenute nell'elaborato "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i." disponibile sul sito internet www.minambiente.it nella sezione VAS e VIA.

Si precisa, inoltre, che copia della detta documentazione dovrà essere inoltrata anche alle altre Amministrazioni interessate dal progetto (Regione, Provincia e Comuni) nel numero di copie previsto dalla normativa in riferimento allo studio di impatto ambientale.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mibac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mibac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

La scrivente si riserva, a seguito di una valutazione della rilevanza delle nuove informazioni che codesta Società fornirà, di indicare la necessità, al fine della consultazione del pubblico, di un avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. >.

CONSIDERATO che la Società Energogreen Renewables s.r.l., per conto della Società Gonnosfanadiga Ltd., con email PEC dell'11/05/2015, ha chiesto quanto segue:

< Con la nota prot. 4403 del 24 febbraio 2015, in oggetto, codesto Ministero per mezzo della Direzione Generale BeAP richiedeva alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra (ex Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici di Cagliari e Oristano) e alla Soprintendenza Archeologica della Sardegna (ex Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano) di far pervenire il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto in argomento.

Poiché riteniamo tali pareri endoprocedimentali essenziali per consentirci di formulare le nostre controdeduzioni, siamo con la presente a richiederVi di inviarci i documenti in questione.

Ciò anche nell'ottica di fornire al RUP, Arch. Piero Aebischer, ogni ulteriore elemento conoscitivo dei fatti riguardanti le tematiche di natura archeologica e paesaggistica, che sono state oggetto di lunghe cure nel presente procedimento, e per contribuire al meglio, da parte nostra, alle conclusioni dell'istruttoria sul progetto che darà origine al Vostro parere tecnico istruttorio finale.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.

Distinti Saluti

Per La GONNOSFANADIGA LTD >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 11078 del 13/05/2015, a riscontro della richiesta di cui sopra dell'11/05/2015, ha comunicato quanto segue alla Società Gonnosfanadiga Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla richiesta formulata l'11/05/2015 a mezzo email PEC dalla Società ENERGO GREEN RENEWABLES s.r.l. per conto di codesta Società Gonnosfanadiga Ltd., si trasmettono in allegato le seguenti note:

- Soprintendenza Archeologia della Sardegna – prot. n. 192E del 01/04/2015 – con allegata relazione di sopralluogo del 31/03/2015;*
- Direzione generale Archeologia – prot. n. 3078 del 28/04/2015;*
- Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra – prot. n. 5306 del 15/04/2015.*

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito >.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 05/06/2015 (anticipata in pari data a mezzo e-mail PEC dalla Società Energo Green Renewables s.r.l. e pervenuta in forma cartacea con i relativi allegati il 09/06/2015) ha presentato documentazione integrativa volontaria "... al fine di chiarire ed approfondire il progetto dell'impianto solare termodinamico ...", tra l'altro comunicando "... che in data 29/05/2015 è stata ricevuta una richiesta di integrazioni dal Genio Civile di Cagliari relativa alla sistemazione idraulica superficiale, inserita fra i documenti della cartella "DOC_AMMINISTRATIVA". Gli elaborati integrativi che si inoltreranno in risposta a tale richiesta, saranno trasmessi, appena disponibili, anche a tutti gli enti in indirizzo alla presente".



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

VISTA la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale – Servizio del Genio Civile di Cagliari prot. n. 21324 del 29/05/2015 (allegata alla nota della Società Gonnosfanadiga Ltd. del 05/06/2015 di cui sopra), con la quale si chiedono integrazioni alla documentazione già presentata all'istanza inoltrata al medesimo Ufficio con nota del 20/02/2015, la quale risulta utile per l'istruttoria condotta da questo Ministero per la determinazione dell'assetto finale del sito interessato dal progetto, come anche dei corsi d'acqua limitrofi allo stesso già oggetto di tutela paesaggistica. **CONSIDERATO** che la Società Energo Green Renewables s.r.l. con e-mail PEC dell'08/06/2015 ha anticipato che i due filmati prodotti con la suddetta documentazione integrativa del 05/06/2015 erano già disponibili sul relativo canale youtube.

CONSIDERATO che la Società Energo Green Renewables s.r.l. con e-mail PEC dell'11/06/2015, per conto della Società Gonnosfanadiga Ltd., in merito alla prossima consegna della documentazione integrativa per il Servizio del Genio di Cagliari, preannunciata con la nota del 05/06/2015 di cui sopra, ha chiarito che l'invio della stessa documentazione integrativa "... non è più necessario, essendosi creata una confusione "procedurale" nell'iter autorizzativo del progetto in oggetto ...".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2015-15526 del 12/06/2015 (trasmessa alla Direzione generale BeAP dalla Società Energo Green Renewable s.r.l. per conto della Società Gonnosfanadiga Ltd. con email PEC del 05/08/2015 a seguito di quanto affermato dalla medesima Direzione generale nella nota prot. n. 18587 del 04/08/2015) ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS la documentazione integrativa volontaria del 05/06/2015, chiedendo nel contempo alla suddetta Commissione "... una valutazione circa la rilevanza della medesima al fine dell'avvio di una fase di consultazione del pubblico, previo avviso a mezzo stampa ...".

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, a seguito della presentazione della documentazione integrativa volontaria del 05/06/2015, ha chiesto quanto segue al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 16662 del 15/07/2015:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla trasmissione da parte della Società Gonnosfanadiga Ltd., con nota del 05/06/2015, di documentazione integrativa volontaria, si è appreso per le vie brevi da codesta Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali come la stessa abbia chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS di voler comunicare la necessità di provvedere alla pubblicazione di nuovi avvisi al pubblico per consentire la consultazione anche in merito alla suddetta ultima documentazione pervenuta dalla proponente.

Considerato che il periodo di sospensione del procedimento concesso da codesto Ministero con la nota del 22/05/2015 (prot. n. DVA-2015-0013769) risulta già concluso e la proponente ha provveduto ad inoltrare, oltre alla suddetta documentazione, le controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della seconda pubblicazione degli avvisi al pubblico sulla documentazione integrativa richiesta dal medesimo Ministero e, ancora, la proponente con email PEC dell'11/06/2015 ha chiarito la non più necessaria consegna di documentazione integrativa per il Servizio del Genio Civile di Cagliari, si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler comunicare la propria determinazione in merito alla necessità che la proponente provveda alla pubblicazione di nuovi avvisi al pubblico aventi ad oggetto la documentazione integrativa volontaria del 05/06/2015.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 – FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Si evidenzia la necessità della suddetta determinazione al fine di provvedere alla conclusione del procedimento tecnico istruttorio presso questa Direzione generale Belle arti e paesaggio.

In difetto della suddetta comunicazione, si comunica che il parere tecnico istruttorio della scrivente sarà emesso entro 15 giorni dalla presente, con ogni evidente aggravio istruttorio qualora la determinazione sopra richiesta dovesse pervenire solo dopo il trascorrere del suddetto periodo e quindi l'emanazione del proprio parere.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro, confidando nella fattiva collaborazione di codesto Ministero >.

CONSIDERATO che la Società Energo Green Renewables s.r.l. con e-mail del 21/07/2015, per conto della Società Gonnosfanadiga Ltd., ha comunicato quanto segue:

< Buongiorno a tutti,

con la presente si anticipa la lettera di trasmissione degli ulteriori documenti integrativi volontari dell'impianto in oggetto, che verranno inviati tramite raccomandata a/r domani 22/07/2015.

Abbiamo preso visione della nota prot. DVA-2015-0015526 del 12/06/2015 della Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM e della nota prot. 16662 del 15/07/2015 della Direzione Generale BeAP Servizio III del MiBACT, con le quali siamo stati informati del fatto che la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM ha chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (CTVA), di voler comunicare la necessità di provvedere alla pubblicazione o meno di nuovi avvisi al pubblico relativi alla ulteriore documentazione integrativa prodotta dalla scrivente, per consentirne la eventuale consultazione.

Siamo ad informarvi che abbiamo deciso autonomamente di procedere alla pubblicazione di tutte le integrazioni progettuali volontarie trasmesse (Integrazioni del 5/06/2015 e Ulteriori Integrazioni del 21/07/2015) considerando il fatto che i procedimenti di VIA relativi agli impianti solari termodinamici Flumini Mannu e Gonnosfanadiga, seguono percorsi paralleli e con ogni probabilità all'esito della risposta della CTVA alla richiesta della Direzione Generale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, apprenderemo di dover pubblicare gli avvisi al pubblico relativi a detti chiarimenti e approfondimenti, come già avvenuto per l'impianto di Flumini Mannu.

Forti dell'esperienza del precedente invio di documentazione, prevediamo che Voi riceverete gli ultimi documenti integrativi i primi giorni di Agosto. Abbiamo quindi prenotato la pubblicazione degli avvisi al pubblico sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Nuova Sardegna" per il giorno 3 agosto 2015.

Con i migliori saluti

Per la Gonnosfanadiga Ltd >.

CONSIDERATO che la suddetta seconda documentazione integrativa volontaria trasmessa con nota del 21/07/2015 (anticipata per email in pari data dalla Società Energo Green Renewables s.r.l.) è pervenuta in formato cartaceo e digitale alla Direzione generale BeAP il 28/07/2015.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, a seguito della presentazione della seconda documentazione integrativa volontaria del 21/07/2015, ha comunicato quanto segue con nota prot. n. 18587 del 04/08/2015:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 16662 del 15/07/2015, si riscontra la nota di codesta Società Gonnosfanadiga Ltd. del 21/07/2015 (pervenuta in



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

pari data a mezzo di email PEC), evidenziando che i relativi elaborati (cartacei e in formato digitale) sono pervenuti a questa Direzione generale il 28/07/2015.

In merito alla necessità o meno di provvedere alla pubblicazione di nuovi avvisi al pubblico la Società ENERGO GREEN Renewables s.r.l., per conto di codesta Società Gonnosfanadiga Ltd., con email del 21/07/2015 ha comunicato di aver preso visione della nota del MATTM prot. n. DVA-2015-15526 del 12/06/2015 (i cui precisi contenuti alla scrivente sono sconosciuti, se non per la parte riferita per le vie brevi dalla medesima Direzione Generale DVA del MATTM).

Con la medesima email la Società ENERGO GREEN Renewables s.r.l. ha quindi informato anche la scrivente "... che abbiamo deciso autonomamente di procedere alla pubblicazioni di tutte le integrazioni progettuali volontarie trasmesse (Integrazioni del 5/06/2015 e Ulteriori Integrazioni del 21/07/2015) considerando il fatto che i procedimenti di VIA relativi agli impianti solari termodinamici Flumini Mannu e Gonnosfanadiga, seguono percorsi paralleli e con ogni probabilità all'esito della risposta della CTVA alla richiesta della Direzione Generale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, apprenderemo di dover pubblicare gli avvisi al pubblico relativi a detti chiarimenti e approfondimenti, come già avvenuto per l'impianto di Flumini Mannu. Forti dell'esperienza del precedente invio di documentazione, prevediamo che Voi riceverete gli ultimi documenti integrativi i primi giorni di Agosto. Abbiamo quindi prenotato la pubblicazione degli avvisi al pubblico sui quotidiani "Il Sole 24 ore" e "La Nuova Sardegna" per il giorno 3 agosto 2015 ...".

Per tutto quanto sopra, si chiede a codeste Soprintendenze di voler far pervenire a questa Direzione generale, entro 45 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sulla documentazione integrativa volontaria del 05/06/2015 e del 21/07/2015.

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze si richiede che gli stessi siano conformi ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Nel richiamare l'attenzione di codeste Soprintendenze al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

La Soprintendenza Archeologia avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione Generale, anche alla Direzione generale Archeologia al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Alla Direzione generale Archeologia si precisa che potrà visionare la documentazione cartacea di entrambe le documentazioni integrative volontarie presso questa Direzione generale prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento.

Si chiede alla Direzione generale Archeologia, una volta acquisito il suddetto parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, di voler trasmettere alla scrivente il proprio parere definitivo ai sensi del DPCM n. 171/2014.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 – FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione Generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un gentile ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA-2015-20738 del 06/08/2015 ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS copia degli avvisi a mezzo stampa pubblicati il 03/08/2015, riscontrando di conseguenza anche la richiesta di informazioni formulata dalla Direzione generale BeAP con nota prot. n. 16662 del 15/07/2015.

CONSIDERATO che analoga trasmissione degli avvisi a mezzo stampa del 03/08/2015 sono stati trasmessi alla Direzione generale BeAP con email PEC del 03/08/2015 dalla Società Energo Green Renewables s.r.l. per conto della Società Gonnosfanadiga Ltd.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 22820 del 25/09/2015 ha comunicato quanto segue alle competenti Soprintendenze di settore e, per conoscenza, alla Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota in ultimo della scrivente prot. n. 18587 del 04/08/2015 (allegata alla presente per facilità di lettura), si deve giocoforza evidenziare a codeste Soprintendenze l'avvenuto trascorrere del termine indicato nella suddetta nota per la trasmissione dei relativi pareri endoprocedimentali senza che gli stessi siano pervenuti.

Per quanto sopra e considerata l'esigenza della scrivente di rispettare i tempi procedurali previsti nel caso di cui trattasi, si chiede a codeste Soprintendenze di voler trasmettere alla scrivente il proprio parere endoprocedimentale integrativo sulla documentazione integrativa volontaria in argomento entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

La Soprintendenza Archeologia avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione Generale, anche alla Direzione generale Archeologia al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Si rimane in attesa di un gentile ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota prot. n. 10486 del 02/10/2015 ha comunicato il proprio definitivo parere endoprocedimentale come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento alle note n. 18587 del 04.08.2015 e n. 22820 del 25.09.2015 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio si evidenzia quanto segue.

In riferimento agli "Ulteriori chiarimenti ed approfondimenti al progetto" del 21.07.2015 della Gonnosfanadiga Ltd., elaborati GN_TAV.A_14a, GN_TAV.A_14b, GN_TAV.A_14c, GN_TAV.A_14c, assunt[i] agli atti con prot. n. 7308 del 03.08.2015, nelle sezioni vengono indicati notevoli lavori di movimento terra per la regolarizzazione dell'area. I dati sull'apporto di terreno, variabili, vanno dalla quota esistente al massimo di +3,88 ("Sezione GG': profili del terreno e dettagli" "Dettaglio 2G"), mentre l'asportazione massima è di -3,40 m ("Sezione GG': profili del terreno e dettagli" "Dettaglio 1G"). In caso di mancata verifica archeologica delle aree, tali lavori comporteranno un notevole rischio di interrare o di intercettare eventuali siti o beni.

Per quanto sopra evidenziato si rileva che il territorio interessato dai lavori dopo la loro esecuzione risulterà per la maggior parte modificato nelle sue superfici moderne ed antiche.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Null'altro si può aggiungere a quanto già precedentemente espresso in merito al mancato approfondimento dei temi relativi agli impatti sul patrimonio archeologico >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 23856 del 05/10/2015 ha richiesto quanto segue alla Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note della scrivente prot. n. 18587 del 04/08/2015 e n. 22820 del 25/09/2015, si evidenzia a codesta Direzione generale Archeologia che la Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota prot. n. 10486 del 02/10/2015 (allegata alla presente per facilità di lettura, benché già indirizzata direttamente a codesto Ufficio) ha espresso il proprio definitivo parere endoprocedimentale sulla documentazione integrativa volontaria presentata dalla proponente.

Per quanto sopra e facendo riferimento ai pareri già espressi in merito nel corso del procedimento di cui trattasi (prot. n. 5532 del 09/07/2014, n. 8960 del 24/11/2014 e n. 3078 del 28/04/2015, allegati alla presente per facilità di lettura), si chiede a codesta Direzione generale Archeologia di voler esprimere il proprio definitivo parere sul progetto di cui trattasi.

Alla stessa Direzione generale si ribadisce che, qualora lo ritenesse opportuno, potrà visionare la documentazione integrativa volontaria cartacea del progetto in argomento depositata dal proponente in unica copia presso questa Direzione generale, prendendo gli opportuni contatti preventivi con il funzionario responsabile del procedimento.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, sottolineandone l'urgenza >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 24921 del 15/10/2015 ha richiesto quanto segue alla Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note della scrivente prot. n. 18587 del 04/08/2015, n. 22820 del 25/09/2015 e n. 23856 del 05/10/2015, si deve giocoforza evidenziare a codesta Direzione generale Archeologia la necessità di questa Direzione generale BeAP di concludere il procedimento di cui trattasi e, di conseguenza, di acquisire preliminarmente l'imprescindibile parere anche di codesto Ufficio.

Alla stessa Direzione generale si ribadisce che, qualora lo ritenesse opportuno, potrà visionare la documentazione integrativa volontaria cartacea del progetto in argomento depositata dal proponente in unica copia presso questa Direzione generale, prendendo gli opportuni contatti preventivi con il funzionario responsabile del procedimento.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, sottolineandone ancora una volta l'urgenza >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 26099 del 28/10/2015 ha richiesto quanto segue alla Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note della scrivente prot. n. 18587 del 04/08/2015, n. 22820 del 25/09/2015, n. 23856 del 05/10/2015 e n. 24921 del 15/10/2015, si deve giocoforza evidenziare a codesta Direzione generale Archeologia la ormai improcrastinabile necessità di questa Direzione generale BeAP di concludere il procedimento di cui trattasi e, di conseguenza, di acquisire preliminarmente l'imprescindibile parere anche di codesto Ufficio.

Alla stessa Direzione generale si ribadisce che, qualora lo ritenesse opportuno, potrà visionare la documentazione integrativa volontaria cartacea del progetto in argomento depositata dal proponente in



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

unica copia presso questa Direzione generale, prendendo gli opportuni contatti preventivi con il funzionario responsabile del procedimento.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, sottolineandone ancora una volta l'urgenza >.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia** con nota prot. n. 9755 del 28/10/2015 ha comunicato il proprio definitivo parere ai sensi del DPCM n. 171/2014 come di seguito si trascrive integralmente:

< Si fa seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale di cui alla nota, in ultimo, n. 24921 del 15 ottobre 2015 e si rappresenta quanto segue.

Con nota n. 3078 del 28 aprile 2015 questa Direzione Generale Archeologia ha espresso il proprio parere di competenza chiedendo a codesta Direzione Generale di introdurre nel relativo parere tecnico istruttorio il seguente quadro prescrittivo attinente alla tutela archeologica:

- 1) *Prima e nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, la Società GONNOSFANADIGA Ltd. deve consentire al personale tecnico-scientifico della competente Soprintendenza archeologia l'accesso in tutti i terreni per i quali già disponga del diritto di superficie, al fine di consentire al medesimo personale tecnico-scientifico di effettuare una adeguata campagna di ricognizione superficiale di tutte le medesime aree interessate dal progetto, comprese quelle di cantiere e delle opere connesse, e quindi la ricognizione e la tutela, compreso l'eventuale recupero e restauro, degli elementi e tracce di interesse archeologico esistenti in superficie. All'esito di tali attività sono condizionate le prescrizioni definitive in merito alla localizzazione dell'impianto.*
- 2) *Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 e s.m.i., la Società GONNOSFANADIGA Ltd. concorda in forma scritta con la competente Soprintendenza archeologia le modalità e i tempi strettamente necessari per consentire al personale tecnico-scientifico del medesimo Ufficio periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare un'adeguata campagna di ricognizione di tutte le aree interessate dal progetto, comprese quelle di cantiere e delle opere connesse, per le quali, non sia stata già condotta analoga attività di ricognizione, e quindi l'eventuale recupero e restauro, degli elementi e tracce di interesse archeologico esistenti in superficie. La presente fase di survey non sostituisce e non ricomprende quella relativa all'assistenza archeologica ai movimenti terra superficiali e/o di scavo di cui alle prescrizioni che seguono.*
- 3) *La Società GONNOSFANADIGA Ltd. deve comunicare alla competente Soprintendenza archeologia, con almeno 30 giorni di preavviso, la data di inizio delle attività di predisposizione del cantiere propedeutiche alla costruzione dell'impianto termosolare "Gonnosfanadiga" e/o delle relative opere connesse, ove lo stesso sia stato, a termine delle indagini preventive di cui ai precedenti punti 1) e 2), autorizzato.*
- 4) *L'intero svolgimento delle attività di movimento terra superficiali e/o di scavo – sia inerenti la realizzazione dell'opera, sia conseguenti agli interventi accessori, anche provvisori, quali la predisposizione della viabilità e delle zone di cantiere, ovvero delle opere connesse - come proposto dalla Società GONNOSFANADIGA Ltd. – è seguito costantemente da personale specializzato in archeologia la cui competenza sia validata dalla Soprintendenza competente, le quali prestazioni*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

sono, pertanto, a carico della Società GONNOSFANADIGA Ltd., al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso delle suddette attività e che allo stato attuale non sono conosciuti in assenza di adeguate indagini di verifica nelle aree interessate.

- 5) La Società GONNOSFANADIGA Ltd. deve comunicare alla competente Soprintendenza archeologia, nel medesimo termine di cui alla prescrizione 3L il nominativo del personale specializzato in archeologia incaricato dell'assistenza di cui alla prescrizione n. 4).
- 6) Il personale specializzato in archeologia incaricato dalla Società GONNOSFANADIGA Ltd. dell'assistenza di cui alla prescrizione n. 4) prima dell'inizio delle attività di movimento terra superficiali e/o di scavo, comprese quelle di impianto dei cantieri, deve concordare con la competente Soprintendenza archeologia le modalità attuative della suddetta assistenza. Il personale specializzato in archeologia manterrà durante la suddetta attività costanti contatti con la competente Soprintendenza archeologia al fine di fornire alla medesima un continuo aggiornamento sullo svolgimento e risultanze dell'assistenza operata.
- 7) Si prescrive, anche ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che se durante l'attività prevista per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza archeologia, la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione. La medesima Soprintendenza archeologia provvederà, se del caso, ad informare del suddetto ritrovamento anche la competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio.
- 8) I siti di interesse archeologico eventualmente individuati nel corso della realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le opere di cantiere e connesse - dovranno essere esplorati esaurientemente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali qualora non ne fosse possibile e compatibile la tutela in altra sede.
- 9) Onde garantire l'assistenza archeologica ai movimenti di terra superficiale e/o di scavi, la Società GONNOSFANADIGA Ltd. dovrà prevedere nel quadro economico del progetto 'definitivo' e quindi in quello 'esecutivo' l'accantonamento di adeguate somme per assicurarne l'esecuzione.
- 10) Qualsiasi opera di movimento terra superficiale e/o di scavo che possa compromettere la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante, anche in corso d'opera, rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione n. 4).

Nel far seguito alla nota n. 18587 del 4 agosto 2015 con la quale codesta Direzione Generale ha comunicato a questo Ufficio e alle Soprintendenze territorialmente competenti che la Società GONNOSFANADIGA Ltd., con nota del 05/06/2015, aveva presentato documentazione integrativa volontaria "... al fine di chiarire ed approfondire il progetto dell'impianto solare termodinamico, la



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Soprintendenza Archeologia della Sardegna, con nota n. 10486 del 2 ottobre 2015 ha espresso le proprie definitive determinazioni.

In tale nota la Soprintendenza Archeologia della Sardegna evidenzia che le modifiche progettuali proposte accentuano ancor più il rischio di intercettare siti o beni archeologici, essendo previsti notevoli lavori di movimentazione dei terreni per la regolarizzazione dell'area e che tale rischio risulta maggiormente aggravato dalla mancata verifica archeologica delle aree. La Soprintendenza Archeologia ha altresì evidenziato come, ovemai i lavori venissero realizzati, il terreno risulterà sostanzialmente modificato nelle sue superfici moderne ed antiche.

Si ribadiscono pertanto le determinazioni già espresse in merito al potenziale archeologico delle aree interessate dal progetto e si rammenta inoltre che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57 del 29 aprile 2015, all'articolo 6, comma ii, lettera a), conferma il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico e/o paleontologico per tutti i progetti relativi a grandi lavori di riassetto determinati da opere pubbliche o di interesse pubblico che comportino: mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi, movimentazioni di terreno (comprese le opere a verde), anche nel caso di ripristino dell'assetto preesistente, ovvero nuove edificazioni, anche se realizzate nell'ambito della ristrutturazione di manufatti esistenti, in ragione dell'impatto che detti interventi potrebbero determinare su beni o contesti di interesse archeologico presenti nell'area interessata dalle dette trasformazioni.

Ciò premesso, questa Direzione Generale nel prendere atto e condividere le considerazioni della Soprintendenza Archeologia della Sardegna, valuta altresì che il progetto, così come modificato rispetto a quello valutato nel parere del 28 aprile 2015, dati i numerosi terrazzamenti, che comportano scavi consistenti, variazioni altimetriche e morfologiche, altererebbe sostanzialmente il sito con diverse e maggiori implicazioni da quelle finora considerate. E' altresì aggravata la possibilità di intaccare depositi archeologici ed è maggiore l'impatto con la visuale consolidatasi nel tempo del paesaggio storico. Le modifiche proposte incidono profondamente sulla possibilità di esercitare una coerente tutela successiva dei suddetti siti e beni, che si troverebbero in ogni caso enucleati dal relativo contesto storico, irrimediabilmente modificato morfologicamente >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra**, con nota prot. n. 13094 del 12/10/2015 ha comunicato il proprio definitivo parere endoprocedimentale come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, viste le note di codesta Direzione Generale n. prot. 18587 del 04/08/2015, assunta al protocollo con il n. 10452 del 07/08/2015 e n. prot. 22820 del 25/09/2015, assunta al protocollo con il n. 12556 del 28/09/2015, visti gli elaborati progettuali integrativi volontari trasmessi con nota del 05/06/2015 dalla società Energogreen Renewables per conto della Gonnosfanadiga Ltd, assunti al protocollo con il n. 8108 del 16/06/2015, considerato l'ulteriore invio di materiali con nota del 21/07/2015, assunto al prot. con il n. 9971 del 28/07/2015, richiamate le precedenti note della Scrivente n. prot. 10777 del 17/07/2014, n. prot. 16749 del 04/11/2014 e n. prot. 5306 del 15/04/2015, si comunicano le valutazioni conclusive di competenza di questa Soprintendenza

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

In relazione al contenuto della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta proponente in diversi momenti successivi all'ultima nota sopra citata (n. prot. 5306 del 15/04/2015), si precisa preliminarmente che nulla si ritiene mutato relativamente alla valutazione del sistema di vincoli presenti sull'area direttamente interessata dalle opere né sull'area vasta di pertinenza esaminate nell'ambito del procedimento di VIA; pertanto si richiama e si conferma integralmente quanto già riportato rispettivamente ai punti 1.1 Beni paesaggistici e 1.2 Beni architettonici delle precedenti note della Scrivente.

2. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE

Si specifica che la documentazione integrativa volontaria recentemente trasmessa ha riguardato:

- le slides della presentazione sintetica del progetto complessivo dell'impianto termodinamico "Gonnosfanadiga",
- i fotogrammi del video di presentazione dello stato attuale dei luoghi e delle misure di compensazione proposte, il cui file, completo di sonoro, è stato anche trasmesso in formato digitale, congiuntamente alla copia di tutti gli altri elaborati.
- le opere di compensazione ambientale (impianto di erbai subirrigati e sugherete, attività di olivicoltura e pascolo);
- le sezioni di progetto raffrontate all'attuale andamento altimetrico del terreno rappresentate su tre tavole ad ampia scala (Sezioni da AA a FF),

Per quanto attiene alle slides ed al video di presentazione del progetto, forse destinati ad una più ampia ma diversa divulgazione, si ritiene che detti elaborati non illustrino in modo oggettivo gli effetti che l'inserimento dell'impianto comporterebbe nel contesto di riferimento, ma che gli stessi siano invece stati predisposti per offrire una visione assai parziale - per non dire riduttiva - delle qualità del paesaggio in esame, qualità che la Scrivente ha già messo in rilievo in precedenza. Talune immagini, anzi, sembrerebbero voler suggerire che l'inserimento del vasto impianto in argomento potrebbe addirittura costituire un elemento quasi migliorativo rispetto al contesto attuale che viene rappresentato.

Relativamente agli approfondimenti sulle opere di compensazione ambientale, dopo un'ampia trattazione sul tema dei concetti chiave di mitigazione e di compensazione ambientale e sulle sentenze emesse in merito dalla Corte Costituzionale e dai diversi TAR, la documentazione integrativa trasmessa illustra le intenzioni della Società proponente circa le future destinazioni d'uso delle aree d'impianto che potrebbero essere occupate - in parte anche in via sperimentale - da olivicoltura, medicaio, pascolo, e sughereta.

Relativamente alla prevista destinazione d'uso delle aree a sugherete e oliveti, si richiamano ancora una volta le precedenti note della Scrivente, nelle quali si è già specificato di ritenere accettabili le proposte di espianto degli esemplari malati o non compatibili con il sedime della centrale e la loro ricollocazione in sede più idonea con sostituzione integrativa degli esemplari con patologie croniche e attuazione dei programmati interventi di potatura, riceppatura e smaltimento della pacciamatura plastica d'impianto.

Per quanto attiene la realizzazione del medicaio subirrigato, sarebbe intenzione della Società richiedente ampliare in modo consistente ed in più fasi successive l'area da destinare a tale attività, comprendendo anche quella dell'impianto vero e proprio, grazie all'innovazione tecnologica della subirrigazione, tecnica ampiamente illustrata e validamente supportata nella parte centrale delle osservazioni.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Pur prendendo atto della approfondita ed accurata analisi circa i vantaggi che secondo la Società proponente deriverebbero dalla realizzazione in loco del medesimo subirrigato, non sembrano tuttavia essere superate alcune delle criticità già evidenziate nelle precedenti note della Scrivente, ovvero il proporre la compresenza di due funzioni così distinte quali un impianto per la produzione di energia da FER e quella della produzione agricola, che prevedrebbe la circolazione all'interno dell'impianto di eventuale personale addetto all'agricoltura ed estraneo all'ente gestore della centrale, peraltro ancora da individuarsi, nonché probabili limitazioni delle coltivazioni ai soli erbai periodicamente rasati per non incorrere nel rischio di incendio.

Da parte della Società proponente continuano a permanere, inoltre, valutazioni soggettivamente riduttive degli impatti derivanti dall'inserimento della centrale nel paesaggio agricolo, definendo "modesto" il "sacrificio ambientale" in quanto "limitato all'ambito del mutamento parziale della percezione paesaggistica pre-esistente" (cfr. Pag. 13/64 della relazione sulle opere di compensazione, elaborato COMPAMB001) e comparandolo alla riduzione delle emissioni di CO2 e del conseguente minor "effetto serra", reiterando una distorta ipotesi di "somma algebrica" - ovviamente a saldo positivo nelle intenzioni dei proponenti - tra impatti paesaggistici e produzione di energia da FER.

A tal proposito, relativamente alla già ripetutamente affrontata questione della commisurazione e bilanciamento tra i principi costituzionali legati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili o altri e diversi interessi legati all'incremento dei fattori occupazionali ed economici del Paese, si richiama la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n°3652 del 23/07/2015 con la quale si statuisce che "Alla funzione di tutela del paesaggio (che il MBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio. [...] il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove - similmente al parere dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto. [...] La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione - e questo richiede, a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza. [...] Come ben evidenziato in dottrina, la discrezionalità tecnica, a differenza di quella amministrativa, si concentra su un unico interesse, nel caso quello paesaggistico, attraverso la verifica in fatto della sua configurazione e trasformazione nel caso concreto. Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione eterogenea. Nell'esercizio della funzione di tutela spettante al MIBAC, l'interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

sacrificato dal MIBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni. Se il giudizio sull'impatto paesaggistico è negativo, il MIBAC, per quella che è la sua parte, non può, compiendo un'inammissibile scelta di merito fondata sull'esigenza di dare priorità ad altri e non suoi interessi, esprimere un parere sviato, per quanto condizionato al rispetto di alcune prescrizioni."

Si ritiene che l'ampio stralcio della sentenza sia sufficientemente esplicito e tranciante rispetto al tema che tanto ha interessato i precedenti ed attuali atti della Società proponente.

Nella formulazione del parere definitivo di questo Ufficio, infine, sono stati valutati con attenzione gli elaborati trasmessi in allegato alla nota della Società proponente del 21/07/2015, ovvero le sezioni di progetto raffrontate all'attuale andamento altimetrico del terreno rappresentate su tre tavole ad ampia scala (Sezioni da AA a FF).

Al fine di mantenere una pendenza costante del terreno vengono proposti movimenti di terra certamente consistenti, sia in detrazione (presente in tutte le sezioni, in media 1,5/2m), sia soprattutto in incremento rispetto alle quote attuali (in alcuni casi oltre + 3,5 m, si veda in particolare la Sezione GG e relativi Dettagli).

Tale componente del progetto, fino ad oggi non rappresentata con così evidente chiarezza, introduce un ulteriore elemento di valutazione negativa, oltre a quelli fino ad ora espressi, in merito non solo al prevedibile impatto dell'impianto rispetto al contesto di riferimento, ma soprattutto alla ancor più evidente modifica dei suoli che si verrebbe ad attuare, stante anche la non indifferente estensione dell'area di impianto.

Negli elaborati, peraltro, nulla si precisa circa la quantificazione complessiva del bilancio dei volumi di terra tra scavo e riporto né sul trattamento delle scarpate (che presumibilmente richiederebbero interventi aggiuntivi, ovviamente ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica); anche per quanto riguarda le foto-simulazioni (quelle a suo tempo allegate e quelle presentate nuovamente nelle slides e negli elaborati) viene rappresentata una situazione standard e forse non completamente aderente alla realtà, in quanto le viste riguardano sostanzialmente aree pressoché pianeggianti, mentre non sono mai stati predisposti analoghi foto inserimenti dei sopra menzionati sistemi di terrazzamento e delle relative scarpate.

In conclusione si rappresenta che, in base a quanto sopra descritto, le integrazioni fornite con i differenti invii non concorrono ad eliminare alcuno degli elementi, già illustrati nelle precedenti note, di scarsa compatibilità dell'impianto proposto con il contesto paesaggistico di appartenenza e, anzi, offrono ulteriori spunti a sostegno della poca aderenza del progettato impianto al territorio in esame.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Pertanto, questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, le successive integrazioni, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, richiamati i contenuti delle precedenti note citate in premessa, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Gonnosfanadiga", richiedente la Società Gonnosfanadiga Limited, per la seguente motivazione:

- *Come già si è avuto modo di segnalare nelle precedenti note della Scrivente ed in particolare nella nota n. prot. 16749 del 04/11/2014 e nella nota n. prot. 5306 del 15/04/2015, pur considerando lo*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

sforzo progettuale profuso dalla ditta proponente per cercare di giustificare il mai negato impatto di un impianto di tale portata nell'agro di Gonnosfanadiga e Villacidro, si ritiene che l'inserimento dell'impianto nel contesto di riferimento, ove si trovano beni sottoposti a tutela dalla parte III del Codice dei BB.CC., non possa che comportare, anche alla luce della nuova documentazione integrativa volontaria presentata, l'evidente impedimento e distorsione della percezione del paesaggio fin qui storicamente consolidatosi, con modificazioni di carattere apparente reversibile ma in realtà ben radicate, specie per la prevista modifica dell'altimetria dell'area e gli ingenti movimenti terra. Permangono, inoltre, le perplessità già a suo tempo evidenziate circa la poca efficacia degli interventi di mitigazione proposti, al fine di schermare l'impianto ed assicurare così le visuali panoramiche dai rilievi circostanti la piana, da cui saranno visibili tanto il campo solare quanto il power block. Inoltre, le cortine vegetali proposte, che possono avere effetto di mitigazione solo dalle visuali immediatamente limitrofe, insieme alle parabole stesse dell'impianto, interrompono il già descritto sviluppo paesaggistico caratterizzato da ampi orizzonti, precludendo la percezione del sistema dei campi, del regime delle acque e dei rilievi montuosi circostanti la pianura, introducendo una radicale modificazione della percezione e della struttura del paesaggio tutelato >.

CONSIDERATO che a seguito della presentazione del progetto da parte della Società Gonnosfanadiga Ltd. sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, dr. Stefano Deliperi, nota del 02/05/2014;
- Sig. Roberta Pinna, nota del 23/05/2014;
- WWW SARDEGNA, ITALIA NOSTRA SARD, LIPU SARDEGNA, nota del 23/05/2014;
- Consigliere Regionale della Regione Autonoma della Sardegna Gavino Sale, email e nota allegata del 23/05/2014;
- Comitato TERRASANA, nota del 24/05/2014;
- Comitato di Cittadini "Basso Campidano Aria Acqua Terra", nota del 25/05/2014;
- Comune di Cossoine (SS), nota prot. n. 1879 del 21/05/2014, congiunta con il "Comitato di Cossoine "No al Termodinamico".

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con email del 16/06/2014 ha trasmesso anche all'ex Direzione Generale PBAAC un elaborato di 163 pagine con il quale presenta le proprie "CONTRODEDUZIONI relative alle più frequenti osservazioni proposte dai Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini e dai vari Comitati e Associazioni nei confronti dell'Impianto solare termodinamico da 55 mWe "Gonnosfanadiga", reso pubblico dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata alla Valutazione di Impatto Ambientale, il 19/06/2014.

CONSIDERATO che da quanto pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella sezione dedicata alla Valutazione di Impatto Ambientale, si è potuta consultare la nota della Società Gonnosfanadiga Ltd. del 16/06/2014 (resa pubblica il 19/06/2014), con la quale si sono prodotte le controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di Guspini, non pervenute a questa Direzione Generale PBAAC, comunque acquisita anch'essa dal suddetto sito istituzionale.

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell'avviso al pubblico da parte della Società Gonnosfanadiga Ltd. e relativo alla consegna della documentazione integrativa chiesta dal Ministero



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX. 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle osservazioni e richiesta di chiarimenti della Regione Autonoma della Sardegna, sono pervenute le seguenti osservazioni del pubblico:

- Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, dr. Stefano Deliperi, nota del 26/02/2015;
- Italia Nostra – Presidente del Consiglio Regionale Sardo, Sig. Graziano Bullegas, nota del 24/04/2015, contenente, tra l'altro, ulteriore documentazione fotografica delle aree agricole interferite dal progetto, tesa a dimostrare la floridità delle pratiche agricole in atto e la necessità pertanto di conservare il paesaggio agricolo esistente, contrariamente destinato a scomparire con la costruzione della centrale, la quale invece dovrebbe localizzarsi in aree industriali dismesse, presenti in Sardegna per la crisi economica in atto;
- Sig.ra Roberta Pinna e Sig. G. Antonio Piras e Sig.ra Luciana Mele, nota del 24/04/2015, con allegata, tra l'altro, documentazione fotografica – anche panoramica – del sito prescelto per l'impianto solare termodinamico, dalla quale si evince lo stato vegetazionale delle aree e il loro attuale utilizzo agricolo.

CONSIDERATO che attraverso il suddetto sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state consultate le seguenti ulteriori osservazioni:

- Comune di Gonnosfanadiga, Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 2 del 20/02/2015 (resa pubblica sul sito il 24/04/2015), con allegato il verbale della seduta con i Cittadini del 20/02/2015. Il Comune con la suddetta Deliberazione ribadisce la propria contrarietà alla costruzione dell'impianto solare termodinamico, tra l'altro, per il relativo impatto paesaggistico; incompatibilità con gli usi agricoli e pastorali con conseguenze sulla stessa sopravvivenza delle aziende; consumo del suolo agrario di tale portata da modificare la vocazione agricola e produttiva del territorio;
- Prof. Dr. Sergio Vacca, nota del 23/04/2015, con la quale, tra l'altro, si osserva la nota del 09/02/2015 della Società Gonnosfanadiga di risposta alla Regione Autonoma della Sardegna, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti legati alla dichiarazione della proponente di marginalità e degrado delle terre interessate dall'occupazione dell'impianto solare termodinamico;
- Comune di Gonnosfanadiga, nota prot. n. 4755 del 24/04/2015, con la quale ribadisce la propria assoluta contrarietà all'impianto proposto, anche in considerazione dei notevoli investimenti economici fatti nel campo della promozione turistica e delle produzioni locali di qualità con fondi comunitari, nazionali e regionali;
- Comune di Villacidro, Verbale di Adunanza del Consiglio Comunale n. 5 del 22/04/2015, avente ad oggetto "Osservazioni" sul progetto di cui trattasi, con la finale affermazione di una ferma e netta contrarietà al progetto, giudicato negativo per il territorio comunale rappresentato, che già oggi contribuisce alla produzione elettrica da FER per percentuali ben superiori a quelle indicate a livello regionale dagli atti di programmazione ed indirizzo in materia pubblicati dallo Stato;
- Sig.ra Loredana Porcu, per conto dell'Associazione Progetto Comune, del 22/04/2015, con la quale, tra l'altro, si argomenta dell'ingente e preoccupante sottrazione di suolo all'uso agricolo, che dovrebbe al contrario essere incentivato, operata dalla costruzione dell'impianto e della sovrabbondanza della produzione di energia da FER rispetto a quella già disponibile;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

- Sig. Edoardo Foddi, Sig. Pierpaolo Foddi, Sig. Antonio Sitzia, Sig. Gianfranco Usai, Sig. Marco Usai, Sig. Sandro Putzolu, nota del 24/02/2015, in qualità di proprietari delle strutture aziendali e della superficie agricola interessata dal progetto in esame, illustrano, tra l'altro, lo stato delle produzioni agricole in atto e la loro qualità sostanziale e non certo degradante verso la desertificazione dei relativi suoli impegnati, come anche della titolarità ed esistenza in vita dei proprietari restanti oltre a quelli già sottoscrittori di rilascio alla proponente di preordinati titoli di superficie;
- Comitato Nuxedda Free – Vallermosa del 07/05/2015;
- Comitati di Cittadini "NO MEGACENTRALE" & "TERRA CHE CI APPARTIENE" del 01/05/2015, ove si evidenzia, tra l'altro, la visibilità dell'impianto dal Monti Mannu (o "M.te Margherita") lungo i percorsi di pubblica fruizione verso la sommità del medesimo rilievo (cfr. p. 12 e fotografie allegate).

CONSIDERATO che attraverso il suddetto sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata consultata la seguente ulteriore osservazione sulla documentazione integrativa volontaria del 05/06/2015 e del 21/07/2015:

- Italia Nostra, nota del 02/10/2015 (resa pubblica il 05/10/2015), con la quale, tra l'altro, si sostiene che il parere della Direzione generale BeAP deve "... essere conseguente ai pareri espressi dagli organi periferici del Ministero (le Soprintendenze) in quanto atti amministrativi che costituiscono elementi propedeutici ed imprescindibili per < acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero > ..." (p. 2). I pareri di tutti gli Uffici periferici e centrali competenti sono stati acquisiti nell'ambito della presente procedura e debitamente considerati e valutati negli elementi conoscitivi da essi apportati. L'osservante, inoltre, cita la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015, già considerata, insieme ad altre del medesimo organo giudicante, nel presente parere tecnico istruttorio. L'osservante dichiara in premessa "... che appare singolare che terreni, definiti in altre relazioni, a cura dei medesimi estensori del progetto, < in via di irreversibile desertificazione > per le intrinseche caratteristiche climatiche e pedologiche e giudicati di nulla produttività possano essere poi in grado di generare un reddito tale da coprire in meno di sette anni il capitale investito, e proprio in virtù di quelle medesime attività che a detta dei redattori erano storicamente la causa principale dell'impoverimento dei suoli per il pascolamento eccessivo, l'azione meccanica del calpestio delle greggi, ecc. ..." (pp. 3-4). In riferimento alla compatibilità delle attività agricole proposte con quelle della centrale si afferma che: "... Il modello aziendale di produzione agricola e di allevamento proposto prescinde infatti dall'analisi e studio propedeutico degli ecosistemi presenti e non fa alcun riferimento agli interventi per la realizzazione della CSP, alla coesistenza insostenibile con l'impianto industriale ed alle esigenze operative inerenti le attività produttive della Centrale ..." (pp. 4-5). Si dubita della capacità del Consorzio di Bonifica della Sardegna di garantire la fornitura a questo impianto e all'altro analogo di Flumini Mannu di tutti i quantitativi di acqua richiesti (p. 5). Si ritiene assai esemplificativa la proposta illustrata di stalla per garantire il ricovero dei capi di bestiami previsti nell'area a pascolo (p. 5). Si afferma che vengono di fatto ignorate le interferenze tra l'attività agricola e di allevamento con le esigenze



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

di conduzione dell'impianto industriale (p. 5), e in conclusione si dice che l'impianto delle attività agricole e di allevamento viene ipotizzato come se si dovesse realizzare e condurre su terreni dalle caratteristiche indifferenziate e liberi da ogni soprassuolo (p. 6). Si afferma alla fine che i terreni utilizzati sono produttivi e parte sono attualmente coltivati.

ESAMINATE tutte le osservazioni pervenute o conosciute attraverso il sito dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i cui contenuti hanno trovato, per quanto di competenza di questo Ministero, riscontro nell'istruttoria svolta dalle competenti Soprintendenze di settore e dall'ex Direzione Generale PBAAC e dalla Direzione generale BeAP.

VISTA ED ESAMINATA la nota del 07/05/2015 (pervenuta in pari data a mezzo e-mail PEC il 07/05/2015 da parte della Società Energo Green Renewables s.r.l.) della Società Gonnosfanadiga Ltd. ed intitolata "... *Controdeduzioni relative alla lettera del Dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del "Gruppo d'Intervento Giuridico onlus", prot. DVA-2015-0005561 del 27/02/2015*", con la quale, tra l'altro, si riconosce che il precedente procedimento attivato in sede regionale per la procedura di screening non è stato concluso per scelta della proponente (p. 1), come anche che per quanto riguarda l'interessamento delle fasce tutelate paesaggisticamente la proponente ha chiesto di derogarvi (p. 9).

VISTA ED ESAMINATA la nota del 26/05/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 27/05/2015 da parte della Società Energo Green Renewables s.r.l.) della Società Gonnosfanadiga Ltd. ed intitolata "... *Controdeduzioni alle osservazioni contenute nella lettera Prot. DVA-2015-0011246 del 27/04/2015*", con la quale, tra l'altro, si ripetono le argomentazioni già prodotte nel corso del procedimento in merito alle diverse opzioni localizzative analizzare, tra le quali anche quella "zero" per la quale si afferma che "... *il danno per la collettività nazionale dalla non realizzazione dell'impianto sarebbe stato enorme, in quanto esso è destinato ad essere lo strumento "dimostrativo" della eccellenza della ricerca e della tecnologia italiana per questo tipo di impianti di produzione energetica pulita, che avranno un mercato valutato in 20 miliardi di dollari al 2020, e nel quale intendiamo giocare un ruolo da protagonisti, creando in 5 anni decine di migliaia di posti di lavoro ...*" (p. 8). Per quanto attiene al mantenimento delle coltivazioni agrarie all'interno del resede dell'impianto, quest'ultimo si afferma che "... *sarà accessibile ad una apposita cooperativa cui sarà demandato il compito della coltivazione, dell'allevamento e della manutenzione del suolo interno ed esterno all'impianto anche nelle sue fasce perimetrali come ripetutamente detto in vari passaggi del procedimento di VIA ...*" (p. 10). Si afferma, ancora, che per quanto attiene ai "... *suggerimenti che nella realizzazione geologica e geotecnica indicano la necessità di studi più accurati, verranno adeguatamente approfonditi ...*" (p. 14).

VISTA ED ESAMINATA la nota del 27/05/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 27/05/2015 da parte della Società Energo Green Renewables s.r.l.) della Società Gonnosfanadiga Ltd. ed intitolata "... *Controdeduzioni alla lettera dell'Associazione Progetto Comune DVA-00-2015-0011238 del 27/04/2015*", con la quale, al termine, si afferma che "... *Le argomentazioni contenute nelle risposte sopra esposte, stanno a significare che la centrale solare termodinamica risulta sostenibile in quanto non sottrae terra all'agricoltura, è un intervento reversibile in quanto le opere sono tutte smontabili, non contiene processi con sostanze inquinanti, collabora alla conservazione e valorizzazione delle risorse socioeconomiche del territorio, compresa l'attività turistica, basti pensare che ogni giorno la centrale di Priolo Gargallo ospita gruppi di scolaresche e turisti interessati agli aspetti tecnologici e scientifici che la centrale contiene. Anche*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

il comparto agropastorale non può che trarre beneficio dalla presenza della centrale per le argomentazioni su esposte; le centrali CSP sono idro-esigenti se si utilizzano torri di raffreddamento ad acqua, non nel caso di questa centrale le cui torri di raffreddamento sono ad aria, l'unico consumo idrico di rilievo riguarda l'irrigazione del campo solare per la produzione di erba medica, ma anche in questo caso l'utilizzo del sistema della subirrigazione ci consente di risparmiare sino al 50% di acqua di irrigazione necessaria nei sistemi d'irrigazione tradizionali a pioggia ...” (p. 8).

VISTA ED ESAMINATA la nota del 03/06/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 03/06/2015 da parte della Società Energo Green Renewables s.r.l.) della Società Gonnosfanadiga Ltd. ed intitolata “... *Controdeduzioni alla lettera del Comitato “Sa Nuxedda Free” Prot. DVA-2015-0012510 del 11/05/2015 di pari oggetto*”, con la quale, tra l’altro, si intende contraddire le affermazioni fatte in merito alla potenziale capacità di devastante impatto ambientale di tale tipologia di impianti, negando che l’ENEA abbia raccomandato alcunché in merito (p. 1) e ribadendo il fatto che “... *Questi tipi di impianti non possono essere costruiti in aree industriali dismesse per gli enormi problemi, costi e tempi necessari a renderle utilizzabili. Essi hanno bisogno di vaste aree pianeggianti prive di ostacoli per la loro realizzazione ...”* (p. 1). La proponente cita in proposito una puntata della trasmissione REPORT del 31/05/2015 [ove si sono rappresentate, in verità, realtà ambientali diverse da quelle sarde].

VISTA ED ESAMINATA la nota del 03/06/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 03/06/2015 da parte della Società Energo Green Renewables s.r.l.) della Società Gonnosfanadiga Ltd. ed intitolata “... *Controdeduzioni alla lettera Prot. DVA-2015-0012044 del 07/05/2015 dei comitati “No Megacentrale” “Terra che ci appartiene”*”, con la quale, tra l’altro, non si afferma la non corrispondenza al vero dell’importo presunto di incentivi statali (ca. 65 milioni di euro annui) “... *che una centrale della potenza di quella in progetto potrebbe incassare ...”* (p. 4), già osservato dai suddetti Comitati (p. 4), evidenziando tuttavia: la possibile riduzione dell’incentivo in fase di asta competitiva (massimo ribasso pari al 30%); il massimo consentito rispetto ad un utile ante imposte del 5% del fatturato; l’esistenza del “contatore” massimo gestito dal GSE; fattori tutti che ne potrebbero determinare una notevole riduzione (p. 5). La proponente dichiara, inoltre, che “... *da circa 2 settimane è in corso un approfondimento sul tema condotto a seguito di osservazioni del gruppo di progetto che si è occupato della struttura e del calcolo delle fondazioni del campo solare. All’esito di questa attività risponderemo in modo dettagliato alle Vostre richieste ...”*, pertanto dovendosi ancora attendere nuovi elaborati progettuali a chiarimento della reale fattibilità del progetto presentato, con ogni conseguente ritardo per la conclusione dell’istruttoria tecnica di competenza della Direzione generale BeAP.

VISTA ED ESAMINATA la nota del 03/06/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 04/06/2015 da parte della Società Energo Green Renewables s.r.l.) della Società Gonnosfanadiga Ltd. ed intitolata “... *Controdeduzioni relative alla lettera del Comune di Villacidro, prot. DVA-2015-0011039 del 24/04/2015”*”, con la quale, tra l’altro, si afferma che la recinzione dell’impianto “... *verrà posta ad un’altezza di circa 20-30 centimetri per il passaggio degli animali ...”* (p. 5) (nella nota di cui sotto del 04/06/2015 è determinata in 20 cm – p. 10).

VISTA ED ESAMINATA la nota del 04/06/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 04/06/2015 da parte della Società Energo Green Renewables s.r.l.) della Società Gonnosfanadiga Ltd. ed intitolata “... *Controdeduzioni relative alla lettera del Comune di Gonnosfanadiga, prot. DVA-2015-0009773 del*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX. 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

09/04/2015", con la quale, tra l'altro, si afferma che "... non verranno realizzati pozzi e non verrà prelevata nessuna acqua dalla falda sotterranea ..." (pp. 1 e 5) e che comunque l'impianto è destinato a cambiare temporaneamente il paesaggio attuale (p. 2).

VISTA ED ESAMINATA la nota del 03/06/2014 (leggasi evidentemente come 03/06/2015, pervenuta a mezzo e-mail PEC il 05/06/2015 da parte della Società Energo Green Renewables s.r.l.) della Società Gonnosfanadiga Ltd. ed intitolata "... Controdeduzioni alle osservazioni ricevute con lettera di trasmissione Prot. DVA-2015-0011190 del 27/04/2015", con la quale, tra l'altro, si ribadiscono le scelte operate in merito alla localizzazione del sito della centrale e quindi all'esclusione anche di quella pianeggiante di Porto Torres e si anticipano i contenuti della nuova documentazione integrativa in merito alle opere di mantenimento delle attività agricole e pastorali all'interno del resede dell'impianto. Inoltre, si giustificano ancora i multipli adottati per portare lo stoccaggio ad un valore doppio rispetto a quelli di analoghi impianti spagnoli (pp. 20-23). Si ribadiscono la correttezza e veridicità delle rappresentazioni rendering dell'impianto e delle opere di mitigazioni vegetazionale prodotte con il SIA e la documentazione integrativa (cfr. pp. 39-40).

VISTA ED ESAMINATA la nota dell'08/06/2015 (pervenuta in pari data a mezzo e-mail PEC da parte della Società Energo Green Renewables s.r.l.) della Società Gonnosfanadiga Ltd. ed intitolata "... Controdeduzioni relative alla lettera dei Sigg. Pinna Roberta, Piras G. Antonio e mele Luciana, prot. DVA-2015-0011281 del 27/04/2015", con la quale, tra l'altro, si ribadiscono le scelte progettuali fondamentali operate con la presentazione della documentazione integrativa del febbraio 2015 (p. 1: collettori Sener modello SNT2 e del nuovo tracciato del collegamento alla RTN).

VISTA ED ESAMINATA la nota del 07/10/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 12/10/2015 da parte della Società Energo Green Renewables s.r.l.) della Società Gonnosfanadiga Ltd. ed intitolata "... Controdeduzioni relative alla lettera del Sig. Graziano Bullegas a nome dell'Associazione Italia Nostra Sardegna prot. DVA-2015-0024804 del 05/10/2015", con la quale, tra l'altro, si premette che "... si controdedurranno i soli punti relativi alle ultime integrazioni trasmesse, evitando di affrontare nuovamente gli argomenti già trattati in altre controdeduzioni e/o nei documenti del progetto stesso, ai quali si rimanda per le relative risposte ..." (p. 1). Vi si afferma che "... non è sempre vero che la tutela del territorio e del paesaggio sovrasta gli altri interessi, benché pubblici, coinvolti nella stessa iniziativa ...", citando di seguito un passo ritenuto rilevante della sentenza del TAR Sicilia del 04/02/2005, n. 150 (p. 1). Nel merito la Direzione generale BeAP rimanda alle considerazioni di seguito svolte sulla natura e contenuti del parere che questo Ministero è chiamato a rilasciare nel caso di specie e, in particolare, su quanto allo stesso Dicastero è riservato quale competenza di valutazione dei progetti in esame in sede di VIA. La proponente conferma che non perseguendo la stessa "un duplice scopo", l'iniziativa della coltivazione di erba medica e del pascolo di ovini all'interno del resede di impianto prevede un suo affidamento ad una cooperativa, con ritenuti evidenti vantaggi fiscali. Solo dopo l'approvazione di tali iniziative, che si ritiene debba avvenire nella conferenza di servizi dell'Autorizzazione unica, "... si potrà procedere al lavoro pratico e giuridico di costituzione delle cooperative ..." (p. 2), pertanto confermando quanto già espresso nel presente parere tecnico istruttorio sulla mancata individuazione del soggetto responsabile delle stesse attività agricole e di pascolo, indispensabili per il mantenimento delle qualità paesaggistiche dell'area interessata, non risultando rilevante l'offerta di acquisto già trasmessa di un qualcosa che non si è stati ancora in grado di garantire, sia perché attività ancora sperimentale senza soluzione alternativa come anche senza un soggetto reale responsabile. Nel confermare il



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX. 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

04/11/2015

96



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

mancato innalzamento delle temperature all'intorno degli specchi dei collettori, si illustra ancora una volta l'esempio del primo impianto termodinamico Fresnel a San Nicolò d'Arcidano (OR) (pp. 3-4), in verità di ben diversa taglia e quindi di poca estensione rispetto a quello in valutazione con il presente procedimento. I sostenuti dettagli 'progettuali', come quelli riguardanti i ricoveri del bestiame e le altre strutture connesse all'attività dell'allevamento si dichiara, saranno, ovviamente, approfonditi al momento della certezza di poter realizzare l'opera (p. 4), e pertanto non si può che confermare quanto già espresso nel presente parere tecnico istruttorio che la presente fase di VIA non può valutare tutti gli impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio come determinati dal progetto di cui trattasi, perché ancora quest'ultimo da approfondirsi a cura della proponente.

CONSIDERATO che la proponente nel documento integrativo "*Analisi delle Alternative localizzative e progettuali*" (elaborato: GN_ALTLOCPR0G001, p. 10, paragrafo "1.1.1. Confronto della proposta progettuale con l'opzione zero") riferisce quali siano gli effetti principali della non realizzazione dell'impianto affermando che "*Il principale effetto della mancata realizzazione della centrale solare termodinamica sarebbe la perdita della possibilità di offrire una quota rilevante di posti di lavoro legati sia alla fase di costruzione, sia all'esercizio e manutenzione dell'impianto che alle attività agricole collaterali, che saranno sviluppate in prossimità dell'impianto ...*".

CONSIDERATO che la proponente nel documento integrativo "*Analisi delle Alternative localizzative e progettuali*" (elaborato: GN_ALTLOCPR0G001, p. 11, paragrafo "2.1. Alternative localizzative di progetto") espone le ragioni prettamente imprenditoriali ed economiche, e non di minor impatto per il patrimonio culturale e il paesaggio, che hanno determinato la scelta di un sito a destinazione d'uso agricola – definite nel caso di cui trattasi di "*scarsa vocazione agricola*" – in quanto compatibili con il rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ed ad andamento sufficientemente pianeggiante, con "*un livello di urbanizzazione piuttosto basso, nonostante gli evidenti segni delle opere antropiche*" – invece di un sito già destinato ad un uso industriale – ritenuto non idoneo per il panorama di estrema complessità giuridica che le caratterizza per le opere necessarie di demolizione, ricondizionamento, bonifica e riqualificazione con i relativi costi, "*tempi e dagli esiti imprevedibili e tali comunque da scoraggiare qualsiasi iniziativa in tal senso*".

CONSIDERATO che la proponente nella nota del 09/02/2015, con la quale risponde alla nota prot. n. 17376 dell'08/08/2014 della Regione Autonoma della Sardegna, nel descrivere una ragione per le quali ha inteso procedere alla realizzazione dell'impianto, afferma che "*... Di impianti solari termodinamici in Italia non se ne faranno che poche unità per non più di 200 o 300 MW. Infatti questa è una tecnologia nata per le esportazioni e sulla quale abbiamo una leadership mondiale su cui vogliamo puntare. Se si vuole partecipare a gare internazionali che già oggi, ed ancor più nei prossimi anni varranno centinaia di miliardi di euro, bisogna essere in grado di dimostrare a soggetti interessati, il completo controllo di questa tecnologia, mostrando alcuni impianti a scala commerciale in pieno esercizio ...*" (p. 11). Tale concetto si rinveniva anche nella richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/10/2014 (p. 7): "*... La costruzione di alcuni impianti 'CSP' in Italia servirebbe perciò a 'rodare' la filiera e renderla pronta alle gare internazionali di grossa dimensione ...*". La prima affermazione è quindi seguita dalla ulteriore per la quale la Società Gonnosfanadiga Ltd. asserisce che "*... Tutte le vostre richieste relative alla 'sensitività del dimensionamento impiantistico' al variare di alcuni parametri di natura progettuale anche con riferimento*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

al contributo degli incentivi statali, o "worst case" alla loro cessazione, riguardano un ambito di valutazione imprenditoriale del tutto sottratta al Vostro sindacato, stante il disposto dell'art. 41 della nostra Costituzione. Come noto in progetti altamente innovativi che aprono scenari competitivi nuovi, una impresa potrebbe decidere di fare una operazione in perdita, pur di acquisire il know-how e la competenza ingegneristica necessaria a diventare leader di mercato nello specifico settore..." (cfr. pp. 89-90). Conseguenze dalle suddette affermazioni la constatazione che il progetto di cui trattasi si configura quale modello progettuale dimostrativo. Inoltre, apparirebbe come il progetto potrebbe non essere economicamente sostenibile in via autonoma nel corso dei previsti 30 anni di esercizio e, di conseguenza, non emerge se lo stesso sia capace di garantire autonomamente l'attuazione e il mantenimento di tutte le mitigazioni paesaggistiche necessarie – non dettagliatamente contabilizzate –, come indicate nella documentazione originaria e integrativa ed integrativa volontaria presentata ed eventualmente prescritte con i relativi atti autorizzativi.

CONSIDERATO che in merito alla viabilità vicinale interferita dal nuovo impianto solare termodinamico la proponente non ha elaborato progetti di viabilità alternativa e che i possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio derivanti dalla sua ricollocazione non sono allo stato attuale verificati e di conseguenza valutabili.

CONSIDERATO che il proposto impianto solare termodinamico si localizza direttamente in parte della prospiciente fascia di vincolo paesaggistico (previsto ai sensi del previgente testo dell'art. 134, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004 per i beni individuati e tipizzati dal Piano paesaggistico regionale / Primo ambito omogeneo – articolo 17, co. 3, delle N.T.A. e normati dal successivo articolo 18) del corso d'acqua denominato "Rigagnolo Pauli" e di un laghetto (illustrato dalla proponente nella "Relazione paesaggistica" – GN_RELPAESAG002, p. 50, figg. 29-30), prevedendo di sostituire l'attuale condizione di terreno agricolo con la nuova recinzione esterna dell'impianto e i relativi collettori solari, geometricamente disposti, e le mitigazione vegetazionale, proposte onde consentire la non visibilità diretta degli specchi parabolici e dei corrispondenti sostegni a terra (cfr. come intervento tipologico le figure nn. 50-53 della medesima "Relazione paesaggistica"). Pur considerando, anche la proponente, necessarie le mitigazioni vegetazionali nell'immediato interno, le stesse risultano principalmente, come proposte dalla Società Gonnosfanadiga Ltd., avulse dal contesto stante la loro rigida disposizione geometrica lungo la nuova recinzione dell'impianto, la quale – essendo posta sul lato esterno delle medesime mitigazioni – non è a sua volta mitigata in alcun modo (soluzione confermata anche con la documentazione integrativa volontaria del 21/07/2015). La componente principale della qualità paesaggistica delle fasce tutelate dal Piano paesaggistico regionale, rappresentata dal rapporto diretto e continuo delle stesse fasce con gli elementi costituiti dal corso d'acqua e dal laghetto, deve rappresentare un necessario riferimento per definire le modalità di modifica della loro attuale configurazione agricola. Partendo da tale considerazione deriva che una coerente trasformazione di tali ambiti tutelati non può individuarsi nella sostanziale sostituzione del tessuto agrario esistente con un impianto solare termodinamico quale quello proposto ovvero con le relative fasce di mitigazione vegetazionale, in quanto, anche se quest'ultimo può risultare mitigato da un nuovo tessuto vegetazionale interposto, l'impianto stesso e le sue mitigazioni sono elementi estranei all'area direttamente interferita e quindi ne comporterebbero la totale sostituzione eliminandone la qualità paesaggistica comunque riconosciuta dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERATO che la suddetta sostituzione è estesa quindi all'intero paesaggio agrario occupato dal sito. Risulta, inoltre, ancora più sostanzialmente determinata la suddetta sostituzione a seguito della necessità di realizzare i nuovi modellamenti morfologici del terreno descritti nei documenti progettuali del 21/07/2015, ove il tessuto agrario sub-pianeggiante del sito occupato dall'impianto è sostituito da rigidi rimodellamenti costituiti da terrazzamenti elevati tra loro anche di 5-7 metri (cfr., per esempio, dettagli 2F, 2G, 3G, 4G, 5G degli elaborati del 21/07/2015).

CONSIDERATO che con la presente procedura di VIA risulta necessario valutare anche la possibile compromissione del paesaggio, oltre al patrimonio culturale, generato dal progetto di cui trattasi. Come sopra evidenziato, la sostituzione del paesaggio agrario esistente avviene con un suo totale stravolgimento e 'geometrizzazione' del relativo andamento sub-pianeggiante – tanto come diretta conseguenza della realizzazione dei terrazzamenti illustrati nella documentazione integrativa volontaria del 21/07/2015.

CONSIDERATO che il paesaggio agricolo esistente si configura attraverso gli elementi costitutivi delle diverse pratiche agricole in atto e il loro rapporto reciproco e con i corsi d'acqua esistenti che ne costituiscono la fonte idrica di sostentamento o il relativo drenaggio. Tale rapporto si è configurato nel corso del tempo assumendo nell'area prescelta per l'impianto una caratteristica rappresentazione di pianura (cfr. la descrizione effettuata della "campagna circostante" dalla competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio, non in ultimo, nel parere prot. n. 5306 del 15/04/2015, p. 3: "... allo stato attuale tale scenario è caratterizzato da una grande ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami del reticolo idraulico e danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo nella seconda metà del secolo scorso a scopo agricolo; tale distesa, altrimenti pressoché ininterrotta, è intermezzata dai filari frangivento. Permane sullo sfondo, a chiusura della piana, la cortina dei rilievi boscati circostanti che costituisce elemento di contenimento delle visuali ed articolazione geo-morfologica del paesaggio ..."). Anche le mitigazioni vegetazionali proposte appaiono tese all'unico scopo di mascherare la visibilità degli impianti tecnologici e non a creare nuovi paesaggi coerenti con la conformazione sopra descritta dal competente Ufficio periferico del MiBACT (cfr., tra l'altro, sempre il parere di quest'ultimo prot. n. 5306 del 15/04/2015, p. 3: "... Inoltre, le cortine vegetali proposte ... interrompono il già descritto sviluppo paesaggistico caratterizzato da ampi orizzonti, precludendo la percezione del sistema dei campi, del regime delle acque e dei rilievi montuosi circostanti la pianura, introducendo una radicale modificazione della percezione e della struttura del paesaggio tutelato ..."). A questo paesaggio agricolo storicamente costituitosi se ne dovrebbe sostituire uno tecnologicamente caratterizzato dalle strutture dell'impianto proposto, attuando pertanto nel primo l'inserimento di un elemento totalmente estraneo alle sue componenti e strutture con contestuale mutamento della sua percezione (cfr. parere prot. n. 10777 del 17/07/2014 dell'ex Soprintendenza BAPSAE di Cagliari, p. 3: "... si attuerà un significativo mutamento nella percezione del paesaggio agricolo della piana in ragione dell'inserimento di un elemento tecnologicamente avulso e non mitigabile ..."). Il progetto proposto, per il suo evidente fuori scala (cfr. "Stato modificato" del punto di vista 3-PV3 dell'elaborato GN_TAV.AP_03 del 12.2013) e per le ingenti modifiche morfologiche della campagna esistente come solo in ultimo illustrate il 21/07/2015 (non oggetto di nuovi fotoinserti, ma di evidente maggiore incidenza rispetto al sopra citato "stato modificato"), risulta caratterizzato dalla capacità di incidere una irreversibile e incoerente trasformazione del paesaggio agricolo esistente costituendo un impedimento e



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

una distorsione della percezione del medesimo paesaggio fin qui storicamente consolidatosi (cfr. parere prot. n. 5306 del 15/04/2015 della competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio, p. 4).

CONSIDERATO che la tutela del paesaggio ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime, assicurando la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

CONSIDERATO che il suddetto principio impone di considerare la tutela dei corsi d'acqua "Rigagnolo Pauli" e del lago presente nell'area, quali beni paesaggistici già individuati e tipizzati dal vigente Piano paesaggistico regionale/Primo ambito omogeneo ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. 157/2006 (articoli 17 e 18 delle Norme di Attuazione) – e quindi di prevedere che la loro attuale integrità e qualità paesaggistica riconosciuta sia conservata e recuperata, per quanto possibile, non prevedendo nelle relative fasce tutelate elementi o costruzioni tali da modificarne l'assetto in modo incongruo rispetto alla loro attuale condizione di residua naturalità, come anche in modo da impedire ogni possibile recupero della stessa. Il nuovo impianto industriale prevedendo di costruire nelle relative aree tutelate nuove strutture industriali porterebbe ad una sostanziale trasformazione del loro attuale status di terreni agricoli, il cui andamento prevalentemente pianeggiante coerentemente si porta fino al corso d'acqua e al lago interessati, costituendo con i medesimi ormai un diretto rapporto visivo e quindi costituendo una struttura paesaggistica unica e inscindibile. La scissione di tale rapporto di intervisibilità, d'uso e regolazione delle risorse naturali idriche e di fertilità dei terreni – rapporto caratterizzato da una variegata e continua attività di gestione umana del territorio – costituisce la qualità paesaggistica delle suddette aree tutelate dal Piano paesaggistico regionale, la cui perdita sarebbe inevitabilmente sancita dalla costruzione su di esse dell'impianto industriale proposto, il quale di fatto impedirebbe l'attuale utilizzo agricolo dei terreni impegnati, come anche cancellerebbe l'intervisibilità sopra descritta. Simile rapporto di intervisibilità ed uso si è costituito anche con il laghetto artificiale creatosi nelle immediate vicinanze del resede dell'impianto proposto e pertanto elemento di più recente formazione degno di uguale tutela in quanto causa della creazione di innovativi valori paesaggistici prima assenti nell'area di più diretta interferenza del progetto proposto. La competente ex Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici con la nota prot. n. 16749 del 04/11/2014 (p. 2) in merito all'interessamento da parte dell'impianto solare termodinamico delle fasce di rispetto di cui sopra, ha confermato "... che l'inserimento dell'impianto in progetto, realizzato con materiali fortemente difformi rispetto al contesto e secondo una scala dimensionale decisamente ampia rappresenterebbe una radicale trasformazione dell'ambito in questione i cui valori riconosciuti dal vincolo paesaggistico oggi risultano permanere ...".

CONSIDERATO che il suddetto principio di tutela deve essere rivolto anche alle ulteriori aree tutelate paesaggisticamente in quanto ognuna di esse, costituisce elemento sostanziale nella connotazione del paesaggio agrario più ampio interessato dalla costruzione dell'impianto proposto (cfr. elaborato GN_TAV.AP_I_01 del 01/2015); ogni bene paesaggistico infatti contribuisce a tale paesaggio storicamente costituitosi attraverso le proprie specifiche qualità come descritte nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che nelle aree direttamente interferite dall'impianto solare termodinamico, come dichiarato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 9403 dell'11/02/2014, risultano presenti particelle catastali gravate dal vincolo di cui all'art. 142, co. 1, lett. g, del D.Lgs. 42/2004, in quanto presente al loro interno vegetazione costituita da sughere, oggetto



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

100

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

di ulteriore particolare tutela ai sensi della Legge regionale del 09/02/1994, n. 4, "Disciplina e provvidenza a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola". La Società Gonnosfanadiga Ltd. propone di sradicare la sughera oggetto di vincolo in quanto descritta come compromessa dal punto di vista fitopatologico, individuando di conseguenza quale migliore soluzione il relativo abbattimento e la messa a dimora, in altro sito limitrofo ai collettori, di nuove piante di sughera (cfr. "Relazione paesaggistica" – GN_RELPAESAG002, p. 30). La sopra citata normativa prevede il rilascio di una particolare autorizzazione, che la proponente non ha prodotto nel corso del procedimento e che quindi, si desume, debba ancora essere acquisita costituendo la medesima la condizione preliminare a qualsivoglia intervento sulla medesima sughereta come proposto dalla proponente. La competente ex Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici con la nota prot. n. 16749 del 04/11/2014 (pp. 2 e 9) ha pensato, prendendone atto, "... di poter ritenere ammissibile la sostituzione della sughereta malata con altra sana, fermo restando che le valutazioni circa il riconoscimento e le modalità di mantenimento della sughereta sono normate dal D.Lgs. 227 del 18 maggio 2001 ...". Si rileva che la soluzione localizzativa alternativa proposta per la piantumazione di nuove sughere non appare rappresentare dal punto di vista paesaggistico un'adeguata soluzione, in considerazione che la variegata conformazione della sughereta esistente ne denota un valore paesaggistico determinato dalla sua naturale e spontanea evoluzione rispetto al sito occupato, tanto che una sua nuova piantumazione, benché ne possa garantire una maggiore ed efficace produttività intrinseca, non può riprodurre lo stesso habitat paesaggisticamente rilevante come individuato dalla specifica normativa di tutela. Infatti, la proposta in merito avanzata dalla proponente appare tesa a considerare la nuova piantumazione solo come una ineludibile esigenza dettata dalla medesima necessità di localizzare il proprio impianto e, in parte, sfruttata per realizzare le indispensabili mitigazioni vegetazionali dell'impianto solare termodinamico proposto, che invece devono essere adeguatamente progettate per poter raggiungere lo scopo per le quali sono previste in rapporto con i singoli punti di vista dai quali l'impianto produce una alterazione degli attuali caratteri costitutivi del paesaggio agrario esistente.

CONSIDERATO che nelle aree direttamente interferite dall'impianto solare termodinamico, come dichiarato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 9403 dell'11/02/2014, risultano presenti particelle catastali gravate dal vincolo di cui all'art. 2 del D.Lgs.Lgt. n. 475/1945, in quanto soprassuolo costituito da ulivi in produzione. L'attuale stato di produzione dei suddetti ulivi è confermato dalla stessa proponente, la quale ne illustra l'ordinata gestione nella documentazione allegata al progetto (cfr. "Relazione paesaggistica" – GN_RELPAESAG002, fig. 32). Tale produzione di olio caratterizza con i relativi uliveti, tra l'altro, il paesaggio agricolo della piana interessata dal nuovo impianto. La sopra citata normativa prevede il rilascio di una particolare autorizzazione per l'espianto, che la proponente non ha prodotto nel corso del procedimento e che quindi, si desume, debba ancora essere acquisita costituendo la medesima la condizione preliminare a qualsivoglia intervento sui medesimi ulivi in produzione come proposto dalla proponente. La proponente individua le nuove localizzazioni degli ulivi espantati in aree di risulta e perimetrali all'interno dell'impianto solare termodinamico, ma comunque non in continuità con le limitrofe aree agricole coltivate, con le quali infatti risulta interposta una fascia di mitigazioni vegetazionali e la recinzione che interrompono la continuità visiva sostanzialmente annullando il conseguente rapporto visivo che precedentemente esisteva tra gli stessi ulivi e i terreni limitrofi. Risulta, al contrario, necessario conservare per i suoli destinati alla coltivazione degli ulivi la



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

04/11/2015

101



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

relativa continuità visiva con l'intorno dei terreni agricoli in produzione (contribuendo gli stessi alla connotazione particolare del paesaggio agricolo del sito prescelto) e pertanto escludendo gli stessi nuovi ulivi dal resede recintato dell'impianto, questo in analogia con quanto appare nelle figure nn. 33 e 34 della nota del 16/06/2014 di controdeduzione della Società Gonnosfanadiga Ltd. Tali ulivi reimpiantati risultano invece posti all'interno del resede dell'impianto e a loro volta 'mitigati' dalle fasce perimetrali (cfr. elaborato GN_TAV.A_14c, dettagli 1E e 4E), risultando pertanto svincolati da qualsiasi rapporto visivo con la campagna circostante, al quale paesaggio non possono più apportare il proprio contributo costitutivo e quindi risultando la proposta della loro ricollocazione ugualmente incompatibile con la conservazione del paesaggio agrario esistente.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. non ha rappresentato nel progetto 'definitivo' e verificato nello S.I.A. allegati all'istanza originaria, con adeguati elaborati grafici in scala appropriata, le modificazioni altimetriche del sito prescelto per l'impianto solare termodinamico. Infatti, il progetto, benché integrato con la documentazione presentata il 18/02/2015, non indicava ancora con sezioni trasversali e longitudinali le quote di imposta dei terrazzamenti previsti, che in ogni caso non risultano indicate neanche nell'elaborato grafico GN_TAV.A_12, il quale riporta le altimetrie desumibili dallo stato di fatto della CTR. Anche la figura n. 11 del documento "*Terre e rocce da scavo – Piano di utilizzo*" (p. 21) rappresenta i terrazzamenti previsti, ma riportando le medesime altimetrie di cui sopra e ricavate dalla CTR. Anche l'elaborato grafico "*Allegato n. 2*" del documento "*Sistemazione idraulica area di intervento – Relazione tecnico-descrittiva*", che indica le ulteriori suddivisioni previste dei suddetti terrazzamenti con le 'aree' di influenza dei nuovi canali, non riporta le specifiche altimetrie previste dai rimodellamenti morfologici quindi previsti. La proponente, d'altronde, specifica che "... *l'impianto viene allocato in una zona pianeggiante, scelta proprio per la sua morfologia. L'esatta valutazione delle opere di sistemazione altimetrica ed il relativo calcolo dei quantitativi di materiale da rimuovere potrà essere effettuato solo in sede di progettazione esecutiva ...*" (cfr. la nota del 09/02/2015 della Società Gonnosfanadiga Ltd., p. 121).

CONSIDERATO che quanto descritto e rappresentato in merito alla "*Preparazione dell'area*" nel documento originario denominato "*Volume 2: Quadro di riferimento progettuale*" (GN_QPROGET001, pp. 76-77), risulta desunto dalla 'analizzazione' della conformazione del suolo allo stato di fatto come rappresentato nella Cartografia Tecnica Regionale (cfr. fig. 43), la cui scala di riferimento è inadeguata alla definizione particolareggiata dell'orografia di dettaglio del terreno che deve essere livellato per la collocazione dei collettori solari. Inoltre, quanto descritto nel medesimo paragrafo rappresenta una situazione non ancora adeguatamente approfondita dalla proponente. Infatti, la mancanza della definizione fin dallo stesso momento del sistema di fondazione dei collettori solari (passati da un sistema di pali a vite in acciaio zincato – anche se contraddittoriamente ancora confermato nell'elaborato integrativo "*Relazione geologica e geotecnica*", GN_PDRELGEOLGEOT001, p. 10), a quello di "pali in calcestruzzo armato, ottenuti gettando del calcestruzzo fresco in una cassaforma metallica a perdere (tuboforma) infissa nel terreno per battitura" – cfr. GN_RELCALCFOND001, p. 8, della documentazione integrativa del 18/03/2015), dimostrano come il progetto presentato in origine con l'istanza non avesse le reali caratteristiche di un progetto 'definitivo' tale da poterne ricavare l'indicazione per la valutazione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio. Gli approfondimenti progettuali effettuati con la suddetta documentazione integrativa hanno determinato quindi una prima definizione dei volumi di scavi e rinterri previsti dal progetto



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "*Tutela del paesaggio*"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

102

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

(adesso stimati in 1.098.723 mc), che non può essere considerato però ancora un dato definitivo considerato quanto affermato nell'elaborato integrativo "Sistemazione idraulica area di intervento – Relazione Tecnico-descrittiva" (GN_SISTIDRARELTECN001, p. 32) che solo con il "... progetto esecutivo, quando si deciderà il reale dislivello dell'area d'impianto, bisognerà verificare le sezioni scelte con la pendenza del sito ...". La definizione di quest'ultimo dato dei volumi di scavo e rinterro risulta fondamentale al fine di comprendere compiutamente le modificazioni apportare alle aree tutelate paesaggisticamente e al paesaggio agrario esistente e, quindi, per dichiarare la relativa compatibilità del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO pertanto che quanto descritto e rappresentato in merito alla "Preparazione dell'area" nel documento originario denominato "Volume 2: "Quadro di riferimento progettuale" (GN_QPROGET001, pp. 76-77), risulta desunto solo dalla analisi della conformazione del suolo allo stato di fatto come rappresentato nella Cartografia Tecnica Regionale, la cui scala di riferimento è inadeguata alla definizione particolareggiata dell'orografia di dettaglio del terreno che deve essere livellato per la collocazione dei collettori solari e pertanto l'indicazione del principio progettuale da adottarsi al fine di ridurre le modifiche orografiche ad un massimo di 0,70 metri è risultato alla fine non percorribile (benché la stessa proponente nella nota dell'11/02/2015 – p. 7, ancora dichiarava di aver "... avuto scontri durissimi con i progettisti giapponesi e spagnoli per obbligarli a rinunciare ad esempio a grandi opere di livellamento del suolo, da noi considerate non sostenibili, ma fatte in tutto il mondo ...", dimostrando di aver pertanto almeno solo all'ultimo modificato il 21/07/2015 in tal senso il progetto di cui trattasi). Infatti i rimodellamenti morfologici dichiarati il 21/07/2015 rappresentano l'esigenza di variazione dell'ordine anche di 3 metri – con dislivelli totali compresi tra 5-7 metri. La valutazione di tali elementi volumetrici risulta fondamentale al fine di comprendere compiutamente e valutare di conseguenza le modificazioni apportare alle aree tutelate paesaggisticamente e al paesaggio agrario e, quindi, per dichiarare la compatibilità del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che le suddette valutazioni sono confermate dai documenti progettuali integrativi volontari consegnati il 21/07/2015, ove le sezioni trasversali e longitudinali del sito nella sua conformazione finale rappresentano gli ingenti mutamenti morfologici del medesimo conseguenti alla realizzazione dei terrazzamenti ove collocare i collettori solari. Tali ingenti mutamenti morfologici prevedono di ribassare anche di 3 metri il piano di campagna, come anche di rialzarlo di 3 metri. Il passaggio da un terrazzamento ad un altro prevede di costruire scarpate anche con 5-7 metri di dislivello e i cui andamenti di pendenza come proposti non possono che fare pensare alla necessità di adottare strutture con terre armate – se sufficienti nel caso di specie - non descritte ed illustrate (cfr. dettagli 2G, 3G, 4G e 5G della tavola GN_TAV.A_14d del 07/2015). E' evidente che le misure estreme di cui sopra, mediamente attestate nel sito dell'impianto in mutamenti morfologici di 1-2 metri sono tali da realizzare al termine un nuovo paesaggio di depressione e rialzo, totalmente estraneo alla realtà esistente ad andamento sub-pianeggiato come storicamente conformatosi con le relative attività agricole in atto.

CONSIDERATO che le ingenti scarpate sopra descritte nei dettagli citati comportano la conseguente necessità di realizzare nuovi e ulteriori percorsi di accesso tra i diversi terrazzamenti per le attività di manutenzione che non sono però oggetto di progettazione e quindi verifica da parte della proponente con la trasmissione della documentazione del 21/07/2015. Tale possibile ulteriore viabilità interna può generare ulteriori e diversi impatti che non essendo stati verificati dallo S.I.A. non sono allo stato attuale valutabili nella presente fase di VIA.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

103

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERANDO che la documentazione integrativa volontaria del 21/07/2015 ha definito la necessità di realizzare ulteriori e più ingenti mutamenti morfologici del piano di campagna per la realizzazione dei terrazzamenti ove sono collocati i collettori solari e quindi confermando l'esistenza di ben più ingenti impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio rispetto a quelli dichiarati con il S.I.A. e il progetto 'definitivo' allegato all'istanza e sopra descritti.

CONSIDERATO che la documentazione integrativa volontaria del 21/07/2015 ha illustrato una ben diversa soluzione progettuale per la sistemazione morfologica del sito così come sopra valutato nel presente parere tecnico istruttorio e, pertanto, di ben maggiore impegno e conseguente impatto sul patrimonio culturale e il paesaggio, rispetto a quelli dell'originaria soluzione - contraddicendo pertanto quanto originariamente affermato in merito, che rappresentava tra i principi generali adottati per la progettazione quello di dover limitare ad un massimo di 0,70 m le modifiche altimetriche da attuarsi, come anche di non aver voluto accondiscendere alle richieste in merito dei propri partner stranieri.

CONSIDERATO che le modificazioni morfologiche del terreno che si prevedono di realizzare (quantificate inizialmente - come affermato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. nel documento "Terre e rocce da Scavo - Piano di utilizzo", p. 28, in 1.098.723 mc), anche solo per il drenaggio delle acque piovane (progetto di drenaggio non aggiornato rispetto a quello illustrato nella figura 12 - p. 14 - dell'elaborato GN_SISTIDRARELTECN001 del 01/2015 e di cui pertanto non si può comprendere la costante attualità in riferimento, soprattutto, alla sezione GG' dell'elaborato GN_TAV.A_14d del 21/07/2015), risultano elementi progettuali sostanziali al fine di determinare la compatibilità paesaggistica e con il patrimonio culturale archeologico dell'intervento proposto e che le stesse modificazioni risultano con la documentazione integrativa volontaria del 21/07/2015 ulteriormente aggravate con la nuova previsione di realizzare terrazzamenti pianeggianti con elevazioni tra i terrazzamenti anche di 5-7 metri, o depressioni di 3 metri rispetto al piano di campagna esistente.

CONSIDERATO che la rappresentazione effettuata il 21/07/2015 delle reali modifiche morfologiche del sito necessarie alla collocazione dei collettori solari non è accompagnata da alcuna riformulazione dei conseguenti elaborati progettuali (tra i quali anche quelli relativi ai fotoinserimenti - ancora dichiarati conformi alla realtà delle previsioni progettuali il 03/06/2015 in controdeduzione ad una osservazione del pubblico; alla gestione in fase costruttiva delle terre movimentate e alla conservazione delle qualità pedologiche delle stesse - in particolare per quanto riguarda le nuove aree depresse destinate al pascolo o alla coltivazione al fine di garantire la conservazione delle loro capacità agricole, fondamentali a mantenere la qualità del paesaggio dell'area interessata, sempre dichiarata possibile da parte della proponente).

CONSIDERATO che quanto rappresentato nella originaria e già integrata "Relazione paesaggistica" non corrisponde più alla reale rappresentazione e verifica dell'incidenza dell'impianto alla fine proposto il 21/07/2015 con lo stato finale delle aree interessate, stante le ingenti modificazioni morfologiche alla fine dichiarate necessarie lo stesso 21/07/2015 dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. per la reale realizzazione dell'impianto, che denotano quantomeno una non adeguata iniziale verifica tecnica globale delle effettive esigenze progettuali per la concreta realizzazione dell'impianto proposto, fatto che di conseguenza ha portato a non poter verificare compiutamente nello Studio di Impatto Ambientale tutti i relativi impatti, a loro volta non valutabili nel presente procedimento.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX. 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERATO che la non adeguata iniziale verifica tecnica globale delle reali esigenze progettuali per la concreta realizzazione dell'impianto proposto risulta ancora più evidente rispetto alle modificazioni morfologiche di cui alla documentazione del 21/07/2015, se si legge quanto riportato nell'elaborato "Relazione Tecnica-Descrittiva" del 02/2014 (GN_PDRELTECN001, p. 176), ove si afferma che tra i principi base per la progettazione deve esservi anche quello di "... ridurre al minimo le zone del campo solare in cui gli scavi superino 0,7 m di profondità ...", certamente disatteso alla fine in gran parte del resede di impianto. Analogo criterio non si riferisce tuttavia anche ad un'analogo possibile elevazione di pari livello, probabilmente non attesa in origine dalla stessa proponente, ma smentita nei fatti con la necessità di realizzare ben più sostanziali "piattaforme", che comunque non dovevano in via principale "... apportare problematiche all'installazione degli SCA ..." ("SCA": Solar Collector Assembly), senza alcuna considerazione per le relative implicazioni per il patrimonio culturale e il paesaggio.

CONSIDERATO che nel documento integrativo denominato "Sistemazione idraulica area di intervento - Relazione tecnico-descrittiva" (GN_SISTIDRARELTECN001), si descrivono gli interventi previsti per il drenaggio delle acque piovane attraverso la realizzazione di un nuovo reticolo di canali per lo scolo superficiale all'interno del resede del nuovo impianto industriale, senza che con lo stesso documento si evidenzino le opere da realizzarsi conseguentemente nei terreni limitrofi. Lo studio di una nuova sistemazione idraulica dell'area scelta si dichiara che ha lo scopo di consentire la realizzazione del progetto e quindi "... migliorare il drenaggio ed il deflusso delle acque superficiali di natura meteorica; rendere razionale l'impostazione dei canali di scolo secondo una struttura ordinata, tale da non interferire con la presenza delle varie parti dell'impianti ..." (p. 3), di seguito, ancora, che "... la sistemazione idraulica che si vuole attuare consiste in scoline di drenaggio che andrebbero a raccogliere e convogliare le acque meteoriche in un canale superficiale in progetto posto a nord dell'area d'impianto, il quale poi confluirà nel Rigagnolo Pauli, quindi nel Flumini Bello ..." (p. 5). Quanto sopra deriva dalla constatazione che "... non essendo presenti nell'area corsi d'acqua o fossi in stato attivo, l'opera [Nota della Direzione generale BeAP: la sistemazione idraulica] rappresenta una regimazione delle acque in eccesso. I problemi riscontrati in zone pianeggianti, come quella in oggetto, sono la difficoltà del deflusso ed il conseguente ristagno dopo eventi meteorici brevi ed intensi, che renderebbero le aree impraticabili. In genere tale problema si risolve con interventi agronomici, piuttosto che di bonifica, attraverso la realizzazione di fossi e scoline ..." (p. 10). Quanto sopra descritto e dimensionato, viene immediatamente nel medesimo elaborato privato di alcuna risolutiva efficacia stante la mancata individuazione da parte della medesima proponente dell'andamento altimetrico e della morfologia dei terrazzamenti per i collettori solari (cfr. p. 32: "... Nel progetto esecutivo, quando si deciderà il reale dislivello dell'area d'impianto, bisognerà verificare le sezioni scelte con la pendenza del sito ..."). La riprogettazione di tali interventi di sistemazione idraulica del sito non è stata attuata con la presentazione dei definitivi rimodellamenti morfologici del 21/07/2015. Tanto risulta ancora decisivo per osservare come il progetto 'definitivo' presentato per l'attuale fase di valutazione non sia in grado di rappresentare compiutamente tutti i possibili impatti significativi e negativi determinati dall'iniziativa che si intende intraprendere. Si determina di conseguenza che al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio dell'impianto devono essere ancora progettate adeguate opere, che allo stato attuale non sono state definite dal proponente e che, intuitivamente, non potranno che interessare anche le aree tutelate dal Piano paesaggistico regionale e modificare ulteriormente il paesaggio agrario esistente.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERATO che la proponente non ha fornito alcuna rappresentazione degli impatti che sarebbero generati dai suoi interventi morfologici e idraulici sui limitrofi terreni, i quali si vedrebbero comunque alterare l'attuale appoderamento e struttura agricola. Tale evenienza, non analizzata, potrebbe estendere i possibili impatti significativi e negativi sul paesaggio agricolo esistente, i quali impatti non possono essere qui valutati in mancanza del relativo studio e del progetto di sistemazione idraulica dei terreni limitrofi. La proponente, in merito, si limita a prospettare la possibilità – senza quindi progettare – che siano effettuati all'esterno dell'area d'impianto (oltre la recinzione) "... dei classici solchi realizzati in agricoltura per il deflusso delle acque meteoriche ..." (elaborato GN_SISTIDRARELTECN001, p. 32), ma per i quali non si descrivono e progettano le pendenze e lo scarico finale. Questo risulta ancora più indeterminato e, quindi, non valutabile in questa sede, se si considera quanto la proponente ha alla fine illustrato con i definitivi ed ingenti modellamenti morfologici del 21/07/2015, che presentano variazioni altimetriche ingenti anche in prossimità dei terreni esterni al resede dell'impianto.

CONSIDERATO che le modificazioni morfologiche del terreno che si prevedono di realizzare (quantificate – come affermato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. con la nota del 09/02/2015, p. 100 - con la documentazione integrativa del documento "Terre e rocce da Scavo – Piano di utilizzo", p. 28, ancora in circa 1.098.723 mc), per porre in piano i collettori solari e il drenaggio delle acque piovane, risultano elementi progettuali sostanziali al fine di determinare la compatibilità paesaggistica e con il patrimonio culturale archeologico dell'intervento proposto e che le stesse modificazioni non sono state adeguatamente descritte e rappresentate con gli elaborati trasmessi con l'istanza originaria e la successiva documentazione integrativa, determinando di conseguenza l'impossibilità di definire compiutamente la modificazioni dei luoghi come indotti dalla costruzione della nuova centrale solare termodinamica. Ugualmente risultava di conseguenza impossibile valutare il completo ripristino dei luoghi dopo la dismissione del sito industriale. Le notevoli modificazioni morfologiche dei terreni interessati – senza una adeguata considerazione dei relativi impatti – erano già state evidenziate dalla Regione Autonoma della Sardegna con le relative osservazioni e richieste di documentazione integrativa dell'08/08/2014 (pp. 11-12). Anche con la documentazione integrativa presentata si era determinata la medesima carenza progettuale, che il documento integrativo denominato "Sistemazione idraulica area di intervento – relazione tecnico-descrittiva" (GN_SISTIDRARELTECN001) non ha contribuito a risolvere e quindi a determinare nella presente fase di VIA i complessivi impatti significativi e negativi del progetto proposto sul paesaggio agricolo esistente e sui corsi d'acqua, sui laghi e le relative aree tutelate, ricadenti sia nel sito industriale prescelto che nel suo intorno di influenza.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con la documentazione integrativa del 18/02/2015 ha definito la necessità di realizzare una "Condotta per lo scarico dell'acqua industriale", senza produrre uno specifico progetto 'definitivo', ma illustrandone solo in grande scala il tracciato (cfr. elaborati "GN_TAV.A_13" e "GN_TAV.AP_I_01"). La nuova condotta e lo scarico si posizionano anche in area vincolata paesaggisticamente e relativa alla fascia di tutela di cui all'articolo 142, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004 del corso d'acqua "Flumini Bellu" o "Riu Terra Maistus" e della fascia di rispetto di due laghi tutelati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. g, delle relative Norme di Attuazione (cfr. elaborato "GN_TAV.AP_I_01"). Anche la nuova "Relazione paesaggistica" (elaborato "GN_RELPAESAG002), benché prenda atto della necessità di costruire tale nuova condotta di scarico (cfr.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

106

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

pp. 8 e 60), non fornisce alcuna rappresentazione dei luoghi interessati dalla medesima e delle relative caratteristiche paesaggistiche, come anche non raffigura il punto prescelto per lo scarico in coincidenza del corso d'acqua tutelato e non rappresenta le opere edili necessarie per la sua realizzazione, neanche con fotoinserimenti dello stato dei luoghi *post operam*. Il documento integrativo "Ciclo acque e trattamenti" (elaborato GN_CACQE001), pur confermando il versamento delle acque di scarico nel *Flumini Bellu* o *Riu Terra Maistus* (cfr. p. 16), non produce alcuna documentazione progettuale in merito alle modalità e forme costruttive del medesimo scarico e della relativa condotta. Per quanto sopra non risulta verificato e non è di conseguenza valutabile la compatibilità paesaggistica delle opere previste per la funzionalità dell'impianto solare termodinamico proposto, come quindi anche risulta impossibile definire l'esistenza o meno di impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

CONSIDERATO che le 'mitigazioni vegetazionali' proposte dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. appaiono tutte localizzarsi all'interno del reseed di impianto, in spazi di risulta rimasti liberi dalla collocazione della Power Block e dei collettori solari. Questo evidenzia come la loro progettazione non risponda a più generali considerazioni di carattere paesaggistico e quindi effettivamente volte ad utilizzare le stesse quale strumento utile ad evitare che l'impianto si caratterizzi, come alla fine proposto, da una notevole rigidità funzionale. Questo è avvenuto senza considerare che proprio la sua notevole estensione avrebbe necessitato di una attenta analisi della sua tipologia localizzativa al fine di pervenire alla costruzione di un impianto industriale effettivamente collocato nel territorio nel rispetto delle sue peculiarità di paesaggio agricolo, come evidenziato dall'ex competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nel parere del 17/07/2014. L'analisi attenta delle immagini aeree di impianti di analoga tipologia costruiti all'estero - utilizzate dal proponente nella propria documentazione al fine di testimoniare l'immagine finale ottenuta dalla costruzione dell'impianto qui proposto - avrebbe dovuto immediatamente evidenziare l'impatto che si sarebbe generato dall'utilizzo di una medesima rigida struttura localizzativa anche nel caso sardo, caratterizzato dalla presenza di una struttura specifica di tutela paesaggistica e da un produttivo paesaggio agricolo già appoderato con una specifica struttura, come evidenziato anche dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia nella nota del 15/07/2014, prot. n. 31419 e nei pareri endoprocedimentali della ex competente Soprintendenza BAPASE di Cagliari e dalla competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio. Da tale osservazione si ritiene, pertanto, che pur assumendo per valide le ragioni tecniche esposte dal proponente - per le quali sarebbe impossibile una frammentazione e disarticolazione eccessiva dei blocchi dei collettori solari - le stesse non possono dal punto di vista paesaggistico essere considerate valide, in quanto, i suddetti collettori sarebbero comunque potuti essere maggiormente suddivisi e intercalati da ampi spazi di verde, utilizzabili effettivamente per le attività agricole di cui tratta il proponente al fine di dimostrare la non completa sottrazione del terreno utilizzato alle stesse attività, ovvero per collocarvi anche le 'mitigazioni vegetazionali' a "boschetti" o cespuglieto che avrebbero potuto consentire effettivamente di interrompere la continua distesa di collettori, che rappresentano una delle principali ragioni della modifica di ogni possibile residua percezione sincronica del paesaggio agricolo e delle interferite aree tutelate paesaggisticamente a causa della realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi. Si confronti in proposito a tale realtà quanto evidenziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nella nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia del 15/07/2014, prot. n. 31419 (p. 3) ove si evidenzia che le necessarie



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

107



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

'mitigazioni vegetazionali' "... proposte per ridurre gli impatti visivi abbattano i coni d'intervisibilità e le distanze visuali, sostituendo il paesaggio attuale ...", pertanto risultando le stesse mitigazioni proposte un possibile elemento di detrazione delle qualità paesaggistiche del sito. Ancora, la notevole estensione dell'impianto come realizzata senza soluzione di continuità, viene osservata correttamente dalla medesima Regione, come causa dell'eliminazione completa dell'appoderamento consolidato esistente e della viabilità storica interpodereale "... che attualmente rappresenta il legame visuale tra i vari poderi ...". Per quanto sopra si deve osservare che le aree "F" alla fine individuate dalla proponente all'interno del resede, come anche le fasce arboree perimetrali all'impianto, non possono certamente essere giudicate idonee da sole a rispettare quanto dal medesimo proponente dichiarato essere stato il suo intento con le mitigazioni da esse contenute al fine di interrompere la continuità spaziale delle distese di specchi, permettendone un migliore inserimento nel contesto paesaggistico rispetto ad un campo solare termodinamico compatto ed uniforme. L'effetto sopra descritto di distorsione della percezione del paesaggio agrario esistente e quindi l'inefficacia delle sole opere di mitigazione vegetazionali proposte - comprese quelle a 'filare' lungo il perimetro del sito giudicate dalla competente Soprintendenza comunque accettabili qualora il loro scopo fosse solo quello di una mitigazione ravvicinata - risulta evidente dal confronto di quanto rappresentato nelle situazioni di *ante operam* e di *post operam* nelle figure dal n. 50 al n. 54 della già aggiornata "Relazione paesaggistica" (GN_RELPAESAG002, pp. 76-78). La competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio nel parere reso il 15/04/2015, infatti descrive che gli interventi di mitigazione "... proposti nella Relazione Paesaggistica consistono nella piantumazione di alberature (denominate "Boschetti" nella documentazione di progetto), di specie autoctone e non, e di siepi perimetrali al fine di schermare l'impianto dalle visuali immediatamente limitrofe, peraltro in terreno pianeggiante, ma con scarsi effetti dai rilievi circostanti la piana, come più volte richiamato, dai quali sarà visibile tanto il campo solare quanto il power block, nonostante i tentativi di mitigazione cromatica proposti per gli edifici. Inoltre, le cortine vegetali proposte - e in assenza di esse le parabole stesse dell'impianto, come è ben rappresentato dalle foto simulazioni allegate alla Relazione Paesaggistica - interrompono il già descritto sviluppo paesaggistico caratterizzato da ampi orizzonti, precludendo la percezione del sistema dei campi, del regime delle acque e dei rilievi montuosi circostanti la pianura, introducendo una radicale modificazione della percezione e della struttura del paesaggio tutelato ...". Come anche che "... A proposito della visibilità dell'impianto dai punti rilevati delle montagne circostanti, il fatto poi che l'accessibilità al punto di vista P3 (alture del Monti Mannu), non sia "fisicamente" troppo semplice, che la presenza di una fitta vegetazione impedirebbe in ogni caso la completa visione della piana sottostante e che, quindi, il disturbo visivo arrecato dall'opera in argomento non sarebbe rilevabile dalla posizione di cui sopra, può essere certamente un elemento di valutazione, ma si precisa che la Scrivente ha voluto sottolineare come l'impianto abbia una dimensione oggettivamente rilevante e di forte impatto, non solo - come è ovvio - dai territori immediatamente confinanti, ma anche dalle alture circostanti, indipendentemente dalla facilità o difficoltà di accesso alle cime circostanti da parte di residenti o turisti ...". Risultava pertanto necessario ricercare una soluzione, fin dalla presente fase di VIA, che consentisse in ogni caso il mantenimento delle visuali a largo raggio del paesaggio agrario esistente, almeno in una delle direzioni prevalenti di godibilità ravvicinata e lontana, con particolare riguardo quindi alle comunque possibili intervisibilità dalle alture del Monti Mannu (cfr. figura 58 della "Relazione paesaggistica" - GN_RELPAESAG002). Inoltre, rispetto a tale punto di vista panoramico, risulta dalla



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

108

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

documentazione fotografica e dai fotoinserti proposti dalla proponente (come d'altronde evidenziato dalla competente ex Soprintendenza BAPSAE di Cagliari nel parere prot. n. 16749 del 04/11/2014, p. 5 – punto 2.1, e, quindi, dalla competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio nel parere prot. n. 5306 del 15/04/2015, p. 3) come l'impianto presenti una evidente intervisibilità dal suddetto Monti Mannu e che non si possano pertanto condividere le affermazioni della proponente (viste anche le foto aeree di impianti simili già costruiti come indicate dalla stessa proponente) che l'impianto da realizzarsi sarebbe caratterizzato da tonalità scure (“... grigio ferro, con striature verde scuro e marrone, date dalle fasce arboree di mitigazione perimetrali e dai corridoi interni, largamente compatibile con i colori prevalenti della vegetazione ...” – nota della proponente del 31/07/2014, p. 37), condividendo per questo le valutazioni dell'ex competente Soprintendenza BAPSAE di Cagliari del 04/11/2014: “... che quindi lo stesso non avrebbe caratteristiche riflettenti, pur prendendo atto delle precisazioni della ditta proponente, non sembra alla Scrivente che ciò basti a dimostrare un miglior inserimento nel contesto in esame di un impianto di così ampia estensione, ribadendo che si attuerà un significativo mutamento nella percezione del paesaggio agricolo della piana in ragione dell'inserimento di un elemento tecnologicamente avulso e non mitigabile ...”. In effetti, l'estensione notevole dell'impianto e, in particolare, la sua rigida struttura compositiva rende lo stesso immediatamente riconoscibile dal punto di vista dell'altura di Monti Mannu, alterando l'andamento dell'esistente appoderamento agricolo che costituisce elemento distintivo del paesaggio esistente. La fotografia dell'impianto solare termodinamico Andasol1 (proposta nella nota del 30/11/2014, p. 22 – ma anche quella della successiva di p. 26 con l'ulteriore impianto di Andasol2 realizzato), per quanto ripresa da una quota aerea e non da alture circostanti, si ritiene che rappresenti bene le preoccupazioni e i rischi che l'istruttoria condotta da questo Ministero ha evidenziato in merito alla capacità che tale tipologia di impianti – costituiti da una distesa notevole di rigida composizione degli elementi costituenti – ha di alterare qualsiasi appoderamento agricolo e la percezione a larga scala del relativo paesaggio. La particolare necessità della suddetta specifica verifica risulta ancora più importante nel momento in cui la stessa proponente definisce il sito di ripresa della fotografia utilizzata per il rendering dell'impianto dal Monte Manu, come il “... luogo di massima visibilità dell'impianto ...” (cfr. Risposta alle osservazioni del Comune di Guspini del 16/06/2014, p. 7). L'adeguatezza delle suddette mitigazioni vegetazionali dovevano essere verificate quindi fin dalla presente fase di V.I.A. in quanto elementi essenziali per dichiarare la compatibilità paesaggistica del progetto e quindi ottenere la minimizzazione del relativo impatto sul paesaggio, comunque ritenuto possibile dalla stessa Società Gonnosfanadiga Ltd. con “... raffinate tecniche architettoniche e di mimetizzazione ambientale dell'impianto ...” (cfr. Controdeduzioni della proponente del 16/06/2014, p. 19). D'altronde la stessa “Relazione paesaggistica” redatta dalla proponente – nella sua originaria versione GN_RELPAESAG001, p. 63 – aveva riconosciuto come “... non si possa affermare che la centrale non sia impattante dal punto di vista paesaggistico ...”. Il rinvio di tale importante tema progettuale ad una successiva fase di verifica di ottemperanza a specifiche prescrizioni non garantirebbe nel contempo l'esito positivo della stessa verifica e, pertanto, il suo esito negativo inficerebbe per illogicità o contraddittorietà l'eventuale parere favorevole reso in questa sede alla luce, anche, di quanto emerso solo il 21/07/2015 con la presentazione delle reali necessità progettuali di sistemazione morfologica dei terreni per la realizzazione dei terrazzamenti. Si deve anche considerare il fatto che la verifica qui condotta deve essere in grado di determinare completamente l'incidenza territoriale delle mitigazioni vegetazionali necessarie, in quanto le



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

109

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

stesse a loro volta sottraggono suolo all'uso agricolo – che contribuisce a caratterizzare il paesaggio agrario esistente. Per questo la compatibilità paesaggistica del progetto proposto è inversamente – e non direttamente – proporzionata alla dimensione delle mitigazioni vegetazionali che lo stesso progetto richiede. E' pertanto impossibile prevedere a dismisura l'estensione delle suddette mitigazioni – anche solo con prescrizioni da ottemperare successivamente alla definizione del procedimento VIA - pur di arrivare a dichiarare la compatibilità paesaggistica dell'impianto, perché ciò determinerebbe una diretta e consistente sottrazione di suolo agricolo, incidendo quindi ciò stesso sul paesaggio agricolo esistente.

CONSIDERATO che tutte le suddette osservazioni sulla percezione dell'impianto dalla vicina altura risulta ancora più significativo alla luce degli ingenti mutamenti morfologici alla fine dichiarati necessari dalla proponente il 21/07/2015 per la realizzazione dei terrazzamenti, nel momento in cui i notevoli ingenti cambi di quota tra gli stessi terrazzamenti (anche dell'ordine di 5-7 metri) contribuirebbero a rendere ancora più evidente lo stravolgimento operato dell'attuale sistema di appoderamento agricolo e a rendere quindi maggiormente visibile l'alterazione operata del piano di campagna esistente che caratterizza il paesaggio esistente sub-pianeggiante, con una relativa 'geometrizzazione' totalmente estranea all'esistente sua strutturazione, d'altronde azione progettuale incapace di creare nuovi valori paesaggistici coerentemente generati da quelli esistenti visto quanto nel presente parere tecnico istruttorio evidenziato rispetto a tutti i singoli elementi costituenti lo stesso paesaggio agricolo esistente.

CONSIDERATO che le 'mitigazioni vegetazionali' già proposte dalla Società Gonnosfanadiga Ltd non sono state oggetto di una riprogettazione e, di conseguenza, verificate e valutabili a seguito della presentazione il 21/07/2015 delle reali modificazioni morfologiche necessarie per la realizzazione dell'impianto, risultate molto più ingenti di quelle dichiarate precedentemente e che comporterebbero l'elevazione tra di loro dei terrazzamenti anche per 5-7 metri - o la loro depressione anche per 3 metri rispetto all'attuale piano di campagna - e quindi ponendo i soprastanti collettori solari ad una quota maggiore rispetto a quella di campagna esistente e quindi rendendoli potenzialmente più visibili dall'intorno e dalle stesse fasce tutelate paesaggisticamente, incidendo ciò anche sulla relativa tutela di prossimità da considerarsi nella presente fase di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. ha più volte dichiarato nella documentazione prodotta durante il procedimento di cui trattasi e, in ultimo, nell'elaborato denominato "Analisi costi-benefici e valutazione degli impatti del ciclo di vita" (codice di riferimento: GN_CBCV001, p. 5) che "... l'impianto avrà una vita utile di 30 anni, dopo i quali esso verrà smantellato e l'area restituita nelle migliori condizioni ai suoi usi originari ...". Nella nota del 09/02/2015 (p. 41) la proponente conferma che "... per quanto riguarda l'uso temporaneo del suolo, ricordiamo che al termine della vita operativa della centrale, esso verrà rimesso nelle condizioni preesistenti, attraverso un'opera di "decommissioning" che rimuoverà le strutture e lo restituirà agli usi originari ... La legge prevede che venga stipulata una idonea fidejussione bancaria a garanzia del fatto che il "decommissioning" verrà fatto. A tal proposito vale la pena osservare che non sarà necessaria però alcuna opera di bonifica del suolo utilizzato dalla centrale, poiché a differenza delle centrali a carbone e ad olio combustibile, che inquinano in modo permanente aria, acqua e suolo, causando anche gravi danni alla salute umana, in questo caso non ci sarà nulla di tutto ciò perché il sole è una fonte intrinsecamente pulita ...". Ugualmente integrità di restituzione è affermata nella nota del 31/07/2014 (p. 41): "... In ogni caso l'opera che ci occupa verrà totalmente rimossa fra 30 anni e le sue tracce saranno



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

cancellate totalmente dal terreno che verrà restituito integro ai suoi usi originari ...". Ancora, gli impatti sul paesaggio eventualmente prodotti, dichiara la proponente, saranno azzerati al termine della dismissione della centrale con il ripristino dei luoghi interessati (GN_QAMB001, p. 237). Di conseguenza la modificazione dei luoghi deve essere qui analizzata anche nei termini di tale arco temporale e in previsione del già dichiarato possibile ripristino totale nel territorio utilizzato degli usi attualmente in essere – anche se nel documento *Volume I: "Quadro di riferimento programmatico"* (p. 20) il proponente abbia affermato contraddittoriamente che il periodo di esercizio previsto per l'impianto "... potrebbe prolungarsi anche oltre i 30 anni sopradetti ...". Si osservi inoltre come la proponente nel suddetto documento integrativo GN_CBCV001 non affermi che il ripristino sarà completo con la riproposizione dello stato attuale, ma che la stessa area sarà "... restituita nelle migliori condizioni ai suoi usi originari ..." (p. 5), senza specificare se le "migliori condizioni" siano riferite solo a quelle allora possibili, ovvero se le stesse saranno comunque tali da garantire il pieno utilizzo agricolo dell'area impegnata. L'arco temporale indicato, non di breve corso, pur limitando gli impatti generati dal progetto ad un ben preciso periodo – sempre che questo sia confermato in futuro -, non può ritenersi di per sé foriero della possibilità di un totale e completo ripristino della situazione *ante operam*, d'altronde non dimostrato dal proponente con la presentazione di adeguati elaborati di progetto, di adeguate stime economiche, dei tempi necessari per l'effettivo ripristino totale e soprattutto di adeguate previsioni a lungo termine – e non ristrette al solo ambito interessato - delle dinamiche in atto nel campo dell'utilizzo agricolo delle aree interessate allo stato attuale delle conoscenze – non volendo considerare pertinenti ed accettabili quelle di una dinamica naturale delle stesse verso una progressiva induzione dei processi di desertificazione dei terreni interessati legati al suo prevedibile esclusivo uso per il pascolo del bestiame (cfr. in proposito quanto narrato a p. 13 del suddetto documento per la descrizione delle conseguenze derivanti dalla cosiddetta 'Opzione zero'). Inoltre e in modo contraddittorio il proponente nel documento "*Richiesta integrazioni "Integrative" CTVA – Risposte*" (GN_INTCTVARISP001, pp. 3 e 6) evidenzia che circa 2 ha di territorio potrà risultare compromesso ad un livello di recupero non scontato e che 15.11 ha saranno semicompromessi, anche se in una forma non sostanziale. La Società Gonnosfanadiga Ltd. riconosce che allo stato attuale non esiste un piano dettagliato di dismissione dell'impianto e che lo stesso "... verrà redatto nel momento in cui si deciderà di procedere alla chiusura della centrale ..." (cfr. GN_QAMB001, p. 222). Il relativo onere economico di dismissione sarà ugualmente valutato nel piano esecutivo che "... sarà messo a punto con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione delle attività produttive ... Tale piano dovrà prevedere una stima dettagliata dei costi per la dismissione, aumentati del 5% per tenere conto d'incrementi inattesi di tali costi. Il piano esecutivo dovrà prevedere altresì un'analisi delle fonti necessarie a coprire i costi stimati ..." (cfr. GN_QAMB001, p. 234). E' pertanto necessario anche in questo caso, considerare in via induttiva quanto non approfondito in materia dal proponente, assumendo di conseguenza un atteggiamento di cautela rispetto ad espressioni di principio sul tema non suffragate da adeguata stima e progettazione specialistica. A conforto di quanto prospettato dal proponente per il ripristino completo dello stato *ante operam* al termine della vita produttiva dell'impianto, non può confortare qualsiasi garanzia finanziaria, la quale in mancanza proprio della suddetta stima e progettazione non avrebbe alcun scopo da raggiungere con il suo utilizzo – e sempre che sia possibile definirne l'importo nell'attuale stato delle diverse carenze progettuali evidenziate. Si ritiene pertanto che, per quanto possibile, il mantenimento dello stato *ante operam* debba essere garantito al massimo livello, anche



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

attraverso la conservazione delle aree tutelate paesaggisticamente e di un continuo utilizzo agricolo dei terreni interessati, in quanto quest'ultimo elemento caratterizzante il paesaggio agricolo esistente. Anche l'attuale mancata individuazione di un soggetto titolare delle attività agricole all'interno del sito industriale, costituisce una ulteriore ragione di indeterminazione rispetto alla garanzia del continuo uso agricolo delle aree, le quali se abbandonate dalla loro attuale attività vedrebbero la relativa manodopera spostarsi in altri siti – come d'altronde prospettato quale soluzione dallo stesso proponente nella nota del 09/02/2015 - e potenzialmente non essere più disponibile per riprendere l'uso agricolo preesistente al termine del previsto ciclo produttivo industriale.

CONSIDERATO che quanto ipotizzato dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. al fine di garantire il permanere, anzi lo sviluppo, all'interno del resede dell'impianto industriale delle attività agricole in atto nell'area, risulta particolarmente importante al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio agrario esistente descritto dalla competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio e dalla Regione Autonoma della Sardegna e quindi garantire nel tempo la conservazione della relativa risorsa. L'ex competente Soprintendenza BAPSAE fin dalle sue prime comunicazioni del 17/07/2014 e del 04/11/2014, ha descritto tali aspetti come paesaggisticamente rilevanti, confermati quindi dalla competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio con il parere prot. n. 5306 del 15/04/2015 (a sua volta confermato con quello prot. n. 13094 del 12/10/2015): "*... Il valore paesaggistico del contesto tutelato è infatti determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali - modestamente ma riconoscibilmente vegetate - con la campagna circostante; allo stato attuale tale scenario è caratterizzato da una grande ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami del reticolo idraulico e danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo nella seconda metà del secolo scorso a scopo agricolo; tale distesa, altrimenti pressoché ininterrotta, è intermezzata dai filari frangivento. Permane sullo sfondo, a chiusura della piana, la cortina dei rilievi boscati circostanti che costituisce elemento di contenimento delle visuali ed articolazione geo-morfologica del paesaggio ...*".

CONSIDERATO che l'utilizzo agricolo, che caratterizza il paesaggio agrario esistente – illustrato anche dalla documentazione fotografica allegata alle Osservazioni del 24/04/2015 dell'Associazione Italia Nostra e della Sig.ra Roberta Pinna, del Sig. G. Antonio Piras e della Sig.ra Luciana Mele -, come sopra descritto è elemento fondamentale per il mantenimento delle qualità paesaggistiche delle aree interessate dall'impianto di cui trattasi, visto anche che l'attuale utilizzo agricolo risulta non caratterizzato da un potenziale sviluppo degenerativo dei suoli, come evidenziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal confronto della documentazione fotografica presentata dal proponente nei diversi documenti progettuali, nel S.I.A. e nella "*Relazione paesaggistica*" e riferita ad un arco temporale di più stagioni. Il proponente utilizza come ragione principale per dimostrare la correttezza della propria analisi in merito alla tendenza degenerativa della qualità dei terreni agricoli interessati e quindi della loro futura "desertificazione", la comparazione dei redditi oggi prodotti dagli stessi terreni con quelli maggiori che saranno invece garantiti dal nuovo impianto (cfr., tra l'altro, nota del 30/11/2014, p. 10), ma non operando in sede di valutazione una comparazione degli impatti significativi e negativi che le due diverse destinazioni d'uso sono in grado di generare sul patrimonio culturale e il paesaggio di diretta competenza di questo Ministero.

CONSIDERATO che l'asserzione della proponente della possibilità sempre garantita dell'utilizzo delle aree interne all'impianto per attività agricole non risulta, d'altronde, adeguatamente provata dalla precisa



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

112

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

identificazione del soggetto fisico che dovrebbe svolgere tali attività, garantendone la sostenibilità economico nel periodo dei 30 anni o più previsti per l'esercizio dell'impianto. Ancora, la documentazione fotografica portata a prova dell'utilizzo agricolo nelle aree interne di impianti simili già esistenti in Spagna, rappresenta una realtà diversa, raffigurando un utilizzo silvo-pastorale solo marginale all'area dei collettori solari (cfr. l'elaborato integrativo "Richiesta integrazioni 'Integrative' CTVA- Risposte" – GN_INTCTVARISP001, figg. 1 e 3; la fig. 2 rappresenta in realtà un prato pascolo in uno stato vegetativo non uniforme e particolarmente rigoglioso). Inoltre, non tutti gli impianti spagnoli portati ad esempio rappresentano un contemporaneo utilizzo agricolo (cfr. figura 21, p. 43, della nota del 31/07/2014 della proponente). Ancora, la necessità di mantenere puliti da polvere gli specchi dei collettori appare contrastare anche con le più naturali attività di aratura (descritta come attuata oggi in profondità in associazione con il dissodamento e in futuro accettabile – cfr. p. 19 della "Relazione agronomica" – solo se di tipo superficiale) e di sfalcatura dei terreni. Inoltre, non si comprende come il proponente possa a sua volta ritenere sviluppabile – a mitigazione o compensazione che sia – all'interno dell'impianto una attività agricola che ha ritenuto di dovere descrivere quale in difficoltà economica ed oggetto del diffondersi di patologie e quindi di semplice "sopravvivenza economica" per le aziende presenti (generatrici, anzi, per le forme di attuazione dell'attività agricola praticata di degrado, erosione e perdita di fertilità dei suoli) nel momento in cui ha dovuto giustificare l'utilizzo degli stessi terreni agricoli per scopi industriali. E' pertanto da dedursi che l'attività agricola se esiste – come appare provato – vada conservata e sviluppata con adeguati mezzi, costituendo essa stessa una delle ragioni costituenti i valori paesaggistici esistenti e tutelati. Nella "Relazione agronomica" (GN_PDRELAGRO001, pp. 10 e 17) si riferisce che la realizzazione delle opere di mitigazione paesaggistico, quali le alberature continue lungo il perimetro dell'impianto, saranno utili anche per "... fornire una fonte di rifugio ed alimentazione all'avifauna ...", questo risulta coerente con quanto indicato nelle "Conclusioni" della "Relazione faunistico-ambientale" (GN_PDRELAUNA001, pp. 20-21; Controdeduzioni del 16/06/2014, p. 97), ma di quanto da quest'ultima suggerito, già dalle fasi di cantiere, per la mitigazione degli impatti per la fauna terrestre con la previsione di "corridoi ecologici" per "... permettere ai vari gruppi tassonomici di fauna terrestre di spostarsi senza incontrare 'barriere' da un settore all'altro dell'impianto" non si trova traccia nel progetto 'definitivo' presentato, se non nella permeabilità bassa della relativa recinzione, ma senza verificarne le modalità di spostamento e di impatto una volta all'interno. Quest'ultimo elemento assume una rilevanza particolare per la conservazione del paesaggio esistente quale rappresentazione visiva dell'ambiente ecologico e pertanto deve ancora essere oggetto di adeguati approfondimenti progettuali, oggi non presenti e quindi valutabili. Inoltre, nella nota del 09/02/2015, la proponente afferma, in definitiva, che qualora non si potesse comunque realizzare quanto proposto, gli agricoltori che riceveranno dalla medesima Società il cospicuo corrispettivo proposto per la cessione del diritto di superficie potranno sempre "... se lo vorranno, ... acquistare nuovi terreni da adibire al pascolo senza interrompere la loro attività ...; ovvero di avere quella capacità di investimento, che in gran parte oggi non hanno, per diversificare le loro produzioni e quindi le loro fonti di reddito ..." (p. 19), dimostrando con ciò che non rientra tra i propri obiettivi prioritari l'effettivo mantenimento dell'utilizzo agricolo delle aree - il quale comunque oggi è presente nonostante le esposte difficoltà nelle quali lo stesso si svolge. Da tale affermazione si comprende che alcuna garanzia definitiva il proponente è in grado di fornire sul mantenimento dell'utilizzo agricolo delle aree, anzi prospettando la possibilità di un ulteriore impatto di una sottrazione totale del medesimo territorio agli usi



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

agricoli paesaggisticamente rilevanti come sopra descritto, come anche il fatto di un abbandono delle aree da parte delle maestranze specializzate ivi presenti.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con nota del 05/06/2015 ha trasmesso documentazione integrativa volontaria definita quale "*Chiarimenti al progetto*" e, quindi, volta a "... *chiarire ed approfondire il progetto dell'impianto solare termodinamico ...*" in questione. Tra la suddetta documentazione integrativa volontaria risulta presente l'elaborato denominato "*Opere di compensazione ambientale per l'impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato 'Gonnosfanadiga' - Coltivazione intensiva di medicago sativa; - Pascolo di Ovini; - Oliveti; - Sugherete*" (GN_COMPAMB001"). Per ragioni non evidenti, la suddetta relazione inizia la propria esposizione con una articolata dissertazione sul significato dei termini "compensazione" e "mitigazione", propendendo alla fine ad attribuire agli interventi ivi descritti la qualificazione di compensativi. Sul punto si ritiene in via preliminare di dover dichiarare la non condivisione di tale interpretazione da parte della Direzione generale BeAP. Infatti, non si può condividere la definizione di opere di compensazione per quella tipologia di interventi connessi alla costruzione dell'impianto vero e proprio, che sono tesi a prevenire e ridurre gli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio e quindi ad evitarne o ridurne gli effetti negativi, come proprio si qualificano le proposte di coltivazione agraria, anche specializzata, che si vogliono realizzare all'interno del resede dell'impianto. Lo stesso valga anche per la necessità prospettata di spostare la sughereta, la quale ovviamente non può avvenire se non nella certezza di garantirne la sopravvivenza e quindi il relativo reimpianto con esemplari adeguati a conservare le qualità paesaggistiche sopra descritte. Per l'uliveto, la sua ricollocazione non costituisce una compensazione in quanto derivante l'operazione proposta da una diretta conseguenza della costruzione dell'impianto e volta ad evitare la perdita del suo valore agricolo e produttivo e pertanto costituisce la semplice riproposizione del suo valore commerciale in altro limitrofo ambito, i cui valori paesaggistici permanenti devono pertanto essere ancora valutati rispetto alla nuova collocazione scelta. L'opera di mitigazione principale proposta con la suddetta documentazione integrativa volontaria del 05/06/2015 risulta essere la "... *sperimentazione e successiva attuazione di un modello di produzione agricola specializzata ad alto reddito perfettamente integrata con la attività di produzione energetica ... L'intervento si articolerà in 2 fasi a coprire un'area di circa 148 ettari in 5 anni, se la sperimentazione condotta sui primi 45 ettari darà buon esito. In caso di esito negativo della sperimentazione siamo pronti ad adottare una soluzione diversa già identificata ...*" (p. 18). La proponente con la medesima documentazione purtroppo non fornisce alcuna indicazione progettuale in merito alla suddetta "*soluzione diversa*", lasciando pertanto indefinito l'intervento da realizzarsi quale alternativa in caso di esito negativo. Tale modalità di procedere non risulta accettabile nel momento in cui rende impossibile stabilire fin dalla presente fase di valutazione di impatto ambientale quali siano le reali e concrete conseguenze determinate dalla costruzione dell'impianto, anche a distanza di un tempo non troppo lungo (5 anni) dalla sua entrata in esercizio (previsto per 30 anni), lasciando pertanto indefinita nella fase di VIA la sorte dei terreni agricoli nel corso del maggior periodo (25 anni) di esercizio dell'impianto. Tale metodo di progettazione non risulta accettabile nel momento in cui nella presente fase di VIA si devono verificare e poter di conseguenza valutare gli impatti sul suolo agricolo, il quale determina con la sua messa in produzione uno dei valori caratteristici del paesaggio dell'area prescelta. In ogni caso la proposta di sviluppare una coltivazione agricola, ancorché specializzata, all'interno del resede e riservare una sua parte al pascolo ovino, risulta in linea con quanto ritenuto necessario da questa Direzione generale



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Belle arti e paesaggio per garantire la conservazione dell'uso agricolo dell'area, anche in vista della dismissione dell'impianto al termine del suo ciclo di vita e quindi ugualmente garantire nel tempo il mantenimento delle maestranze agricole nel luogo di cui trattasi. Ma tale attività ancora non risulta adeguatamente provata nella sua fattibilità e sostenibilità, stante anche quanto sopra e di seguito osservato sulla verificata compatibilità delle relative attività con quelle di gestione e manutenzione dell'impianto stesso.

CONSIDERATO che le suddette attività agricola e allevamento non sono considerate nelle loro reali implicazioni nel Rapporto preliminare di sicurezza in ultimo presentato per il N.O.F., in particolare nei termini delle presenze di personale e di bestiame previste.

CONSIDERATO ancora che quanto già proposto e, in ultimo, modificato il 05/06/2015 dalla Società Gonnosfanadiga al fine di garantire il permanere, anzi lo sviluppo, all'interno del resede dell'impianto industriale delle attività agricole in atto nell'area, risulta particolarmente importante al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio agrario sopra descritto e quindi garantire nel tempo la conservazione della relativa risorsa paesaggistica, ma che le stesse attività risultano ancora solo sperimentali e non verificate in coerenza con quelle di manutenzione e gestione dell'impianto stesso e pertanto non possono ancora essere considerate quali certe.

CONSIDERATO che comunque permane anche con la documentazione integrativa volontaria del 05/06/2015 l'indefinita soluzione alternativa pur dichiarata dalla proponente come "già individuata" per l'uso agricolo interno al resede dell'impianto qualora il proposto medicaio non risultasse realizzabile al termine del periodo quinquennale di sperimentazione (cfr. p. 18 dell'elaborato GN_COMPAMB001 del 05/2015), rendendo di fatto impossibile verificare fin dalla presente fase di VIA lo stato *post-operam* dell'impianto proposto in tutte le sue implicazioni rilevanti per gli aspetti paesaggistici di competenza di questo Ministero, anche considerando la definizione di "teorici" dei 210 ettari destinati ad essere "area utilizzabile a fini agricoli" (cfr. p. 19 del medesimo suddetto elaborato).

CONSIDERATO ancora che l'asserzione della proponente della possibilità sempre garantita dell'utilizzo delle aree interne all'impianto per attività agricole non risulta, d'altronde, ancora adeguatamente accertata vista l'impossibilità dichiarata dalla medesima proponente di garantire con certezza la riuscita della fase di sperimentazione del medicaio o con la descrizione adeguata della soluzione alternativa dichiarata come già individuata – evidenziando comunque che sia la soluzione del medicaio, che il trattamento e gestione delle terre utili per la coltivazione agraria, ingentemente movimentate per la realizzazione dei terrazzamenti illustrati con la documentazione del 21/07/2015, non sono stati riprogettati a seguito delle soluzioni illustrate con quest'ultima rappresentazione morfologica del sito dell'impianto nella fase *post-operam*, che chiaramente rende le già presentate ipotesi progettuali non più attuali dovendosi prevedere ben più complesse ed articolate operazioni per il prelievo, accantonamento e riposizionamento degli strati produttivi più superficiali, soprattutto in corrispondenza delle nuove aree depresse del sito che incidono su suoli non ancora provati quali adeguati per la coltivazione.

CONSIDERATO ancora una volta che l'utilizzo agricolo, che caratterizza il paesaggio agrario esistente, già descritto dal competente Ufficio periferico nei pareri sopra trascritti, è elemento fondamentale per il mantenimento delle qualità paesaggistiche delle aree interessate dall'impianto di cui trattasi, visto anche che l'attuale utilizzo agricolo risulta non caratterizzato da un potenziale sviluppo desertico.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

115

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con la documentazione originaria presentata con l'istanza del 17/03/2014 aveva individuato nell'elaborato "Relazione Tecnico-Descrittiva" (GN_PDRELTECN001, pp. 182-183, fig. 107) tre 'ipotetiche' aree di cantiere da utilizzarsi provvisoriamente (denominate infatti con i termini di "Ipotetica area di cantiere provvisoria"), localizzate all'esterno del resede dell'impianto solare termodinamico e di cui non sono state contestualmente fornite specifiche indicazioni grafiche in merito al relativo allestimento e, quindi, ripristino al termine dei lavori. Le suddette tre ipotesi localizzative sono state modificate con la presentazione della documentazione integrativa del 18/03/2015, confermando una sola delle suddette localizzazioni e prevedendo altre tre 'eventuali' aree di cantiere (denominate "Eventuale area di cantiere"). Anche per queste 'eventuali' aree la proponente non presenta contestualmente alcuna specifica indicazione grafica in merito al relativo allestimento e, quindi, ripristino al termine dei lavori (cfr. elaborato GN_TAV.A_12). Non producendo elaborati grafici di allestimento dei cantieri (per esempio relativi alle sistemazioni orografiche dei terreni impiegati e viabilistiche di accesso alle stesse) – ancora definiti come 'ipotetici' ed 'eventuali', ma generiche indicazioni descrittive di quanto si intende realizzare, non è possibile nella presente fase di valutazione individuarne i possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio, localizzati all'esterno del resede, che la proponente ritiene necessari per la costruzione del progetto presentato. L'elaborato della documentazione integrativa "Stima delle emissioni in atmosfera nella fase di cantiere" (GN_SEATMFC001) risulta non utile al fine di comprendere e valutare gli allestimenti di cantiere, in quanto lo stesso documento è stato redatto dalla proponente per rispondere ad una diversa richiesta della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e relativa "... alla valutazione della dispersione delle polveri prodotte all'interno dell'impianto solare ...".

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. nella nota del 09/02/2015 di riscontro alle osservazioni e richieste di chiarimenti della Regione Autonoma della Sardegna, ha affermato ancora e contraddittoriamente che le tre aree di cantiere di cui alla documentazione progettuale originaria (di circa 23 ha di superficie complessiva ed "esterne all'area di sedime dell'impianto" – p. 9 e fig. 107 sopra citata) sono ancora teoricamente disponibili "... anche per la installazione temporanea dei cantieri necessari per la costruzione dell'opera ...". Da quanto sopra non risulta più comprensibile quali siano in effetti le aree di cantiere necessarie per la costruzione dell'opera e come abbia proceduto quindi la proponente ad individuare le stesse con la necessaria certezza che le stesse siano in effetti quelle necessarie ed utili allo scopo. Inoltre la proponente nella medesima nota (p. 9) afferma che le medesime aree 'ipotizzate' di cantiere nella documentazione originaria dell'istanza del 17/03/2014 "... potranno essere utilmente impiegate a regime come strumento di compensazione ambientale, secondo le previsioni di legge ...", senza quindi individuare tali compensazioni (che infatti nella documentazione integrativa consegnata insieme alla medesima nota del 09/02/2015 non sono state localizzate, descritte e progettate in queste terre). Come la documentazione integrativa presentata il 18/02/2015, anche la presente nota di riscontro alla Regione Autonoma della Sardegna produce più che elementi di certezza rispetto alle caratteristiche e conformazione definitiva delle aree impegnate, ulteriori elementi di indeterminatezza che impediscono una compiuta verifiche e valutazione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio.

CONSIDERATO che per la presente valutazione di impatto ambientale il proponente ha dichiarato come risulti precoce qualsiasi definitiva progettazione di impianto dei cantieri e, quindi, di fasizzazione di dettaglio



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

116

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

delle operazioni di costruzione dell'impianto (cfr. nota del 09/02/2015 della Società Gonnosfanadiga Ltd., p. 97: "... Non si può fare nessun crono programma serio sui tempi di costruzione dell'impianto se prima il progetto non supera la VIA e poi la fase di autorizzazione unica presso il Ministero dello Sviluppo Economico ...") e di conseguenza non sia possibile per questa Amministrazione prevedere e verificare i conseguenti impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio. D'altronde nel merito del cronoprogramma di costruzione risulta non adeguatamente dettagliato quello allegato al documento integrativo denominato "Stima delle emissioni in atmosfera nella fase di cantiere" (GN_SEATMFC001, pp. 8-10), avente ad oggetto una "... descrizione sintetica delle attività di cantiere ..." - p. 7), in quanto non comprensivo, per esempio, delle opere di impianto cantiere e delle opere connesse (cfr. p. 10 del medesimo documento sopra citato: "... per quanto riguarda lo scavo del cavidotto, esso non è stato preso in considerazione nel presente studio ..."). Per quanto attiene alla realizzazione di quest'ultimo nel documento "Connessione alla RTN - Relazione Elettrodoto Interrato 150 kv" (15_05_CC_EGG_GNN_RE_03_4_00, p. 66) si prevede, senza individuarle, la predisposizione di "... piazzole di stoccaggio per il deposito delle bobine contenenti i cavi; di norma vengono predisposte piazzole circa ogni 600 metri", di cui non si descrivono le operazioni di predisposizione, ma solo si indica la possibile necessità di "opere di ripristino", evidenziandone di conseguenza la potenziale capacità di modificare i luoghi interessati. Tali indeterminazioni della fase di cantierizzazione delle opere previste non consente di individuare puntualmente e valutare gli impatti significativi e negativi che ne potrebbero derivare.

CONSIDERATO che in merito agli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio generati dalle installazioni di cantiere non risultano presentati adeguati elementi conoscitivi e grafici tali da individuarne le caratteristiche costruttive e, pertanto, l'incidenza delle modificazioni indotte dalle stesse installazioni. Quanto sopra risulta ancora più importante al fine di stabilire la compatibilità del progetto presentato qualora fosse nuovamente determinata in fase di progetto esecutivo - viste le diverse carenze progettuali ancora riscontrate e quanto dichiarato dalla proponente nella nota del 09/02/2015, p. 9 - la necessità di realizzare anche le due ancora 'ipotetiche aree di cantiere provvisorie' - ricadenti, parzialmente, in aree tutelate paesaggisticamente (cfr. GN_TAV.AP_I_01) e illustrate nella fig. 107 - in alto a destra - della "Relazione tecnico-descrittiva" (GN_PDRELTECN001, p. 183).

CONSIDERATO che le suddette valutazioni sulle aree di cantiere e la relativa organizzazione risultano ancora più sostanziali se riferite a quanto alla fine dichiarato il 21/07/2015 essere necessario per le modifiche morfologiche del piano di campagna per la realizzazione dei terrazzamenti, ove gli ingenti movimenti di terra non sono adeguatamente riprogettati e illustrati nelle relative esigenze costruttive (da comprendersi tra quest'ultime anche quelle nuove derivanti dal sostegno delle scarpate di 5-7 metri di altezza previste con pendenze incompatibili con un naturale sostegno delle stesse terre, ovvero la necessità di nuovi e più complessi percorsi di servizio interni all'impianto per superare tali dislivelli).

CONSIDERATO anche che la nuova soluzione progettuale per la realizzazione dei terrazzamenti non ha comportato una conseguente riprogettazione e definizione delle fasi di cantierizzazione e definizione delle relative aree impegnate (da ipotizzarsi ben maggiori a quelle precedentemente ipotizzate stante gli ingenti movimenti di terra in ultimo necessari, con i conseguenti interventi di sostegno delle scarpate illustrate nelle sezioni presentate il 21/07/2015).



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

04/11/2015

117



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. afferma nel documento *“Terre e rocce di scavo – Piano di Utilizzo”* (GN_PUTRS001, p. 29) come *“... In conclusione si prevede il totale riutilizzo dei volumi di scavo nell’ambito dello stesso sito”*. Nel cronoprogramma delle opere civili descritto nel documento *“Stima delle emissioni in atmosfera nella fase di cantiere”* (GN_SEATMFC001), si descrive che le opere di fondazione verranno realizzate per singola area a valle di quelle di scotico, di scavo e di rinterro per il livellamento e che i materiali di risulta verranno trasportati in una delle aree “F” (cfr. pp. 8-9 del medesimo documento). Lo sviluppo delle attività vedrà pertanto, in mancanza di una precisa previsione organizzativa e distributiva dei cantieri – non presente negli elaborati consegnati –, il possibile posizionamento del materiale derivante dallo scavo delle fondazioni sopra quello di risulta delle opere di scotico superficiale dei terrazzamenti dell’impianto, potenzialmente invertendo pertanto l’ordine di profondità originario dei terreni di risulta. Nel documento *“Terre e rocce da scavo – Piano di utilizzo”* (GN_PUTRS001, p. 29) si descrive sinteticamente tale procedura attuativa delle opere, affermando che *“... la quantità di terra derivante dagli scavi profondi sarà distribuita, uniformemente o quasi, sotto lo strato vegetale delle 4 grandi aree verdi interne all’impianto [nota della Direzione generale BeAP: le aree interne destinate a tale scopo (“F”) risultavano in numero maggiore di quattro – in quanto apparivano essere ca. dieci come desumibile dalla fig. 1, p. 7 del GN_SEATMFC001] e lungo il perimetro dello stesso, dove saranno anche presenti le opere di mitigazione naturali ...”*, senza descrivere la loro gestione e collocazione nella fase intermedia di deposito e le indagini che saranno condotte per la verifica della loro compatibilità con i diversi e contemporanei usi agricoli che si intende garantire nelle medesime aree indicate. Tale fattore non è d’altronde adeguatamente descritto ed analizzato nei documenti progettuali, benché integrati, per quanto riguarda l’utilizzo delle zone “F” quali aree destinate al permanere delle attività agricole all’interno dell’impianto – reimpianto degli ulivi e della sughereta – e pertanto non si può comprendere l’adeguatezza delle proposte avanzate sia in merito alla gestione delle terre di scavo delle fondazioni, sia per l’utilizzo delle medesime aree “F” per le attività agricole. Ancora, non si specificano gli spessori dei suddetti singoli strati di terreno (se non quello dell’aumento conseguente massimo atteso da tale attività di spargimento dei suoli di scavo profondo – cfr. p. 29 del medesimo documento integrativo) e quindi la piena verifica della loro compatibilità con gli usi agricoli ipotizzati. I suddetti elementi, contraddittori o non adeguatamente descritti e previsti, rendono ulteriormente incerta l’effettiva fattibilità ed esecuzione delle opere di mitigazione vegetazionale e l’uso agricolo delle aree interne, interventi – si ripete – entrambi fondamentali, ma per differente importanza, per dichiarare la compatibilità paesaggistica del progetto presentato in quanto determinanti per la conservazione degli elementi costituenti il paesaggio agricolo esistente. Ulteriore indeterminazione degli impatti significativi e negativi indotti dal progetto era ancora determinata dalla indefinita orografia finale delle aree, anche se tra i principi ispiratori della propria azione progettuale vie era quello di prevedere la massima modifica morfologica ricompresa nella misura di 0,70 m e pertanto non ancora di per sé stravolgente l’assetto esistente, soprattutto se limitata a ben ridotti ambiti. In tal senso risultava non adeguata anche la rappresentazione integrativa delle *“Aree interessate da movimento terra”* (GN_TAV.PU_01), stante la grande scala adottata e l’assoluta assenza di profili e altimetrie attese al termine delle opere. Tutto quanto sopra valutato deve quindi essere riconsiderato alla luce della documentazione integrativa volontaria del 21/07/2015 con la nuova ‘definitiva’ morfologia dei luoghi prevista per la realizzazione dei terrazzamenti,



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – *“Tutela del paesaggio”*

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

118



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

alla quale non è conseguita una adeguata riprogettazione delle relative previsioni realizzative, che pertanto non possono allo stato attuale essere valutate nei relativi impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

CONSIDERATO quindi che il documento "Terre e rocce di scavo – Piano di Utilizzo" (GN_PUTRS001 del 01/2015) non è stato oggetto di una ridefinizione delle relative previsioni a seguito della presentazione il 21/07/2015 delle nuove proposte progettuali per la realizzazione dei terrazzamenti (quindi in ultimo previsti come elevati tra di loro anche di 5-7 metri sul piano di campagna o depressi anche per 3 metri) e che pertanto lo stesso documento non risulta più rappresentare quanto in ultimo doversi valutare con la presente procedura.

CONSIDERATO che gli elementi di indeterminazione delle previsioni progettuali sopra descritti, rendono di fatto non valutabile e condivisibile l'affermazione della proponente in merito alla effettiva e ritenuta minima estensione netta sul terreno delle strutture del sito industriale proposto quale esclusiva parte di territorio veramente impegnato. Questo, in quanto per le restanti parti di territorio ancora si deve garantirne l'effettivo uso agricolo, la relativa gestione agricola (visto anche il nuovo modellamento morfologico del piano di campagna e quanto non dichiarato nella relazione per il N.O.F.), nonché definire le necessarie opere di cantiere e di mitigazione vegetazionale.

CONSIDERATO che gli elementi di indeterminazione delle previsioni progettuali e di incertezza degli impatti sopra descritti non sono stati risolti neanche con la presentazione della documentazione integrativa volontaria del 05/06/2015 e del 21/07/2015, ma anzi sono stati accentuati da quest'ultime non avendo la prima definitivamente determinato la piena fattibilità dell'attività di coltivazione specializzata all'interno del resede dell'impianto ed individuato lo specifico gestore delle stesse, come anche la seconda avendo individuato una nuova soluzione progettuale per la costruzione dei terrazzamenti che non ha portato ad una conseguente e coerente riprogettazione delle relative previsioni progettuali 'definitive'.

CONSIDERATO che l'istruttoria svolta ha riscontrato la presenza di numerose carenze progettuali, evidenziando di conseguenza come il progetto 'definitivo' presentato - sia quello originario allegato all'istanza che quello successivamente di volta in volta integrato, anche volontariamente, fino al 21/07/2015 - presentato avesse in origine e abbia mantenuto nel corso del procedimento un insufficiente livello informativo e di dettaglio tale da individuare tutti gli interventi effettivamente necessari per la realizzazione dell'impianto proposto. Tale constatazione risulta d'altronde confermata dallo stesso proponente nella nota dell'11/02/2015 ove afferma tra l'altro che: "... Presentare alla VIA nazionale un progetto "definitivo" nel vero significato del termine (come volevano i nostri partner spagnoli e giapponesi) avrebbe comportato il rifiuto di ogni osservazione potenzialmente capace di comportare modifiche al progetto, cosa da noi ritenuta non realistica. In conclusione le numerose integrazioni da noi presentate ed i relativi extra costi da noi sopportati non dimostrano la insufficienza del progetto presentato, bensì la nostra sensibilità a venire incontro nei limiti del possibile alle infinite contestazioni e richieste che provengono dal nostro ambiente sociale, che contro ogni grande opera esercita il suo distruttivo ostracismo, privo di prospettiva futura ...") (cfr. p. 7). Da quanto sopra non si può che dedurre come l'attività istruttoria condotta da tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte sia stata svolta con il principale scopo di pervenire alla valutazione di un effettivo progetto 'definitivo' - cosa che alla fine non si è concretizzata forse anche per la ragione sopra esposta. In verità, se la suddetta fosse stata la vera intenzione della proponente, quest'ultima avrebbe dovuto più proficuamente attivare le procedure di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 152/2006, nelle quali poteva essere



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

coinvolto anche questo Ministero, e quindi presentare all'istanza uno S.I.A. ed un progetto 'definitivo' adeguatamente elaborati.

CONSIDERATO che già con la consegna della documentazione integrativa del 18/02/2015 la Società ha dimostrato, nel riscontrare le richieste formulate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Autonoma della Sardegna, la necessità di modificare, integrare ed approfondire - anche sostanzialmente - le scelte progettuali già presentate con l'istanza originaria del 17/03/2014 (cfr., per esempio: la scelta di non realizzare più i pozzi per la fornitura delle risorse idriche necessarie all'impianto, ma al loro posto la previsione di costruire una nuova condotta consortile e due bacini idrici di accumulo dell'acqua; l'inserimento di torri di raffreddamento a secco del vapore esausto in uscita dalla turbina; la presentazione del documento integrativo denominato "Terre e rocce da scavo - Piano di utilizzo" con la prima determinazione di quantitativi di scavo e reinterro; la presentazione del documento integrativo denominato "Analisi costi-benefici e valutazione degli impatti del ciclo di vita" - GN_CBCV001; la presentazione del documento integrativo denominato "Analisi delle alternative localizzative e progettuali" - GN_ALTLOCPR001; il progetto 'definitivo' del nuovo collegamento alla rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica, il quale ha visto la modifica del punto di connessione quindi in ultimo localizzato nel Comune di Villacidro e non più in quello di Guspini, ove già si prevedeva la costruzione di una nuova stazione elettrica di trasformazione; la necessità di prevedere una nuova condotta per lo scarico dell'acqua industriale, - considerando anche quanto occorso nel parallelo procedimento di rilascio del N.O.F. ove la relativa istanza è risultata altrettanto carente). Quanto sopra dimostra inoltre, come il progetto originariamente presentato con l'istanza del 17/03/2014 risultasse - anche per gli aspetti approfonditi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Autonoma della Sardegna - gravemente carente nelle sue previsioni tecniche e che pertanto l'iter istruttorio condotto dalle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento sia stato teso unicamente a consentire al progetto presentato di raggiungere quel minimo livello di approfondimento progettuale tale da consentire alle medesime Amministrazioni di poter esprimere su di esso un compiuto parere di compatibilità ambientale - livello minimo comunque non raggiunto anche con la presentazione della documentazione integrativa volontaria, la quale, anzi, ha generato l'evidenziazione di ulteriori carenze. Quanto sopra in merito alle riscontrate carenze progettuali, risulta d'altronde già a conoscenza della proponente, la quale nella nota dell'11/02/2015, tra l'altro, rappresenta che "... presentare alla VIA nazionale un progetto 'definitivo' nel vero significato del termine (come volevano i nostri partner spagnoli e giapponesi) avrebbe comportato il rifiuto di ogni osservazione potenzialmente capace di comportare modifiche al progetto, cosa da noi ritenuta non realistica ..." (p. 7). Della necessità di integrazioni la proponente ne ha preso atto, alla fine, con la nota del 06/03/2015, presentandole parzialmente solo il 05/06/2015 e il 21/07/2015, d'altronde quest'ultime hanno evidenziato ulteriori carenze progettuali per l'effettiva realizzabilità di quanto, ancora alla fine, proposto.

CONSIDERATO che su una analoga tipologia di impianto solare termodinamico - sviluppato dalla medesima Società qui incaricata e di paragonabile impegno territoriale e per il quale è avvenuta la medesima presentazione finale di una documentazione integrativa volontaria rappresentante una ben diversa e più impegnativa soluzione realizzativa per i terrazzamenti previsti per la collocazione dei collettori solari - la Direzione generale BeAP aveva chiesto il parere del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

120

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Quest'ultimo, nella seduta del 14/09/2015, si è espresso su una analoga ultima documentazione relativa alle definitive modifiche morfologiche necessarie per il sito prescelto – per quanto qui può interessare dal punto di vista degli elementi sostanziali da valutare in riferimento agli impatti generati da tale tipologia di impianti e proposte di mitigazioni –, che la stessa risultava “... *contraddittoria rispetto al progetto inizialmente assentito, rappresentando una soluzione progettuale per l'insediamento dell'impianto ben più impegnativa da un punto di vista ambientale e paesaggistico, a motivo delle consistenti modificazioni altimetriche e morfologiche richieste dalla prevista creazione di numerosi terrazzamenti. Esse, comporterebbero un'alterazione sostanziale del sito e della sua attuale conformazione ...*”. Inoltre, il Comitato relativamente ai nuovi ingenti movimenti di terra previsti alla fine per la realizzazione dei terrazzamenti osservava come gli stessi avrebbero portato “... *ad una “geometrizzazione” della coreografia dell'area...*”. Per le analoghe qui previste opere di mitigazione con la realizzazione di un medicaio e di un allevamento all'interno del resede dell'impianto, il Comitato ha ritenuto come le stesse “... *non determinano la creazione di nuovi valori paesaggistici, rappresentando tutt'al più un mero ulteriore dato di utilizzazione del suolo...*”. Appare ugualmente verificarsi anche nel caso del progetto di cui trattasi, quanto il Comitato ha rilevato per un analogo progetto di impianto solare termodinamico sviluppato dalla medesima Società qui incaricata: “... *Il Comitato rileva infine che le notevoli carenze progettuali riscontrate, le quali, per il solo principio di precauzione non consentono all'Amministrazione di assentire un progetto capace di generare impatti così significati sul paesaggio, di autentica rilevanza territoriale, si accompagnano, inoltre, all'assenza di una doverosa valutazione di tutte le relative conseguenze dell'intervento proposto, non escluse quelle riscontrabili al termine del ciclo di vita dell'impianto di cui trattasi. Emerge infatti il fondato rischio di un impossibile ripristino, a tempo debito, dello stato dei luoghi, che risulterebbero così irreversibilmente alterati*”, principi di carattere più generale che la Direzione generale BeAP è chiamata a verificare – e ha verificato con quanto sopra esposto - nella loro applicabilità nel caso di cui trattasi e quindi a trarne le conseguenti conclusioni come sopra effettuato.

CONSIDERATO quindi alla fine che gli ingenti volumi di terre movimentate per la realizzazione dell'impianto illustrati nella documentazione integrativa volontaria del 21/07/2015 (necessari per la realizzazione dei terrazzamenti) incidono anche sulla tutela dei presenti beni paesaggistici e del paesaggio agricolo esistente, compromettendone le caratteristiche costitutive e di rapporto, oltre al relativo aspetto esteriore come sopra valutato.

CONSIDERATO ancora alla fine che tutti gli elementi di indeterminazione delle previsioni progettuali sopra descritti, rendono di fatto non valutabile e condivisibile l'affermazione della proponente in merito alla effettiva e ritenuta minima estensione netta sul terreno delle strutture del sito industriale proposto quale esclusiva parte di territorio veramente impegnato. Questo, in quanto per le restanti parti di territorio ancora si deve garantirne l'uso agricolo e la gestione agricola, nonché definire le necessarie opere di mitigazione vegetazionale, le quali potranno a loro volta sottrarre all'uso agricolo ulteriore suolo.

CONSIDERATO ancora alla fine che le varianti e approfondimenti progettuali condotti dal proponente con la documentazione integrativa volontaria del 05/06/2015 e del 21/07/2015 hanno evidenziato l'esistenza di ulteriori impatti non adeguatamente verificati, stante il livello non adeguato ed aggiornato delle relative previsioni progettuali, quest'ultime non oggetto di un adeguato aggiornamento a seguito delle mutate previsioni progettuali identificate dalle sezioni longitudinali e trasversali del 21/07/2015, le quali



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 – FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

121

04/11/2015



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

rappresentano una ben diversa sistemazione morfologica del sito, per la quale non sono più realistiche le precedenti valutazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale, nella Relazione paesaggistica per quanto attiene alla rappresentazione e verifica degli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio, come anche le previsioni dello stesso progetto 'definitivo' sono in gran parte da riformularsi per quanto attiene, in particolare, alla gestione delle fasi di cantierizzazione - tra le quali rientrano anche le modalità di gestione delle terre superficiali che devono essere conservate per essere ricollocate al di sopra dei nuovi terrazzamenti per consentire la coltivazione e il pascolo interno all'impianto, le quali terre alla fine risultano di un quantitativo ben maggiore di quello che la proponente ha sempre dichiarato essere il massimo fino al 21/07/2015.

CONSIDERATO ancora alla fine come la competente Soprintendenza Archeologia e la Direzione generale Archeologia nei pareri in ultimo espressi e sopra trascritti hanno evidenziato un ulteriore e più grave pericolo per gli impatti sul patrimonio culturale archeologico, non verificato dallo Studio di Impatto Ambientale e quindi non valutabile, a causa delle maggiori e più invasive modificazioni morfologiche alla fine dichiarate dalla proponente il 21/07/2015, che, come valutato dalla medesima Direzione generale Archeologia, aggravano "... la possibilità di intaccare depositi archeologici ed è maggiore l'impatto con la visuale consolidatasi nel tempo del paesaggio storico. Le modifiche proposte incidono profondamente sulla possibilità di esercitare una coerente tutela successiva dei suddetti siti e beni, che si troverebbero in ogni caso enucleati dal relativo contesto storico, irrimediabilmente modificato morfologicamente".

CONSIDERATO ancora alla fine che la proponente - almeno fino al 21/07/2015 - ha sempre dichiarato che le modifiche morfologiche necessarie per la realizzazione dei tre terrazzamenti per la collocazione dei collettori solari sarebbero state ispirate dal principio di limitarle ad una massima variazione altimetrica pari a 0,70 m, principio contraddetto da quanto in ultimo presentato il 21/07/2015.

CONSIDERATO ancora alla fine che la Società Gonnosfanadiga Ltd. con il progetto di cui trattasi, lo Studio di Impatto Ambientale, la "Relazione paesaggistica", la documentazione integrativa e la documentazione integrativa volontaria del 05/06/2015 e del 21/07/2015 presentata nel corso del presente procedimento di valutazione di impatto ambientale non ha potuto escludere significativi e negativi impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, che invece l'istruttoria condotta dalla Direzione generale BeAP e dalla Direzione generale Archeologia - esplicitata per le loro valutazioni e conclusioni nei paragrafi sopra riportati - e dalle competenti Soprintendenze di settore - con i relativi ultimi pareri e comunicazioni del 02/10/2015 e del 12/10/2015, sopra integralmente trascritti - hanno dimostrato esistere nell'area di immediata giacenza dell'impianto solare termodinamico di cui trattasi come anche, in riflesso, sull'immediato intorno non adeguatamente considerato nelle conseguenze di quanto proposto per la propria iniziativa imprenditoriale.

CONSIDERATO ancora alla fine che il paesaggio agricolo esistente sarebbe profondamente snaturato con la costruzione dell'impianto di cui trattasi, stante anche i suddetti ingenti mutamenti morfologici previsti per la realizzazione dei terrazzamenti dell'impianto, come solo alla fine dichiarati il 21/07/2015 - che non porterebbero comunque alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici sostitutivi di quelli impattati e quindi comporterebbero unicamente una 'geometrizzazione' della coreografia dell'area esistente, comunque anche godibile nelle sue attuali qualità paesaggistiche dalle aree limitrofe e, in parte, dall'altura prospiciente.

CONSIDERATO ancora alla fine che il progetto di cui trattasi è stato oggetto di una sostanziale modifica con la presentazione della seconda documentazione integrativa volontaria del 21/07/2015, la quale ha



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

122



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

illustrato con le sezioni longitudinali e trasversali alla fine presentate le reali previsioni progettuali necessarie per la sistemazione morfologica del resede dell'impianto, che comporta un ingente movimento di terre con rialzi anche di 3 metri o depressioni anche di 3 metri (con dislivelli totali pari anche a 5-7 metri) sull'attuale piano di campagna, il quale pertanto viene profondamente alterato nel suo andamento continuo sub-pianeggiante, il quale caratterizza la qualità paesaggistica dell'area e le relative fasce di tutela dei corsi d'acqua presenti, il cui valore paesaggistico è caratterizzato come sopra descritto.

CONSIDERATO ancora alla fine che la mancata riprogettazione dell'impianto comporta l'impossibilità di verificare e valutare gli impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio così come alla fine determinatisi dalla nuova sistemazione morfologica dei terreni impegnati dall'impianto, in quanto non sono rideterminate anche le fasi di relativa cantierizzazione e di conservazione dei suoli fertili da mantenersi e/o riportare sugli strati superficiali del resede dell'impianto. Ciò risulta ancora di maggiore rilievo se riferito alle aree previste in depressione rispetto al piano di campagna, in quanto nelle stesse aree si dovrà realizzare una ben più profonda variazione altimetrica in fase di cantiere rispetto a quella illustrata come definitiva nelle sezioni, il tutto al fine di garantire comunque la ricollocazione nello stesso punto del terreno fertile per il pascolo o la coltivazione. Tali elementi di riprogettazione sarebbero dovuti essere presentati in ultimo con la trasmissione della documentazione integrativa volontaria del 21/07/2015, ma non lo sono stati, impedendo pertanto di valutarne gli impatti. Inoltre, in mancanza di tale riprogettazione, la soluzione progettuale alla fine proposta sia per quanto riguarda l'attività pastorale, ma da estendersi anche alla restante destinata a medicaio sub-irrigato, a mitigazione degli impatti generati sulle aree agricole caratterizzanti il paesaggio esistente nelle sue diverse componenti, non è adeguatamente valutabile. Tanto appare avendo individuato la qualità paesaggistica dell'area più generale occupata dal sito come caratterizzata e generata dal suo uso agricolo, qualità da unirsi a quella costituita dalla morfologia ad andamento sub-pianeggiante continuo degradante dolcemente verso i limitrofi corsi d'acqua, che pertanto diventano con il terreno coltivato un *unicum* inscindibile, generato dalla reciproca funzione e valenza per la conservazione delle qualità paesaggistiche dei medesimi terreni.

CONSIDERATO ancora alla fine che gli stravolgimenti morfologici generati dalle nuove ed ultime previsioni progettuali per la sistemazione dei terrazzamenti previsti per la collocazione dei collettori, risultano modificare anche in modo indefinito, per la mancanza di una conseguente riprogettazione dell'impianto, le caratteristiche morfologiche del sito e delle aree ad esse limitrofe stante quanto ancora necessario per le sistemazioni idrauliche dell'area.

VISTO il *parere* espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 22418 del 22/10/2015, ove, tra l'altro, si evidenziano ancora numerose criticità in merito alla fattibilità delle opere relative alla realizzazione del medicaio con sub-irrigazione e alla sua compatibilità con la gestione dell'impianto, alla non adeguata verifica dei siti alternativi per la realizzazione dell'impianto, agli impatti sul paesaggio, alla mancata definizione di un adeguato progetto di decommissioning, elementi valutati anche nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Sentenza n. 1674 del 29/01/2013 ha definito inequivocabilmente l'ambito delle valutazioni che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è chiamato ad esprimere all'interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e come tale valutazione si debba estendere ben oltre lo stretto perimetro di tutela o vincolo paesaggistico: "... Infatti,



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

sotto il profilo generale, nel corso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale il Ministero per i beni culturali ed ambientali può e deve valutare ogni conseguenza, diretta o indiretta, che dalla realizzazione dell'opera deriva alla integrità del paesaggio, nella sua fruibilità collettiva e nella percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. In tale ambito valutativo, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo; ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). L'esigenza di valutare 'ogni conseguenza diretta o indiretta che dalla realizzazione dell'opera deriva alla integrità del paesaggio' è stata specificamente tenuta in considerazione dal legislatore, non solo con l'art. 6 della legge n. 349 del 1986 (applicabile ratione temporis alla controversia in esame), ma anche con la legislazione successiva sul procedimento di valutazione di impatto ambientale (cfr. l'art. 22 del d.lgs. n. 152 del 2006). La stessa scelta normativa di attribuire, insieme al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei beni culturali il potere di codecisione nelle determinazioni da assumere sul rilascio della valutazione di impatto ambientale, a prescindere dalle competenze del MIBAC espressamente fatte salve nelle "materie di sua competenza" evidenzia che la valutazione paesaggistica demandata al MIBAC nell'ambito di una procedura di VIA risulta collocata sullo stesso piano di importanza di quella più spiccatamente ambientale (tanto è vero che in caso di dissenso tra i due Ministeri il meccanismo di superamento del conflitto è quello della devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento), anche quando - in ipotesi - non sia specificamente coinvolta la gestione di vincoli paesaggistici ...".

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Sentenza n. 1144 del 04/02/2014, ha confermato il suddetto principio, ulteriormente argomentando: "... Va premesso che questa sezione ha già avuto modo di osservare che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (cfr., sia pure in relazione alla procedura di v.i.a. la sentenza di questa sezione 26 marzo n. 1647) il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378).

Già nell'ordinanza n. 416 del 2013, resa nell'ambito di questo giudizio in sede di appello cautelare, questo Consiglio aveva sinteticamente richiamato il particolare effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie, vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio ...".

CONSIDERATO che il TAR Molise con Sentenza n. 399/2013 ha definito che "... l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

04/11/2015

124



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio III

possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377) ...”.

CONSIDERATO che per costante giurisprudenza in materia, l'intervenuto degrado o alterazione dello stato dei luoghi oggetto di tutela paesaggistica non può essere aprioristicamente assunto quale licenza a consentire il permanere, ovvero l'aggravamento, di tale situazione, ma anzi la sua constatazione deve essere motivo di ricerca delle migliori soluzioni al fine di recuperarne i valori riconosciuti e quindi di perseguirne il recupero per quanto possibile.

CONSIDERATO che non spetta a questo Ministero la ponderazione dei diversi interessi pubblici coinvolti nella realizzazione del presente intervento – tra i quali quello della garanzia dello Stato del livello di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili -, essendo infatti questa Amministrazione chiamata a valutare i singoli progetti con riferimento unicamente all'interesse particolare la cui tutela è ad essa attribuita (tutela del patrimonio culturale e del paesaggio), essendo preclusa ogni ulteriore valutazione avente diversa natura od oggetto. È infatti compito diverso quello attribuito al Consiglio dei Ministri, nell'esercizio delle proprie prerogative di alta amministrazione, di più ampia definizione, con riferimento al singolo intervento, della scala dei valori da attribuire ai più e diversi interessi pubblici coinvolti, anche costituzionalmente garantiti, individuando tra di essi, eventualmente quello che nel caso specifico di ogni progetto debba essere ritenuto prevalente.

CONSIDERATO che il principio sopra esposto si rinviene, nel campo di più diretta competenza di questa Amministrazione, anche nella Direttiva dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali prot. n. 24516 U.D.C. del 28/09/2005 (diffusa con Circolare dell'ex Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, prot. n. 1947 del 07/10/2005), avente ad oggetto “Adozione degli atti di individuazione dei beni culturali da parte degli Uffici dell'Amministrazione”, la quale stabilisce come “... Non spetta dunque all'amministrazione che procede nella concreta fattispecie stabilire se deve prevalere l'interesse culturale del bene protetto o l'interesse antagonista (pubblico o privato che esso sia) ... Le considerazioni ora svolte sono da valere, deve evidenziarsi, sia per gli atti di individuazione del bene culturale, sia per gli atti che attengono alla gestione del vincolo (soprattutto per gli atti autorizzatori di interventi sui beni già riconosciuti e sottoposti a tutela). Nel caso di atti autorizzatori di interventi sul bene culturale, alla stessa stregua, la valutazione rimessa alla competenza dell'organo tecnico di questo Ministero è limitata all'apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti (se o non pregiudizievoli) sul bene protetto della realizzazione del progetto proposto, con esclusione di ogni improprio bilanciamento degli interesse in conflitto e graduatoria tra gli stessi al fine, ad esempio, di riconoscere e affermare la prevalenza e maggiore meritevolezza di tutela dell'interesse, ed esempio, a realizzare l'opera pubblica in luogo di quello alla conservazione del bene culturale ...”.

CONSIDERATO quanto definito dal Consiglio di Stato – Sezione VI con la sentenza n. 3652 del 23/07/2015 in ordine alla qualità del parere che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è chiamato a rendere in ordine alla compatibilità paesaggistica di un progetto e, quindi, l'interesse che nello stesso deve essere considerato.

CONSIDERATO quanto impartito dalla Direzione generale Archeologia con la Circolare n. 19 del 30/07/2015 avente ad oggetto “SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N. 3652, DEPOSITATA IL 23 LUGLIO 2015”.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERATO quanto impartito dalla Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO quanto impartito dalla Direzione generale BeAP con la Circolare n. 27 dell'08/07/2015 avente ad oggetto "Direttiva sulla continuità dell'azione amministrativa degli istituti periferici del MiBACT".

VISTO che la Direzione Generale PBAAC ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, benché abbia sottoscritto con questo Ministero il Protocollo d'Intesa del 19/02/2007 sopra citato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 ha unilateralmente "approvato preliminarmente" il Piano paesaggistico regionale e che di conseguenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delibera del 13/12/2013 ha sollevato conflitto di attribuzioni presso la Corte Costituzionale.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/18 del 14/02/2014 ha unilateralmente "approvato definitivamente" il Piano paesaggistico regionale.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

126



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/20 del 28/03/2014 ha unilateralmente annullato in autotutela la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/18 del 14/02/2014 di approvazione definitiva del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che allo stato attuale risulta legittimamente vigente il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo come approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006), con le relative Norme di Attuazione – in particolare gli articoli 4, 8, 17 e 18 - e cartografie allegate.

CONSIDERATO che la Società Gonnosfanadiga Ltd. nel corso del presente procedimento V.I.A. non ha comunicato di aver attivato preliminarmente o contemporaneamente al procedimento di valutazione di impatto ambientale, anche il procedimento su istanza di parte di cui all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.

CONSIDERATO che la nuova soluzione progettuale alla fine presentata dalla Società Gonnosfanadiga Ltd. il 21/07/2015 rappresenta quella che al termine del procedimento di VIA deve essere oggetto dell'univoca valutazione tecnico istruttoria delle competenti Direzioni generali.

CONSIDERATO che le istruttorie condotte dagli Uffici periferici e centrali hanno concordemente individuato nella soluzione progettuale 'definitiva' presentata il 21/07/2015 elementi di impatto significativo e negativo sul patrimonio culturale e il paesaggio, come sopra valutati, e che pertanto la nuova soluzione progettuale – sostanzialmente modificativa di quella originaria presentata con l'istanza per quanto riguarda le trasformazioni morfologiche del sito prescelto – non può ritenersi compatibile con la necessaria conservazione del medesimo patrimonio culturale e del paesaggio.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 171/2014 (art. 15, co. 2, lett. m).

VISTE le motivazioni e le valutazioni espresse dalle Soprintendenze di settore territorialmente competenti con i pareri, le comunicazioni e le controdeduzioni endoprocedimentali sopra integralmente trascritti.

ACQUISITE le valutazioni della Direzione Generale per le antichità e della Direzione generale Archeologia con i pareri sopra integralmente trascritti.

ESAMINATI gli elaborati progettuali 'definitivi', il SIA, la "Relazione paesaggistica" e tutta la documentazione integrativa ed integrativa volontaria e le note consegnate dal proponente nel corso del procedimento di cui trattasi, come anche quelle prodotte dalle altre Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel presente procedimento.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

127



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

VISTA la nota prot. n. 9390 dell'11/02/2014 della Regione Autonoma della Sardegna – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari (trasmessa dalla proponente con nota del 01/08/2014) il quale, a riscontro di specifica istanza della proponente, ha comunicato il "... regime vincolistico pertinente i terreni indicati nel progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico ...".

CONSIDERATO che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte delle competenti Soprintendenze di settore.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia della Sardegna, competente alla sorveglianza sul territorio già interessato dal progetto di cui trattasi, ha effettuato specifici sopralluoghi nelle aree interessate al fine di acquisire ogni ulteriore elemento conoscitivo specifico – da intendersi quindi quali ulteriori a quelli già conosciuti a seguito dell'attività istituzionale quotidianamente svolta - al fine di esprimere le proprie comunicazioni e valutazioni endoprocedimentali.

VISTE le valutazioni delle Soprintendenze di settore; acquisite le valutazioni e i pareri della Direzione Generale per le antichità e della Direzione generale Archeologia; viste le osservazioni del pubblico e le relative controdeduzioni della proponente; esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la "Relazione paesaggistica" e tutta la documentazione integrativa ed integrativa volontaria, le note della Società Gonnosfanadiga Ltd. presentate nel corso del procedimento di cui trattasi;

QUESTA DIREZIONE GENERALE

esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate, in conformità con i pareri endoprocedimentali e le comunicazioni espressi dagli Uffici centrali e periferici competenti, per tutte le motivazioni sopra descritte, esprime

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società GONNOSFANADIGA Ltd. per la realizzazione del Progetto 'Definitivo' relativo alla costruzione di un **Impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Gonnosfanadiga" ed opere connesse**, localizzato nei comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro (VS).

IL R.U.P. - U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO III
Arch. Roberto Banchini



DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco SCOPPOLA

Servizio III - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it